



Massimario per l'ufficiale di stato civile

Alla redazione del testo, curata dalla dr.ssa Rosalia Mazza con la collaborazione del dr. Fabio De Fanti, hanno contribuito gli esperti dell'ANUSCA nelle persone del Pres. Federico Vitali, del dr. Donato Berloco e del dr. Renzo Calvigioni



Indice

Capitolo I – Uffici dello stato civile	pag. 7
Capitolo II – Ufficiale dello stato civile	» 7
2.1. Formazione e aggiornamento	» 7
2.2. Deleghe	» 9
2.3. Funzioni e incompatibilità	» 10
2.4. Comunicazioni agli uffici giudiziari locali	» 11
Capitolo III – Registri ed atti dello stato civile	» 12
3.1. Registri	» 15
3.1.1. Suddivisione dei registri in più serie	» 17
3.1.2. Accesso ai registri e agli atti di stato civile	» 17
3.1.3. Ricostituzione dei registri dello stato civile	» 21
3.2. Redazione e trasmissione degli atti. Vidimazione dei registri. Indici.	» 22
3.2.1. Fogli aggiuntivi	» 24
3.3. Atti formati da autorità straniere da valere in Italia: caratteristiche formali	» 24
3.3.1. Traduzione	» 25
3.3.2. Legalizzazione	» 26
3.3.3. Apostille	» 28
3.4. Autenticazione di copie	» 29
3.5. Atti e documenti provenienti dall'estero: circolari recenti	» 30
3.5.1. Certificato di divorzio australiano	» 30
3.5.2. Certificati anagrafici cileni ai fini della richiesta di cittadinanza italiana	» 30
3.5.3. Trasmissione di atti di stato civile concernenti cittadini stranieri alle Rappresentanze in Italia del Messico e della Croazia	» 31
3.5.4. Modello di “nulla osta” a contrarre matrimonio in Italia di cittadini norvegesi	» 31
3.5.5. Cittadini di Bulgaria e Romania dopo l'ingresso dei due paesi nell'Unione Europea (1.1.2007)	» 31
3.5.6. “Dichiarazione ai fini del matrimonio in Italia” di cittadini brasiliani rilasciata dalle autorità consolari del Brasile: modello	» 31
3.5.7. Modello di “nulla osta” a contrarre matrimonio in Italia di cittadini bulgari	» 32



3.5.8. Programma pilota delle Apostille elettroniche emesse dalla Colombia.	» 32
Capitolo IV – Cittadinanza	» 32
4.1. Riconoscimento della cittadinanza italiana	» 32
4.2. Riacquisto della cittadinanza italiana	» 38
4.3. Cittadinanza del minore nato in Italia da genitori stranieri	» 39
4.4. Cittadinanza del minore i cui genitori hanno acquistato o riacquisito la cittadinanza italiana	» 39
4.5. Trascrizione dell'atto di nascita di chi ha acquistato la cittadinanza per decreto	» 39
Capitolo V – Nascita	» 40
5.1. Attestazione di nascita	» 40
5.2. Dichiarazione di nascita	» 41
5.2.1. Parto gemellare	» 46
5.2.2. Diritto della madre e del padre di non essere nominati	» 47
5.3. Cittadini italiani nati e residenti all'estero. Iscrizione all'AIRE previa trascrizione dell'atto di nascita	» 48
5.4. Sentenze di disconoscimento e riconoscimento della filiazione (L. 218/1995)	» 49
5.5. Legittimazione per sentenza	» 50
Capitolo VI – Filiazione legittima e riconoscimento di filiazione naturale	» 51
6.1. Filiazione legittima	» 51
6.2. Riconoscimento di filiazione naturale (art.42 del D.P.R. 396/2000)	» 54
6.2.1. Straniero nato in Italia	» 57
6.2.2. Riconoscimento, successivo alla nascita, del figlio straniero da parte di cittadino italiano	» 59
6.2.3. Principi applicabili al riconoscimento effettuato all'estero	» 61
Capitolo VII – Adozione	» 64



7.1.	Trascrizione dei provvedimenti di adozione	» 65
7.2.	Trascrizione dell'atto di nascita dell'adottato	» 70
7.3.	Adozione in casi particolari	» 71
7.4.	Annotazione dell'adozione nell'atto di nascita	» 71
Capitolo VIII – Cognome e nome		» 72
8.1.	Attribuzione del nome (artt. 34 e 35 del D.P.R. 396/2000)	» 73
8.2.	Indicazioni sul nome (art. 36 del D.P.R. 396/2000)	» 75
	8.2.1. Inapplicabilità dell'art. 36 nei casi in cui il prenome è un'abbreviazione (art.89 del D.P.R. 396/2000)	» 76
8.3.	Attribuzione del cognome	» 77
	8.3.1. Alterazione del cognome familiare	» 78
	8.3.2. Cognome del figlio naturale riconosciuto	» 79
	8.3.3. Cognome del figlio riconosciuto quand'era ancora nascituro	» 80
	8.3.4. Cognome del cittadino straniero (art. 24 della legge 218/95)	» 80
8.4.	Ripristino di cognomi	» 84
8.5.	Correzione del cognome (art. 98, 2° comma del D.P.R. 396/2000 per i nati all'estero)	» 85
8.6.	Procedimento per il cambiamento del cognome e del nome (art. 84 e seguenti del D.P.R. 396/2000)	» 86
8.7.	“Patronimico”	» 87
Capitolo IX – Matrimonio		» 89
9.1.	Cittadini italiani che si sposano all'estero	» 91
	9.1.1. Trascrizione dell'atto di matrimonio in Italia	» 93
9.2.	Cittadini stranieri che si sposano in Italia. Nulla osta al matrimonio, documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (art. 116 del codice civile) e pubblicazioni	» 97
9.3.	Matrimonio per procura	» 103
9.4.	Pubblicazioni di matrimonio	» 104
	9.4.1. Pubblicazioni relative a cittadini italiani residenti all'estero	» 105
9.5.	Matrimonio civile	» 107
	9.5.1. Luogo di celebrazione del matrimonio civile	» 108
9.6.	Matrimonio concordatario	» 109
	9.6.1. Richiesta delle pubblicazioni: parroco competente (art. 6 della legge 27 maggio	



1929, n. 847)	» 113
9.7. Trascrizione di matrimoni religiosi celebrati secondo il rito di culti diversi dal cattolico	» 114
9.8. Regime patrimoniale tra coniugi	» 115
Capitolo X – Riconciliazione	» 118
Capitolo XI – Divorzio	» 119
11.1. Riconoscimento in Italia di una pronuncia straniera di divorzio. Principi generali	» 119
11.2. Riconoscimento in Italia di una pronuncia straniera di divorzio: paesi dell'unione Europea	» 123
11.3. Riconoscimento in Italia di una pronuncia straniera di divorzio: paesi extracomunitari	» 125
11.3.1. Ripudio	» 128
11.4. Riconoscimento in Italia di una pronuncia straniera di annullamento del matrimonio	» 129
11.5. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso	» 129
Capitolo XII – Morte	» 131
12.1. Morte violenta (artt. 76,77,78 del D.P.R. 396/2000)	» 134
Capitolo XIII – Riconoscimento di provvedimenti stranieri	» 135
13.1. Rinuncia all'esercizio della potestà genitoriale fatta all'estero: illegittimità	» 135
13.2. Pronunce straniere per il cambiamento del nome di cittadini italiani	» 135
13.3. Sentenze ed atti stranieri in materia di invalidità del matrimonio	» 136
13.4. Limiti dell'ufficiale di stato civile nell'applicare la L. 31 maggio 1995, n. 218	» 137
13.5. Provvedimenti stranieri anomali	» 138
13.6. Accertamento dei requisiti per la riconoscibilità di sentenze straniere	» 138
Capitolo XIV – Rilascio di estratti e certificati	» 139



Capitolo XV – Rettificazione e correzione degli atti di stato civile	» 141
15.1. Rettificazione (art. 95 del D.P.R. 396/2000)	» 142
15.1.1. Cancellazione di un atto	» 142
15.2. Correzione (art. 98, comma 1, del D.P.R. 396/2000)	» 142
15.3. Correzione (art. 98, comma 2, del D.P.R. 396/2000)	» 145
Capitolo XVI – Trascrizioni	» 145
16.1. Trascrizione degli atti concernenti cittadini italiani formati all'estero	» 148
16.1.1. Trascrizione di atti formati all'estero: nascita	» 153
16.1.2. Trascrizione di atti formati all'estero: matrimonio	» 154
16.2. Trascrizione degli atti di stato civile formati in Italia	» 156
16.2.1. Trascrizione di atti di matrimonio celebrati in Italia fra cittadini stranieri	» 158
16.2.2. Trascrizione degli atti di morte	» 159
16.3. Trascrizione degli atti relativi a cittadini stranieri residenti in Italia (art.19 del D.P.R. 396/2000)	» 160
Capitolo XVII – Annotazioni	» 161
17.1. Rettificazione dell'attribuzione di sesso	» 161
17.2. Utilizzo di etichette prestampate ai fini dell'annotazione	» 162
Capitolo XVIII – Amministrazione di sostegno: legge 9 gennaio 2004, n. 6	» 162
Capitolo XIX – Interdizione e inabilitazione	» 163



Capitolo I - Uffici dello stato civile

L'art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" (di seguito indicato come "D.P.R. 396/2000"), dispone che, oltre all'ufficio dello stato civile istituito presso ogni comune ai sensi dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, possono essere istituiti, anche per singole funzioni, uno o più uffici separati dello stato civile. Tali uffici devono essere istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale, da trasmettersi al prefetto competente per territorio.

La circolare n. 2 del 26 marzo 2001 specifica che gli uffici separati già istituiti alla data dell'entrata in vigore del D.P.R. 396/2000 continuano a svolgere le funzioni a suo tempo loro attribuite, senza necessità di adottare un nuovo provvedimento.

Le sale adibite alla celebrazione dei matrimoni possono costituire anche se situate al di fuori della sede comunale, separati uffici ai sensi del citato art. 3 (cfr paragrafo 9.5.1.).

Capitolo II - Ufficiale dello stato civile

2.1. Formazione e aggiornamento

In attuazione dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 396/2000, la Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con la collaborazione del Comitato Tecnico-Scientifico appositamente costituito, ha definito il nuovo percorso formativo diretto agli operatori dei servizi demografici.

L'attività formativa è stata completamente ridisegnata, prevedendo l'istituzione dei seguenti percorsi: il primo, diretto alla formazione e



all'aggiornamento degli operatori dei servizi demografici; il secondo, diretto all'abilitazione degli ufficiali di stato civile (corsi di 50 e 100 ore); il terzo, diretto ai dirigenti di comuni e prefetture ed aperto anche a funzionari delle amministrazioni centrali italiane e di altri paesi europei che, con il superamento di un apposito Master universitario, acquisiranno le conoscenze necessarie per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale nel settore.

I Master di I e II livello si propongono infatti di formare professionalità altamente qualificate nel campo dei servizi demografici, destinate a svolgere funzioni apicali o, comunque, ad assumere responsabilità decisionali nell'organizzazione e gestione dei medesimi servizi.

I corsi di 50 ore, organizzati e gestiti dalle prefetture, sono riservati al personale comunale che da almeno cinque anni abbia avuto la delega alle funzioni di ufficiale di stato civile.

Ai fini della redazione delle graduatorie per l'accesso ai corsi, è costituita presso ogni prefettura una commissione presieduta dal prefetto o da un suo delegato. Nella scelta dei candidati la commissione deve tener conto dei seguenti elementi: anzianità di servizio, anzianità di servizio nelle funzioni svolte, titolo di studio, profitto acquisito a seguito di partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale nell'ultimo quinquennio, eventuale possesso della patente informatica europea, titoli vari e curriculum individuale.

I docenti, scelti sulla base della comprovata esperienza e qualificazione professionale nelle materie di insegnamento e nei servizi demografici, saranno inseriti in un elenco nazionale appositamente costituito.

I corsi residenziali di 100 ore, svolti presso l'Accademia degli ufficiali di stato civile, sono riservati al personale in possesso di delega da meno di cinque anni.

Oltre alle materie tradizionali di specifico interesse degli ufficiali di stato



civile e anagrafe, nel programma dei corsi ne sono state introdotte altre di interesse generale, quali la comunicazione, la tutela della privacy e le specifiche materie concernenti i settori di sperimentazione curati dalla Direzione Centrale, nell'ambito della realizzazione della circolarità anagrafica (sistema INA-SAIA, Carta d'Identità Elettronica, Informatizzazione degli archivi comunali di stato civile, AIRE).

A seguito del superamento degli esami finali, è rilasciato un attestato comprovante l'abilitazione.

2.2. Deleghe

Il dipendente delegato a svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile continua a svolgerle, anche nel caso di vacanza del sindaco o di chi lo sostituisce, fino a quando non intervenga un atto di revoca ovvero fino a quando egli stesso non decada dalle proprie funzioni.

Pertanto, non è necessario che il nuovo sindaco provveda ad adottare un atto di delega nei confronti del dipendente già incaricato dal suo predecessore di svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile. Ove, tuttavia, lo reputerà opportuno, potrà provvedere all'emanazione di un provvedimento di conferma ovvero di nuova delega, se i contenuti fossero diversi dalla precedente, ovvero di revoca, tenuto conto che ufficiale dello stato civile è per legge il sindaco e che lo stesso può o meno delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni alle figure specificatamente individuate dalla legge.

Tale direttiva, consolidata per l'ipotesi di successione tra sindaci eletti, vale anche nel caso in cui al sindaco succeda un commissario straordinario e viceversa.

Con D.P.R. n. 79 del 5 maggio 2009 è stata introdotta una deroga alle disposizioni previgenti riconoscendo al Sindaco la possibilità di delegare "*in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate*" le funzioni di ufficiale



dello stato civile anche ai dipendenti del comune assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. Le condizioni e le modalità di questa delega, che attiene a situazioni eccezionali sono illustrate nella circolare n. 15 del 9 luglio 2009.

2.3. Funzioni e incompatibilità

La lettura combinata delle norme di cui all'art. 1, comma 3, del D.P.R. 396/2000 e all'art. 60 del D. Lgs. 267/2000, circa la possibilità di conferire la delega per la celebrazione di matrimoni al sindaco di un altro comune, deve essere interpretata nel senso che il sindaco, in quanto privato cittadino italiano in possesso dei requisiti per la candidatura a consigliere comunale, può essere delegato alla celebrazione dei matrimoni in altri comuni.

Analogamente può essere delegato a tale funzione chi riveste altre cariche istituzionali, in quanto privato cittadino avente i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Appare conforme allo spirito dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, che il sindaco assuma, con la proclamazione, tutte le funzioni, comprese quelle di ufficiale del Governo. Il giuramento del sindaco, che a norma del comma 11 dell'art. 50 citato è prestato non più dinanzi al prefetto ma al consiglio comunale, è da considerare come adempimento solenne che non può, peraltro, condizionare il pieno esercizio delle sue funzioni, che possono essere tutte legittimamente esercitate sin dalla proclamazione.

Il sindaco, quando delega a una delle persone indicate nell'art. 1 del D.P.R. 396/2000, senza limitazioni, la *pienezza dei suoi poteri* nella materia matrimoniale, le attribuisce anche quello di *richiedere* (art. 109 del codice civile) l'ufficiale dello stato civile di altro comune per la celebrazione del matrimonio. Ciò se ricorrano motivi di necessità o di convenienza, che vanno



specificati per iscritto nella richiesta. La situazione è analoga a quella in cui un ufficiale di stato civile richiede all'ufficiale di un altro comune il compimento di un qualsiasi adempimento in una qualunque altra materia dello stato civile diversa da quella matrimoniale.

L'ufficiale richiesto *dovrebbe* comunque rifiutare la celebrazione se sussistessero impedimenti al matrimonio (art. 112 del codice civile), come dovrebbe rifiutare un qualsiasi altro adempimento che gli fosse stato illegittimamente richiesto.

La delega a un dipendente a tempo indeterminato del comune non richiede accettazione; il delegato può rinunciare e il provvedimento che respinge la rinuncia può formare oggetto di ricorso al prefetto.

Nulla, invece, si dice negli artt. 1 e 2 a proposito della revoca, se non che *"il sindaco può revocare la delega"*. La delega e la revoca debbono essere comunicati al prefetto.

La scelta della persona fra quelle indicate nell'art. 1, terzo comma, del D.P.R. 396/2000, e l'atto di delega delle funzioni di ufficiale dello stato civile sono rimessi alla potestà discrezionale del sindaco. Tale atto, così come la eventuale revoca, non può formare oggetto di ricorso al prefetto.

Resta fermo che il Sindaco di un comune non può essere eletto alla carica di consigliere in un altro comune per motivi di incompatibilità.

2.4. Comunicazioni agli uffici giudiziari locali

Con circolare n. 62 del 14 dicembre 2004 è stato rammentato l'obbligo per gli ufficiali dello stato civile e di anagrafe di comunicare – per gli aggiornamenti del caso – agli uffici locali di cui all'art. 18 del D.P.R. 14.11.2002, n. 313 *Testo*



unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, ogni variazione intervenuta nei propri archivi che comporti la modificazione di dati anagrafici.

Capitolo III - Registri e atti dello stato civile

Alcune delle dichiarazioni che si fanno dinanzi all'ufficiale dello stato civile hanno la funzione esclusiva di dare pubblica notizia di eventi, come la nascita e la morte, che hanno rilevanza per l'ordinamento dello stato civile in quanto venuti in essere. Da tali eventi, come documentati nei registri dello stato civile, possono derivare, per effetto di normative particolari, estranee alla disciplina che regola le iscrizioni di dette dichiarazioni, diritti e doveri (diritto alla vita, ad essere educato e mantenuto, o, diversamente, diritto alla successione nel defunto, ecc. ecc.).

In questi casi incombe all'ufficiale l'obbligo di ricevere quanto riferito dal dichiarante e formarne nei suoi registri processo verbale per atto pubblico, senza che a lui competa di stabilire se gli eventi riferiti possano essere compatibili con l'ordinamento italiano e se per questo abbiano rilevanza e siano produttivi di diritti e doveri. Spetterà al giudice pronunciarsi su tali questioni ove su di esse sorga controversia.

Diversamente, altre dichiarazioni, pure rese dinanzi all'ufficiale dello stato civile, sono, di per se stesse, produttive di effetti giuridici riguardo allo status della persona cui si riferiscono: sono tali, ad esempio, le dichiarazioni di riconoscimento di filiazione naturale o quelle che si esprimono in relazione alla cittadinanza italiana. In questi casi, proprio per la immediatezza della produzione di effetti derivanti dalla effettuazione della dichiarazione, l'ufficiale dovrà rifiutare di riceverla ove essa sia in contrasto con l'ordinamento e con l'ordine pubblico (art. 7 del D.P.R. 396/2000): ad esempio, riconoscimento di



un figlio incestuoso, rinuncia alla cittadinanza fuori delle ipotesi ammesse dalla legge.

L'atto di nascita, se privo di uno dei suoi elementi essenziali (la sottoscrizione del dichiarante), non per un suo impedimento, ma per un difetto di volontà, non può considerarsi esistente, neppure se l'ufficiale dello stato civile, ottemperando a quanto disposto dal quinto comma dell'art. 12 del D.P.R. 396/2000, rappresenta che l'atto non è giunto al suo compimento, spiegandone le ragioni e sottoscrivendo il tutto. Poiché il detto ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, è a conoscenza della mancata formazione dell'atto e, nel contempo, dell'avvenuta nascita, dovrà informare di quanto accaduto il procuratore della Repubblica per gli adempimenti di sua competenza, ai sensi dell'art. 32; il tribunale provvederà secondo quanto disposto dagli artt. 95 e seguenti.

Similmente, nel caso di una dichiarazione di morte, se il dichiarante non voglia sottoscrivere il relativo atto o si allontani prima del suo compimento, l'ufficiale dovrà farne menzione in calce a quanto già scritto, apporre la propria firma e dare informazione dell'accaduto al pubblico ministero.

Diversamente, nel caso di dichiarazioni in ogni altra ipotesi (ad es. per l'acquisto, il riacquisto, la rinuncia della cittadinanza italiana o per il riconoscimento di un figlio naturale) l'atto, non sottoscritto dal dichiarante per difetto di volontà, non potrà sussistere in nessun modo, né potrà essere sostituito da una rettificazione del tribunale; l'ufficiale dello stato civile dovrà limitarsi ad attestare l'accaduto nei modi di cui al citato comma 5 dell'art. 12, e la dichiarazione si avrà come non resa.

Gli atti dello stato civile italiano si debbono formare anche quando i loro titolari sono cittadini stranieri: atti di nascita, di matrimonio, di morte, ecc. Conseguente da ciò che su quello di nascita, ad esempio, si debbono annotare



(art. 49) tutti gli eventi considerati dalla norma, compresi i casi di riconoscimento di filiazione naturale, di legittimazione per susseguente matrimonio e di cambiamento del cognome, ancorché riferiti a cittadini stranieri.

Trattandosi, appunto, di cittadini stranieri, si deve applicare, in Italia, la normativa di cui al nostro diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218), che fa riferimento, per i casi anzidetti, alla legge nazionale del soggetto interessato (artt. 24, 34 e 35). Ove non vi sia contrasto tra detta legge e quella italiana (art. 16), correttamente l'ufficiale dello stato civile dovrà procedere alle relative annotazioni.

La circolare del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 19, prot. 8899 del 7 agosto 2009, avente per oggetto *Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*. Indicazioni in materia *di anagrafe e di stato civile*, ha chiarito che, anche a seguito della modifica – ad opera della predetta legge 94/2009, art. 1, comma 22, lett. g) – dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 286/1998 *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* (ora così formulato: *Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno - Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati*), per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita - dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto.



Tali dichiarazioni, come ogni altra riportata in atti di stato civile, hanno infatti natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato art. 6.

Costituisce norma speciale (relativamente al matrimonio), quella ora prevista nell'art. 116 del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15 della legge 94/2009 (vds. paragrafo 9.2.).

3.1. Registri

Il D.P.R. 396/2000, tra le innovazioni di maggior rilievo, ha previsto la sostituzione dei registri cartacei comunali attualmente in uso con archivi informatici e la creazione di un centro nazionale, incaricato di raccogliere e conservare le copie di tali archivi, al fine di garantire la continuità dell'erogazione ai cittadini di così delicati ed essenziali servizi, in caso di eventi dannosi o calamitosi (art. 10 D.P.R. n. 396/2000).

Al fine di consentire la definizione del progetto informatico di riorganizzazione degli archivi locali e centrali dello stato civile, di particolare delicatezza, complessità e rilevanza, un Comitato interministeriale di esperti appositamente incaricato ha predisposto le linee-guida per la sperimentazione, contenenti le indicazioni utili alla redazione del citato progetto, soprattutto in merito alle problematiche relative alla sicurezza interna a ciascun ente coinvolto e alla sicurezza nello scambio delle informazioni in rete, alla certificazione dei dati, alla sottoscrizione elettronica degli atti e alla tutela della privacy.

In base a tali indicazioni, l'Amministrazione ha stipulato, in data 23 dicembre 2003, una Convenzione con l'ANCI e l'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata per la redazione del progetto stesso, incaricandole, in particolare, di definire il dettaglio delle soluzioni da sperimentare negli aspetti



di natura organizzativa e tecnica e di realizzare una prima sperimentazione. Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite dall'ANCI, sono state stipulate Convenzioni con i comuni di Biella, Catanzaro, Viterbo, Macerata, Sassari e Trapani, coinvolti nella sperimentazione, aperta comunque alla partecipazione a titolo volontario di altri comuni.

L'ANCI e l'Università di Roma - Tor Vergata hanno già svolto parte delle attività previste ed, in particolare, hanno provveduto a predisporre i modelli relativi ai processi dell'attività degli uffici di stato civile comunali e del centro di raccolta nazionale, nonché del modello di gestione della sperimentazione. Hanno inoltre realizzato gli applicativi per le banche dati locali, in modo integrato agli applicativi del CNSD e del sistema INA/SAIA, definito i modelli semplificati di atti e formule da utilizzare e gli schemi XML per la strutturazione degli atti di stato civile nel contesto del formato già definito per i servizi del Backbone del Centro Nazionale dei Servizi Demografici (CNSD) e del sistema INA/SAIA, in vista dell'avvio delle attività di trasmissione dati da parte dei comuni coinvolti, per il popolamento del centro nazionale di raccolta presso il CNSD e di trasmissione dati tra comuni e con i consolati attraverso il Backbone.

È stata poi condotta l'analisi dei risultati della prima fase, a seguito della quale sono stati individuati i correttivi da apportare al progetto nelle ulteriori fasi sperimentali.

Acquisiti ed elaborati gli esiti dell'intera sperimentazione, sarà definito un piano di sviluppo (che tenga conto dell'eventuale acquisizione del pregresso) esteso all'intero territorio nazionale secondo linee da concordare anche con gli uffici del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

3.1.1. Suddivisione dei registri in più serie

Per la suddivisione dei registri in più serie non occorre alcuna



autorizzazione. Tale principio, già sancito dall'art. 18 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, pur non essendo stato esplicitamente riformulato nel D.P.R. 396/2000, è da ritenersi tuttora valido per consentire, in attesa della introduzione degli archivi informatici, di poter operare con più serie nello svolgimento degli stessi compiti, specie nei grandi comuni.

A titolo esemplificativo, quindi, il comune potrà adoperare la parte I serie I per i matrimoni civili nella sede principale e la parte I serie II (o III se occorre) in altre sale individuate per la celebrazione di matrimoni civili o in sedi distaccate.

3.1.2. Accesso ai registri e agli atti di stato civile.

I due testi normativi fondamentali in materia di stato civile e di protezione dei dati personali (D.P.R. 396/2000 e D. Lgs. 196/2003) convergono – come più volte ribadito dallo stesso Garante per la protezione dei dati personali – nel far ritenere che i registri e gli atti di stato civile sono soggetti, rispetto all'ordinaria documentazione amministrativa, a una specifica disciplina che permette a chi vi abbia interesse (salvi i divieti di legge) di accedere a notizie e informazioni ivi riportate anche in relazione agli atti di corrente uso, ma esclude in ogni caso la possibilità di libera consultazione diretta di questi non “filtrata” dall'intervento dell'ufficiale dello stato civile.

L'art. 450 del codice civile, pur affermando il principio della pubblicità dei registri dello stato civile, esclude che essi possano essere consultati direttamente dai privati, demandando ai soli ufficiali preposti al servizio di rilasciare estratti o certificati e di svolgere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati: ed è principio più volte ribadito che sono legittimati a richiedere estratti e certificati e lo svolgimento di indagini *solo coloro che vi abbiano un personale interesse*.

Gli artt. 106 e 107 del D.P.R. 396/2000 prevedono infatti che possono



essere richiesti, di volta in volta, estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di stato civile da chi vi abbia interesse, purché il rilascio non sia vietato dalla legge. Gli interessati potranno inoltre richiedere che l'ufficiale di stato civile svolga sugli atti e sui registri conservati nel comune le verifiche e le ricerche occorrenti ai propri fini (ad esempio in materia di cittadinanza).

Al riguardo, pure l'art. 177, comma 3 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – recante il *Codice in materia di protezione dei dati personali* – specifica che il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante; tuttavia, ammette altresì che siano rilasciati estratti (per riassunto o per copia integrale) di atti dello stato civile, senza il concorso di altri particolari requisiti – cioè anche senza il concorso di un personale interesse – quando siano decorsi settant'anni dalla formazione degli atti medesimi. Ciò non significa che i registri dello stato civile, sia pure dopo il decorso dei settant'anni previsti, siano *liberamente consultabili* da chiunque dichiari che intende effettuare su di essi delle ricerche di carattere storico o scientifico o statistico. La ricerca (art. 450, comma 3 del codice civile) deve *sempre* essere eseguita, su richiesta dell'istante, dall'ufficiale, che, per legge (artt. 449, 450, comma 2, del codice civile e art. 5 del D.P.R. 396/2000), è preposto in via esclusiva alla custodia degli archivi, alla iscrizione, trascrizione, annotazione di atti, al rilascio di estratti e certificati.

Inoltre, si sottolinea la circostanza che taluni atti di stato civile, la cui originaria formazione risalga a data antecedente ai settanta anni, potrebbero recare altresì (per annotazione, correzione o rettifica sopravvenute) notizie e informazioni di epoca successiva, conoscibili da chiunque solo decorso il suddetto periodo e che soltanto allora potranno essere riportate negli estratti per riassunto o per copia integrale rilasciati a persone diverse dagli interessati (per gli eventi accaduti in epoca precedente allo scadere dei settant'anni, le



relative parti andranno pertanto tralasciate o coperte da opportuni “... omissis...” negli estratti per riassunto o per copia).

In conclusione, i criteri che debbono essere seguiti in questa materia sono i seguenti:

1) in nessun caso, mai, si può ammettere l'accesso diretto di chiunque (anche se personalmente interessato alla consultazione o interessato per ragioni di studio a ricerche storiche, statistiche, epidemiologiche) ai registri dello stato civile; l'art. 450 del codice civile, di carattere generale, è esplicito al riguardo e nessuna norma successiva, di carattere speciale, lo ha derogato. Altre ragioni, come è stato detto, si rinvergono nella necessità di evitare danni o indebite aggiunte o annotazioni su quei registri, di cui l'ufficiale di stato civile è il solo custode, e nella necessità di evitare che chi li consulti estenda illegittimamente la sua indagine ad atti rilegati nello stesso registro, relativi a persone diverse da quelle per le quali la richiesta di visura è stata fatta;

2) tale principio vale anche per atti e registri posti in essere in epoche lontane, perché fondato su ragioni non limitate dal decorso del tempo. Il venir meno, per la richiesta di estratti e certificati, della esigenza della dimostrazione di un interesse personale ed attuale, a seguito dello scadere di un certo periodo di tempo, non riguarda il problema del libero accesso ai registri dello stato civile;

3) è stato correttamente osservato dal Garante per la protezione dei dati personali che risulta assai problematico includere gli atti dello stato civile nella categoria degli “affari esauriti” (cioè dei documenti che, entrando a far parte degli archivi storici dei comuni, diventerebbero, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, “liberamente consultabili” – per il fatto di contenere, evidentemente, dati idonei a rivelare rapporti riservati di tipo familiare – “settanta anni dopo la loro data”) e che risulta altrettanto difficile stabilire quando un atto dello stato civile possa considerarsi “affare esaurito”, difficoltà che deriva dall'essere tali atti – pur se ultrasettantennali – soggetti ad annotazioni anche più recenti dovute per



legge.

Per quanto riguarda la materia delle adozioni, l'art. 73 della legge 4 maggio 1983, n. 184 prevede sanzioni penali a carico di "chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione".

Tale disposizione rafforza quanto stabilito all'art. 28, commi 2 e 3, della medesima legge, come modificata dalla legge 28.3.2001, n. 149 che vieta anche all'ufficiale di stato civile di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga da altro ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

Le Pubbliche Amministrazioni sono pienamente legittimate a chiedere all'ufficiale dello stato civile ogni informazione che possa essere utilizzata per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, aventi un pubblico interesse. Così, ad esempio, possono essere chiesti da tali Amministrazioni gli estratti per copia integrale degli atti dello stato civile nonché gli elenchi delle persone che hanno fatto le dichiarazioni per la loro iscrizione.



3.1.3. Ricostituzione dei registri dello stato civile

L'art. 109 del D.P.R. 369/2000, fra le norme del vigente R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, mantenute temporaneamente in vigore sino alla data che sarà stabilita dal Decreto di cui all'art. 10 del citato Regolamento, richiama gli artt. da 35 a 39, che regolano la materia della ricostituzione dei registri dello stato civile, distrutti o smarriti o del verificarsi in essi di mancanze od interruzioni; pertanto i riferimenti contenuti nell'art. 39 ad una autorità giudiziaria, al Ministero di grazia e giustizia ed al podestà, s'intendono fatti, rispettivamente, al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco.

L'attività certificativa dell'ufficiale dello stato civile dovrà restare sospesa sino a che del registro e degli atti in essi contenuti non sia stata fatta la ricostruzione. Se di esso esiste il secondo originale, la competenza al rilascio spetterà al depositario di questo (vedi per coerenza logica l'art. 7 del vecchio Regolamento di stato civile, pur se non riprodotto né richiamato nel nuovo).

L'art. 95 del D.P.R. 396/2000 è norma di carattere generale, che si deve applicare in tutti i casi in essa elencati. Però, specificatamente per il caso di distruzione o di smarrimento di registri *cartacei* dello stato civile o, in essi, di mancanze od interruzioni, sino a che non siano entrate in vigore e siano divenute operative le norme sugli archivi *informatici*, si dovranno necessariamente utilizzare gli strumenti e i rimedi tuttora in vigore, secondo l'art. 109 dello stesso decreto.

3.2. Redazione e trasmissione degli atti. Vidimazione dei registri. Indici.

Considerata la complessità e delicatezza dell'informatizzazione dello stato civile, che necessita di un'adeguata fase di sperimentazione durante la quale continueranno ad essere utilizzati i registri cartacei, il Ministero dell'Interno ha emanato il decreto 27 febbraio 2001 in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 dettando



disposizioni per la loro tenuta nel periodo transitorio. Successivamente, è stato emanato il decreto ministeriale 5 aprile 2002, che disciplina le nuove modalità di redazione degli atti, con le correlate formule, tenendo conto delle modifiche e delle innovazioni introdotte nell'ordinamento con il D.P.R. 396/2000.

Il nuovo formulario ha, pertanto, recepito, ad esempio, le disposizioni che hanno riformato il sistema delle trascrizioni ed annotazioni, così come quelle che hanno soppresso la presenza dei testimoni alla formazione degli atti e l'indicazione della filiazione e della professione dei componenti. Quando la sperimentazione degli archivi informatici dello stato civile sarà completata, si renderà necessaria la conversione delle formule così stabilite nei corrispondenti moduli informatici.

La vidimazione annuale dei registri dello stato civile composti da fogli sciolti in bianco, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967 (in G.U. 22 novembre 1967, n. 291), deve continuare ad esser fatta mediante la numerazione preventiva progressiva dei fogli, attestata nel totale nella pagina che costituirà il frontespizio del registro, e nella preventiva apposizione su ciascun foglio del timbro dell'ufficio e della firma del prefetto (o di persona da lui delegata), a norma dell'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'Interno del 27 febbraio 2001 (Circ. n. 0006299/397 del 10 giugno 2008). Non è consentita l'apposizione di alcuna stampigliatura o timbro in luogo della firma del prefetto o del suo delegato.

Nelle ipotesi di modifiche alla denominazione di un Comune, gli atti di stato civile (oltre che d'anagrafe) continueranno ad indicare il comune con la denominazione in essere al momento del verificarsi dell'evento attestato.

Nel Trentino – Alto Adige gli atti dello stato civile sono formati contestualmente in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, giusta le specifiche disposizioni normative che regolamentano anche il rilascio degli estratti (per riassunto o per copia integrale) nella lingua richiesta dall'interessato. Tale peculiare disposizione vigente per la minoranza tedesca



di quella regione (D.P.R. 574/1988) non si estende a tutela delle altre minoranze linguistiche presenti sul territorio del Paese per le quali, come disposto dagli specifici ordinamenti, resta fermo il valore legale esclusivo degli atti nel solo testo redatto in lingua italiana.

La trasmissione per via elettronica o fax degli atti di stato civile (ai fini di effettuare sulla base di quanto ricevuto trascrizioni o annotazioni) non è ammessa, in quanto le relative modalità tecniche debbono previamente essere dettate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 396/2000.

L'art. 109, secondo comma, del D.P.R. n. 396/2000 non richiama, fra le norme del previgente regolamento applicabili in attesa che divenga operativa la registrazione informatica degli atti dello stato civile, l'art. 34, che riguardava la formazione degli indici decennali degli atti. Ciò non toglie che tali indici, sin tanto che sono stati formati, costituiscano anch'essi atti dello stato civile, per i quali il principio della pubblicità vige tuttora nei limiti Sopra visti al paragrafo 3.1.2.

3.2.1. Fogli aggiuntivi

Nell'ipotesi che su un atto manchi lo spazio necessario per procedere alle previste annotazioni, l'ufficiale dello stato civile, il cancelliere o la persona delegata dal prefetto visteranno loro stessi, ai sensi dell'art. 3 del citato D.M. 27 febbraio 2001, il foglio aggiuntivo necessario per effettuarle.

3.3. Atti formati da autorità straniere da valere in Italia: caratteristiche formali

Gli atti formati da autorità straniere trasmessi per la trascrizione debbono avere le caratteristiche formali previste dagli artt. 21, comma 3, e 22 del



D.P.R. 396/2000 (traduzione, legalizzazione, timbri e firme in originale). Tali caratteristiche non consentono di utilizzare il fax o la trasmissione per via elettronica, ma richiedono che vengano inviati i documenti in originale o per copia dichiarata conforme all'originale dall'autorità competente.

3.3.1. Traduzione

Ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti scritti in lingua straniera che si presentano o si trasmettono all'ufficiale dello stato civile, "devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana". Questa deve essere certificata "conforme al testo straniero" o dall'autorità diplomatica o consolare che ha inviato i documenti, o da un traduttore ufficiale o da un interprete: quest'ultimo deve attestare con giuramento dinanzi all'ufficiale dello stato civile la conformità della traduzione al testo straniero.

E' ammissibile che la traduzione dell'atto, debitamente legalizzato dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, sia effettuata e certificata conforme al testo originario dall'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, purché la relativa sottoscrizione sia legalizzata dalla prefettura.

È indifferente se l'incarico al traduttore ufficiale od all'interprete sia stato conferito dalla parte interessata o dallo stesso ufficiale. Le spese della traduzione graveranno su chi ha interesse alla traduzione. È tuttavia ammissibile che le spese possano gravare sul comune che dovrà trascrivere od annotare il documento, trattandosi di adempimento di ordine pubblico.

La traduzione in lingua italiana dei documenti formati all'estero non può essere fatta per riassunto. La trascrizione di tali documenti, infatti, è di competenza esclusiva dell'ufficiale dello stato civile che li riceve; se essa, come accade nella maggioranza dei casi, si deve fare per riassunto, tale adempimento è pure di competenza del medesimo ufficiale, il quale ha necessità di acquisire la traduzione integrale dell'atto per poterne operare la



sintesi (come disposto con circolare n. 31 del 7 giugno 2007).

L'ufficiale di stato civile non è abilitato a fungere da traduttore neppure se a conoscenza della lingua straniera in cui è redatto l'atto.

3.3.2. Legalizzazione

Per essere validamente prodotti in Italia, i documenti formati all'estero da autorità straniere devono essere legalizzati, a meno che non siano rilasciati da un paese con cui vigono accordi internazionali che ne prevedono l'esenzione.

La legalizzazione non riguarda solamente l'atto formato all'estero dall'autorità estera, ma anche la firma del traduttore: anche in questo caso, si tratta di adempimento indispensabile che deve risultare in calce alla traduzione stessa.

L'art. 1, lett. "l", del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 definisce la legalizzazione di firma come *"l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa"*.

L'art. 22 del D.P.R. 396/2000 stabilisce, letteralmente, che l'autorità diplomatica o consolare deve certificare *"conforme al testo straniero"* la traduzione inviata in Italia assieme ai documenti scritti in tale lingua, presumendo, ovviamente, che tale autorità sia in grado di verificare la corrispondenza dei due testi. Non si richiede, dunque, che la traduzione sia stata sottoscritta dal traduttore, assumendosi l'autorità diplomatica o consolare la responsabilità dell'attestazione della conformità della traduzione al testo straniero e facendo propria, pertanto, la traduzione medesima. Diversamente viene regolato il caso in cui la traduzione sia stata eseguita da un traduttore ufficiale o da un interprete.

Se all'atto che viene trasmesso dall'autorità locale all'autorità italiana



diplomatica o consolare è *allegata* la traduzione in lingua italiana dell'atto medesimo, la legalizzazione della firma di chi ha firmato l'atto coinvolgerà anche tutti gli allegati ad esso. In questo caso non è necessaria la legalizzazione della firma del traduttore *ufficiale* straniero.

Quando, invece, detta traduzione sia prodotta all'autorità italiana all'estero dall'interessato o sia acquisita dall'autorità medesima per essere poi inviata in Italia assieme alla copia dell'atto originario, ai fini della trascrizione nei registri dello stato civile, la legalizzazione della firma del traduttore *ufficiale* straniero è necessaria.

L'art. 33, comma 2 del D.P.R. 445/2000 precisa che “le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estera e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero”, il che significa che la legalizzazione è adempimento indispensabile, la cui mancanza rende il documento formato all'estero privo di qualsiasi valore giuridico.

Solamente in presenza di Convenzioni internazionali che espressamente lo prevedano, si può prescindere dalla legalizzazione. In proposito, tenendo presente che riguardano solamente gli Stati aderenti, si ricordano le seguenti: Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazione di atti dello stato civile (Lussemburgo, 26/09/1957); Convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti (Atene, 15/09/1977); Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli stati membri delle comunità europee (Bruxelles, 25/05/1987); Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L'Aja, 03/10/1961). Occorre precisare che solamente le ultime due, Bruxelles 25/5/1987 e l'Aja 05/10/1961, esentano dalla legalizzazione le firme dei traduttori. Le firme dei traduttori giurati provenienti da Stati che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 05/10/1961 devono essere apostillate; in tutti gli altri casi, le firme



dei traduttori giurati devono essere legalizzate dalla nostra autorità consolare, con provvedimento distinto rispetto alla legalizzazione dell'atto rilasciato dall'autorità locale.

Alcune convenzioni esentano da legalizzazione e traduzione, tramite l'utilizzo di apposita modulistica espressamente indicata nella Convenzione stessa: così la Convenzione di Monaco del 5/9/1980 relativa al certificato di capacità matrimoniale e la Convenzione di Vienna dell'8/9/1976 relativa ai modelli plurilingue degli estratti di nascita, matrimonio e morte.

Se i documenti sono stati rilasciati in Italia dall'autorità consolare straniera, la firma deve essere legalizzata dalla prefettura del luogo in cui ha sede il consolato straniero che ha rilasciato il documento.

Si ricorda altresì la Convenzione firmata a Londra il 7 giugno 1968 sulla soppressione della legalizzazione degli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari.

La legalizzazione della firma su atti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità straniere sono, ove da queste richiesto, legalizzate dai competenti organi, centrali o periferici, del ministero competente (art. 33, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Per quanto concerne gli atti dello stato civile, è competente il Ministero dell'interno e, per esso, il prefetto del luogo ove l'atto è stato formato.

3.3.3. Apostille

Sono esenti dalla legalizzazione della firma gli atti e i documenti rilasciati all'estero dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja firmata il 5 ottobre 1961, a condizione che rechino "l'Apostille" (apposita timbratura quadrata, scritta in lingua francese o nella lingua ufficiale dell'autorità che la rilascia nel paese aderente, attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità



rilasciante).

L'“Apostille” si applica solo ai documenti prodotti all'estero nei paesi aderenti alla suddetta convenzione, mentre per i documenti eventualmente rilasciati in Italia dall'autorità consolare degli stessi paesi è necessario procedere alla legalizzazione presso la prefettura.

L'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9 dicembre 1987, ratificato con legge 22 novembre 1988 n. 533, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'autorità dell'altra Parte che li ha rilasciati. Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l'autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall'interessato (non muniti di legalizzazione ovvero di “Apostille”), saranno soggetti a controllo di autenticità, ai sensi dell'art. 6 ultimo periodo dell'accordo.

Poiché l'Italia ha formulato ufficialmente obiezione all'entrata in vigore con l'Albania della Convenzione dell'Aja relativa all'abolizione della legalizzazione sugli atti pubblici, in vigore per il predetto Stato dal 9 Maggio 2005, non dovrà essere applicato il sistema di legalizzazione semplificato per “apostille” ma si continuerà ad operare secondo la consueta procedura della legalizzazione consolare.

3.4. Autenticazione di copie

Ai sensi dell'art. 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le copie autentiche di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento (quindi, anche con quello della fotocopiatura) che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. L'autenticazione delle copie può essere effettuata solo dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento,



o dagli altri funzionari indicati dalla norma. La dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà (art. 19 D.P.R. 445/2000) di cui all'art. 47 del medesimo decreto, può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione (non anche da un'autorità straniera) è conforme all'originale.

3.5. Atti e documenti provenienti dall'estero: circolari recenti

3.5.1. Certificato di divorzio australiano

Con circolare ministeriale n. 40 dell'11 ottobre 2004, sono state rese note le nuove forme di certificazioni rilasciate dai competenti tribunali australiani attestanti lo scioglimento definitivo dei matrimoni in Australia e con circolare n. 48 del 27 ottobre 2005 sono state fornite direttive sul certificato di divorzio Australiano ai fini del riconoscimento di questo ex art. 64 della Legge 218/1995.

3.5.2. Certificati anagrafici cileni ai fini della richiesta di cittadinanza italiana

Con circolare ministeriale n. 43 del 19 ottobre 2004 è stata trasmessa la nota fatta pervenire dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione concernente i certificati anagrafici cileni ai fini della richiesta di cittadinanza.

3.5.3. Trasmissione di atti di stato civile concernenti cittadini stranieri alle Rappresentanze in Italia del Messico e della Croazia

Con circolare ministeriale n. 54 del 17 novembre 2004 sono state trasmesse le note verbali dell'Ambasciata del Messico e dell'Ambasciata della



Repubblica di Croazia, fatte pervenire dal Ministero degli Affari Esteri, concernenti la trascrizione nei rispettivi paesi degli atti di stato civile di cittadini stranieri formati in Italia.

3.5.4. Modello di “nulla osta” a contrarre matrimonio in Italia di cittadini norvegesi

Con la circolare n. 65 del 23 dicembre 2004 sono state rese note le nuove disposizioni emanate dalle autorità norvegesi in merito al “nulla osta” rilasciato ai cittadini di quel paese che desiderano contrarre matrimonio in Italia.

3.5.5. Cittadini di Bulgaria e Romania dopo l’ingresso dei due paesi nell’Unione Europea (1.1.2007)

Con la circolare n. 25 del 24 maggio 2007 è stato ribadito che restano ferme le direttive impartite relativamente alla esenzione della legalizzazione, ai sensi dell’art. 52 del Regolamento Ce 2201/2003, con riguardo alla documentazione necessaria ai fini della trascrizione delle sentenze di divorzio emesse dai paesi dell’Unione Europea, fra i quali rientrano dal 1° gennaio 2007 anche la Bulgaria e la Romania.

3.5.6. “Dichiarazione ai fini del matrimonio in Italia” di cittadini brasiliani rilasciata dalle autorità consolari del Brasile: modello

Con la circolare n. 1 dell’8 gennaio 2009 è stato diffuso il nuovo modello di “dichiarazione ai fini del matrimonio in Italia” rilasciato dalle autorità consolari brasiliane nel nostro paese.

3.5.7. Modello di “nulla osta” a contrarre matrimonio in Italia di cittadini bulgari

Con la circolare n. 13/09 del 27.4.2009 è stato diffuso il nuovo modello di “nulla osta” a contrarre matrimonio in Italia introdotto dalla Bulgaria,



contenente, in aggiunta, un codice elettronico che può essere utilizzato per verificare on-line l'autenticità del documento (anche se la validità dell'"Apostille" prescinde da tale verifica, che rappresenta soltanto, allo stato, una possibilità aggiuntiva).

3.5.8. Programma pilota delle Apostille elettroniche emesse dalla Colombia.

Con circolare n. 5225 del 15.5.2008 è stata resa nota dall'Ambasciata di Colombia l'iniziativa concernente il programma pilota delle apostille elettroniche, adottato in detto paese, che può essere utilizzato dall'ufficiale dello stato civile (anche in questo caso a titolo aggiuntivo), per verificare on-line l'autenticità del documento.

Capitolo IV - Cittadinanza

La materia relativa alla cittadinanza è trattata in questa sede limitatamente ai suoi riflessi sull'attività svolta dall'ufficiale dello stato civile di trascrizione e annotazione dei provvedimenti e degli atti nei registri.

4.1. Riconoscimento della cittadinanza italiana

Per avviare il procedimento ricognitivo della cittadinanza di un soggetto presente sul territorio italiano, è indispensabile che lo stesso sia iscritto nell'anagrafe della popolazione residente di un qualsiasi comune italiano. Tale iscrizione determinerà sia la competenza dell'ufficiale dello stato civile di quel comune a ricevere la dichiarazione di cui all'art. 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sia la competenza del sindaco ad attestare la cittadinanza a norma dell'art. 16, comma 8, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572. La competenza dell'autorità diplomatica o consolare è riservata dall'art. 16 del D.P.R. 572/1993, comma 3, al caso in cui la dichiarazione dell'interessato è stata resa all'estero, dinanzi a quell'autorità. Diversamente, l'attestazione di cui al comma 8 deve essere effettuata dal sindaco, salvo che l'attestazione si



riferisca a minori residenti all'estero, di cui all'art. 14 della legge sulla cittadinanza, nel qual caso essa viene emessa dall'autorità diplomatica o consolare.

Considerata la peculiare situazione creatasi nei Paesi sudamericani ed in particolare in Argentina, ove la presenza di discendenti di cittadini italiani è particolarmente significativa, con circolare n. 28 del 23 dicembre 2002 sono state previste semplificazioni per coloro che, trovandosi temporaneamente in Italia, desiderano presentare direttamente l'istanza di riconoscimento della cittadinanza senza dover rientrare nel Paese di nascita. In particolare, è stata consentita l'iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente dei discendenti di cittadini italiani in possesso di valido permesso di soggiorno, indipendentemente dalla durata dello stesso e dal titolo per il quale viene concesso, fermo restando l'obbligo di presentazione dell'attestazione consolare comprovante la mancata perdita da parte dell'avo della cittadinanza italiana.

La circolare n. 32 del 13.6.2007, in materia anagrafica, avente per oggetto: *Legge 28 maggio 2007, n. 68. Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita*, ha richiamato l'attenzione sulla circostanza che l'art. 1 della legge citata prevede che per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno, ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dell'area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all'Autorità di frontiera, al momento dell'ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall'area Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall'ingresso. Aggiunge la predetta circolare che la ricevuta di tale dichiarazione, resa dagli interessati nei sensi sopraesposti, può costituire titolo utile ai fini dell'iscrizioni anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis" in relazione a quanto disposto con la circolare n. 28 (2002). La dichiarazione, infatti, è



l'adempimento che consente agli stranieri di soggiornare regolarmente in Italia per un periodo di tre mesi o per il minor periodo eventualmente stabilito nel visto d'ingresso. Ugualmente si è ritenuto, per le pregresse richieste di permesso di soggiorno per turismo, presentate tramite gli uffici postali, che la ricevuta di presentazione della istanza rilasciata dall'ufficio postale possa costituire idoneo documento al fine di ottenere l'iscrizione anagrafica tesa al riacquisto della cittadinanza.

Al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della circolare ministeriale K. 28.1 dell'8 aprile 1991, si ritiene che, qualora un consolato, al quale si sia rivolto un comune italiano per conoscere se una o più persone abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, comunichi che quelle persone non sono conosciute alla rappresentanza diplomatica, tale risposta sia compiutamente soddisfacente. Infatti, se un soggetto non è conosciuto alla rappresentanza diplomatica e non esiste un fascicolo a lui intestato, significa che non ha rinunciato alla cittadinanza.

Il certificato di nascita o di battesimo rilasciato dalle parrocchie è un documento che serve per verificare che l'avo è nato in quello che sarebbe divenuto territorio italiano dopo l'unità d'Italia: è indispensabile, però, verificare anche che tale avo sia deceduto dopo il 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno d'Italia), quindi sia deceduto come cittadino italiano, al fine della trasmissione della cittadinanza ai discendenti. I certificati rilasciati dalle parrocchie non possono, ovviamente, essere trascritti, ma devono essere conservati agli atti quali allegati.

La documentazione formata all'estero allegata all'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana (art. 16 D.P.R. 572/1993) deve essere legalizzata, salvo che non sia previsto l'esonero in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e munita di traduzione ufficiale in lingua italiana. Come già detto, competente alla legalizzazione è l'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28



dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 21, comma 3 del D.P.R. 396/2000. Per quanto attiene alla traduzione in lingua italiana degli atti in questione, la conformità della stessa al testo straniero deve essere certificata dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che la attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'art. 22 del citato D.P.R. 396/2000. Per quanto infine attiene alla certificazione relativa alla mancata perdita o alla rinuncia della cittadinanza italiana da parte del richiedente o dei suoi ascendenti, essa è di competenza dell'autorità diplomatica o consolare, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

L'ufficiale dello stato civile che abbia dubbi sulla autenticità della documentazione consolare presentata dall'interessato, deve prendere contatto con il consolato che apparentemente risulta avere emesso detta certificazione al fine di verificare l'autenticità della stessa (Circolari n. 26 del 1° giugno 2007 e n. 4 del 20 gennaio 2009).

Gli esiti degli accertamenti operati a norma dell'art. 16, primi quattro commi, del D.P.R. 572/1993 vanno trascritti nei registri di cittadinanza (art. 24, lett. "b", D.P.R. 396/2000) ed annotati nell'atto di nascita dell'interessato (art. 26, secondo comma, dello stesso Decreto).

Le attestazioni operate a norma dell'art. 16, ottavo comma, del D.P.R. 572/1993 vanno trascritte nei registri di cittadinanza (art. 24, lett. "b", D.P.R. 396/2000) ed annotate nell'atto di nascita dell'interessato (art. 16, ottavo comma, D.P.R. 572/1993 e art. 110, sesto comma, lett. "c" D.P.R. 396/2000).

Le dichiarazioni, di cui all'art. 16, primo comma, D.P.R. 572/1993, quando non ricevute dall'ufficiale dello stato civile, che le iscrive nei suoi registri, vanno soltanto annotate nell'atto di nascita dell'interessato (art. 26, secondo comma, D.P.R. 396/2000; infatti, l'art. 23, secondo comma, legge 91/1992, limitatamente a dette dichiarazioni, è stato abrogato, assieme all'art. 16, sesto



comma, D.P.R. 572/1993, dall'art. 110, sesto comma, lett."b", D.P.R. 396/2000).

L'acquisto, la perdita, o il riacquisto della cittadinanza italiana non avvengono in conseguenza di un accertamento o di una attestazione emessi dal sindaco, dall'autorità diplomatica o consolare, o dal Ministero dell'interno, che sono soltanto atti ricognitivi di un acquisto, di una perdita o di un riacquisto già avvenuti in forza di dichiarazioni o di eventi cui la legge riconnette gli effetti di cui si è detto.

Con il nuovo regolamento dello stato civile sono state introdotte semplificazioni nella trascrizione degli atti di cittadinanza riguardanti le dichiarazioni rese presso i consolati e non anche nella trascrizione dei decreti di concessione della cittadinanza. L'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 396/2000 dispone infatti che i decreti siano inviati dai consolati per la trascrizione nei registri comunali, mentre, a norma del comma 2 del medesimo articolo, le dichiarazioni ricevute dai consolati debbono essere solo annotate dagli ufficiali dello stato civile. La comunicazione dell'esito dell'accertamento operato dall'autorità diplomatica o consolare deve, invece, essere trascritta (art. 24, lett. "b") ed annotata (art. 26, comma 2). Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta sola menzione.

L'ufficiale dello stato civile dovrà provvedere alla trascrizione del decreto ministeriale di concessione della cittadinanza italiana (art. 24, lett. "a"), poi dell'atto di nascita (art. 28, secondo comma, lett. "b"), quando gli perverrà, infine all'annotazione su questo del decreto ministeriale (art. 49, lett. "i").

Nel caso di riconoscimento della cittadinanza "*jure sanguinis*", sulla base delle disposizioni impartite con circolare K. 28.01 in data 8/4/1991 e dei chiarimenti intervenuti da parte del Ministero degli affari esteri con circolari n. 303/331158 del 20 luglio 2004 e n. 3003/413534 del 21.9.2004, la trascrizione



degli atti di stato civile deve avvenire solo nei confronti dei cittadini che abbiano presentato istanza e degli eventuali loro figli minori e non può estendersi automaticamente anche agli ascendenti. La documentazione relativa agli ascendenti deve essere solamente conservata quale allegato ai registri di stato civile.

In caso di errore materiale commesso nella compilazione del decreto ministeriale di concessione della cittadinanza, l'ufficiale dello stato civile, dopo la prestazione del giuramento, provvederà ugualmente alla trascrizione, segnalando al competente ufficio del Ministero dell'interno l'inconveniente. Quando perverrà da quest'ultimo il decreto di correzione, l'ufficiale ne farà annotazione nell'atto trascritto.

Nell'ipotesi in cui a seguito di un'azione di annullamento per mancanza di veridicità venga annullato con sentenza un riconoscimento di filiazione naturale effettuato da un cittadino italiano nei confronti di uno straniero, tutti gli atti relativi all'attribuzione della cittadinanza al figlio riconosciuto sono di conseguenza annullati.

Nel caso di concessione della cittadinanza italiana con provvedimento del Ministro dell'Interno o del Capo dello Stato, l'adempimento della formalità del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato, non fa retroagire l'effetto dell'acquisto al momento dell'emanazione del decreto, non essendo ammissibile che si presti il giuramento con riferimento al passato, ma l'acquisto decorrerà dal giorno successivo alla prestazione del medesimo ai sensi dell' art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come precisato con la circolare ministeriale n. 2 del 26 marzo 2001.

Nel caso di accertamento della sussistenza dello status civitatis in capo all'interessato da parte del tribunale, occorre che la relativa sentenza sia trascritta, ai sensi dell'art. 24, lett. "e", del D.P.R. 396/2000.



Il provvedimento del sindaco di annullamento in via di autotutela del riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572, dovrà essere trascritto ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 396/2000 e tempestivamente annotato nell'atto di nascita, ai sensi dell'art. 49, lett. "i", in quanto su quest'ultimo erano stati già annotati l'accertamento o l'attestazione, ora invalidati.

4.2. Riacquisto della cittadinanza italiana

Il fatto del riacquisto automatico della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. 'd', legge 5 febbraio 1992, n. 91, deve essere attestato dal sindaco del luogo di residenza del cittadino, ai sensi dell'art. 16, comma 8, D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572. L'attestazione deve poi essere trascritta nei registri di cittadinanza ed annotata nell'atto di nascita, a norma degli artt. 24, lett. 'b', e 49, lett. 'i', del D.P.R. n. 396/2000.

4.3. Cittadinanza del minore nato in Italia da genitori stranieri

La cittadinanza di un bambino nato in Italia da genitori stranieri è determinata dalle leggi vigenti nello Stato di appartenenza degli stessi ed è registrata dall'ufficiale dello stato civile come dichiarata dalle parti. Quando il paese di appartenenza dei genitori non ammette l'acquisto della cittadinanza *jure sanguinis*, ai sensi dell'art. 1, lett. "b", della legge 5 febbraio 1992 n. 91, i genitori, ai fini del riconoscimento di quella italiana, presenteranno al comune di residenza istanza documentata che dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Interno, che si esprimerà in proposito restituendo l'esito degli accertamenti.

4.4. Cittadinanza del minore i cui genitori hanno acquistato o riacquisito la cittadinanza italiana

Il figlio minore di colui che acquista o riacquista la cittadinanza italiana



l'acquista a sua volta, se convive con il genitore (art. 14 della legge 91/1992).

4.5. Trascrizione dell'atto di nascita di chi ha acquistato la cittadinanza per decreto

Costituisce documento idoneo ai fini della trascrizione la stampa della copia dell'atto di nascita formata dalla prefettura (purché riportante, anche a mezzo timbro, la dicitura "Si attesta che il presente atto è conforme al documento firmato digitalmente e acquisito agli atti di questa Amministrazione", firmata dal funzionario responsabile dell'ufficio) relativamente a neo cittadino italiano di cui quell'atto, in forma cartacea, è stato definitivamente acquisito e digitalizzato (con apposizione di firma elettronica) al fascicolo ministeriale per la concessione della cittadinanza (Circ. prot. 0003389 dell'8 aprile 2008).

Capitolo V – Nascita

5.1. Attestazione di nascita

Le indicazioni relative al contenuto dell'attestazione sanitaria di nascita riportate nella circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 22 febbraio 1999 n. 1/50-FG-40/97/U887 (G.U. n. 46 del 25 febbraio 1999) sono da ritenersi tuttora valide. Tale attestazione, che riguarda il fatto fisiologico dell'avvenuto parto e va ovviamente compilata sia nel caso di filiazione legittima che in quello di filiazione naturale, deve necessariamente contenere il dato relativo al nome della puerpera, che va intesa come partoriente e non come madre e che diventerà tale (nel caso di filiazione naturale) solo se effettuerà lei stessa la dichiarazione di nascita o consentirà con atto pubblico di esservi nominata. Il nome del neonato non può essere indicato, ma devono essere indicati i dati relativi alla nascita (luogo, giorno, ora e sesso) ed al sanitario che ha assistito



al parto. L'attestazione costituisce allegato alla dichiarazione di nascita, non è accessibile ai privati diversi dai genitori e, per questi ultimi, solamente per il fine della dichiarazione di nascita.

L'attestazione di avvenuta nascita (secondo comma dell'art. 30 del D.P.R. 396/2000) ha il solo scopo di costituire la prova di tale evento, recando tutte le indicazioni specificate nella norma e superando così l'indeterminatezza dell'art. 67, secondo comma, del testo previgente; la prova della nascita, nella ipotesi di cui al terzo comma, è data con la produzione di un'attestazione di constatazione di avvenuto parto, o, in mancanza, con una dichiarazione sostitutiva, ai sensi non più dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, abrogata, ma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5.2. Dichiarazione di nascita

Principi generali – La dichiarazione di nascita, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.P.R. 396/2000, è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto. Le categorie di soggetti legittimati alla dichiarazione, individuate dalla norma, non sono estendibili in via interpretativa.

Il testo del primo comma dell'art. 30, comma 1 citato, appare lacunoso, là dove afferma che va rispettata l'eventuale volontà della madre di non essere nominata ed omettendo di riferire tale volontà anche al padre. Nell'ambito della filiazione naturale la facoltà di non essere nominato vale sia nei confronti della madre che del padre.

Se i genitori, con residenze diverse, concordano di rendere la dichiarazione di nascita presso il comune di residenza del padre, tale comune dovrà trasmettere copia dell'atto per la trascrizione al comune di residenza della madre, che provvederà anche all'iscrizione anagrafica del minore.

Il Comune di iscrizione AIRE di uno o di entrambi i genitori non ha alcuna



competenza in merito alla ricezione della denuncia di nascita, qualora non coincida con quello dove è avvenuta effettivamente la nascita. Pertanto, in caso di nascita avvenuta in Italia da genitori iscritti all'AIRE, la denuncia di nascita potrà essere ricevuta solamente dal comune di nascita o dalla struttura sanitaria dove si è verificato l'evento.

La registrazione dell'evento nascita costituisce un diritto della persona, riconosciuto dal nostro ordinamento: fino a quando non esiste l'atto di nascita, non esistono per la persona, che pure è nata, i diritti civili che la collegano con l'ordinamento giuridico (diritto al nome, all'identità personale), pur sussistendo i diritti fondamentali della persona, come quello alla vita, alla salute, alla dignità. Di conseguenza, la dichiarazione di nascita deve essere accettata: anzi, essa è un atto dovuto nei confronti del bambino: in presenza di una attestazione di nascita o di una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 30, comma 3, del D.P.R. 396/2000, l'ufficiale di stato civile formerà il relativo atto, dopo aver accertato l'identità del dichiarante o dei dichiaranti.

I diritti della personalità sono quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore è cittadino (art. 24 L. 218/1995): pertanto il cognome e il nome spettanti ad un bambino nato in Italia da genitori stranieri saranno quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore diviene cittadino. Di conseguenza, la normativa applicabile non sarà quella italiana, ma esclusivamente quella dello Stato di appartenenza del minore; l'ufficiale di stato civile non è tenuto né è in grado di conoscere le normative dei diversi Stati, né è tenuto a pretendere documentazione in proposito: l'unico documento richiesto per legge per la denuncia di nascita è l'attestazione di nascita che può, peraltro, essere sostituita da una dichiarazione, qualora non vi sia stata assistenza al parto di personale sanitario (art. 30 comma 3 del D.P.R. 396/2000). L'atto di nascita è formato su dichiarazione di parte e, in tale particolare momento, l'ufficiale di stato civile registra semplicemente quanto dichiarato dalla parte.



Formazione dell'atto di nascita – L'art. 30, comma 4 del D.P.R. 396/2000 stabilisce che la dichiarazione di nascita ricevuta dalla direzione sanitaria dell'ospedale ove questa è avvenuta deve essere trasmessa, per la trascrizione, entro i dieci giorni successivi (alla dichiarazione) unitamente all'attestazione di nascita, all'ufficiale dello stato civile del comune nella cui circoscrizione è situato il centro di nascita, o, solo su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del successivo comma 7.

La denuncia di nascita tardiva, prevista dall'art. 31 del D.P.R. 396/2000, può essere ricevuta dai comuni indicati nell'art. 30, commi 4 e 7.

Le risultanze del permesso di soggiorno non possono costituire fonte di certezza per la formazione di un atto di nascita. Quando il bambino sarà nato occorre che l'ufficiale dello stato civile recepisca le dichiarazioni di chi farà la denuncia di nascita e le iscriva negli appositi registri. È essenziale, intanto, che la denuncia sia fatta; in essa, dal dichiarante, saranno indicate le modalità della nascita e si dirà se i genitori sono coniugati o se si tratti di filiazione naturale; in questo caso, si dirà anche se il denunciante attribuisca a sé la paternità (o la maternità) o se entrambi i genitori denunciati si dichiarino tali, ponendo in essere il riconoscimento unilaterale o bilaterale della prole. Se non vi sia riconoscimento, il figlio risulterà di genitori non conosciuti e l'ufficiale dello stato civile dovrà attribuirgli nome e cognome e fare la prescritta comunicazione al pubblico ministero presso il competente tribunale per i minorenni. Anche la cittadinanza dei genitori sarà iscritta nei registri, se dichiarata e come dichiarata. La dichiarazione di nascita dovrà essere fatta secondo il disposto degli artt. 29 e 30 del D.P.R. 396/2000. Se tale dichiarazione sia in contrasto con le risultanze di altra documentazione successivamente pervenuta o ricevuta dal detto ufficiale, di questa evenienza dovrà pure essere fatta comunicazione al pubblico ministero per l'eventuale promovimento dell'azione di rettificazione, ma non può derogarsi al principio secondo cui negli atti dello stato civile, che sono atti pubblici, debbono essere ricevute ed iscritte le dichiarazioni così come vengono fatte. Se poi esse



risultino inesatte o false, o se i fatti in esse contenuti risultino costituire reato o siano contrari all'ordine pubblico, sarà questione da esaminare nella separata sede competente.

E' peraltro pacifico che, qualunque sia la sua nazionalità, per tutto il tempo in cui il figlio rimarrà sul territorio italiano egli sarà titolare dei diritti fondamentali della persona: il diritto alla vita, il diritto al nome (quello che gli sarà stato imposto al momento della dichiarazione di nascita), il diritto alla tutela sanitaria, ecc..

L'art. 29, secondo comma, del D.P.R. 396/2000 richiede che nell'atto di nascita di una persona sia indicato, fra l'altro, il luogo della nascita, ma vi sono dei casi in cui tale indicazione non è possibile, o per circostanze obiettive, o per la ignoranza di chi fa la dichiarazione o per l'esito negativo delle indagini svolte dal tribunale al fine della formazione del relativo atto (art. 32).

L'indicazione del luogo di nascita, negli atti dello stato civile, deve essere fatta con riferimento al tempo in cui la nascita è avvenuta, e deve permanere tale. In ogni caso, in via generale, gli atti dello stato civile devono essere formati con specifico riferimento di tempo e di luogo al momento in cui l'evento si è compiuto.

Si richiama l'art. 1, legge 15 febbraio 1989, n. 54, per il quale: *"...tutte le amministrazioni dello Stato... nel rilasciare attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati... quando deve essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene."*

Nella ipotesi del bambino trovato, il secondo comma, secondo cpv.,



dell'art. 9 del D.M. 27 febbraio 2001 stabilisce una presunzione *juris tantum*, per la quale: "*Qualora non sia raggiunta la prova per la determinazione del luogo di nascita, viene indicato come luogo di nascita quello del ritrovamento*", ricalcando testualmente il disposto dell'art. 77bis, terzo comma, del previgente ordinamento (ora abrogato), come aggiunto a suo tempo dall'articolo unico della legge 14 marzo 1968, n. 274.

Per il caso di nascita durante un viaggio per mare o per aria, non v'è alcuna norma che sovvenga per una indicazione del luogo dell'evento. Né il codice della navigazione, né il codice civile, né l'ordinamento dello stato civile si pronunciano al riguardo. Se il natante o l'aereo siano provvisti di una strumentazione per la individuazione della latitudine e della longitudine del luogo della nascita, ed il personale di bordo ne faccia uso, tale luogo sarà con certezza individuato ed indicato nel documento che, a norma del codice della navigazione, dovrà essere trasmesso all'autorità competente per la formazione dell'atto di nascita. Ove il natante o l'aereo non siano provvisti della strumentazione sopra detta, o questa non venga utilizzata, il luogo della nascita rimarrà ignoto, e nell'atto di nascita comparirà la scritta: "... in un luogo non determinato del Mare...", o: "... in un luogo non determinato sorvolando...". Similmente, se il dichiarante non sia in grado di dare indicazioni sul luogo dove la nascita è avvenuta, tale dato sarà omesso, salva una successiva integrazione, mediante rettifica, qualora esso si sia potuto precisare sulla base di nuovi attendibili elementi cognitivi.

L'art. 41 del D.P.R. 396/2000 dispone che "per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo o aereo è competente l'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave o dell'aeromobile". Tale principio generale deve essere applicato anche nella ipotesi in cui si tratti di soggetti stranieri e che non siano state osservate le disposizioni di cui all'art. 39 del citato decreto.



L'ufficiale dello stato civile, al fine della formazione dell'atto di nascita del figlio *nato vivo e successivamente morto*, senza che vi sia persona che intenda o possa fare la dichiarazione di nascita, deve ricorrere alla procedura di cui all'art. 32 del D.P.R. 396/2000, lasciando al tribunale l'onere di emettere il decreto di rettificazione in base al quale potrà essere formato l'atto di nascita. Successivamente (art. 37, secondo comma), sarà anche formato l'atto di morte, traendo i dati occorrenti da quello di nascita e dalle notizie date dal tribunale (art. 77, secondo comma).

5.2.1. Parto gemellare

L'evoluzione della scienza medica consente ormai, quando ricorrano pericoli per uno dei gemelli, di provocarne la nascita consentendo all'altro (o agli altri) di proseguire nella gestazione.

Quando dunque il parto plurimo avvenga in giorni diversi, tale circostanza va comunque riportata in ciascun atto di nascita, indicando anche l'ordine in cui le nascite sono seguite, come disposto dall'art. 29, comma 3 del D.P.R. 396/2000. L'unica anomalia del caso è infatti costituita dal fatto che gli atti di nascita dei due gemelli potranno non essere l'uno consecutivo all'altro.

Pertanto, qualora dall'attestazione di nascita risulta trattarsi di parto gemellare, l'ufficiale dello stato civile provvederà a redigere l'atto di nascita del primo nato utilizzando la formula n. 5 del *Formulario* opportunamente adeguata – stante la particolarità del caso –, indicando che trattasi di “bambino gemello con altro non ancora nato ed è il primo nato”. Su tale atto occorrerà poi effettuare – alla nascita del secondo nato, per completare la notizia mancante al momento della formazione dell'atto stesso – una annotazione del seguente tenore: “*l'atto del secondo gemello è riportato al numero ...*”. Tale integrazione rientra nell'ampia previsione dell'art. 98, comma 1 del D.P.R. 396/2000 in tema di correzione.



Per la redazione dell'atto di nascita del secondo gemello potrà farsi ricorso invece, semplicemente, alla formula n. 36, idonea a render nota la circostanza del parto gemellare e il numero dell'atto del primo nato.

Le direttive sopra indicate, opportunamente adattate, si applicano anche al caso di parti gemellari avvenuti a distanza di tempo in comuni diversi.

5.2.2. Diritto della madre e del padre di non essere nominati

L'art. 30, comma 1, del D.P.R. 396/2000 dispone che deve essere rispettata l'eventuale volontà della madre di non essere nominata all'atto della dichiarazione di nascita, mentre il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che l'attestazione di avvenuta nascita deve contenere le generalità della puerpera.

Al riguardo, si specifica che la volontà della madre di non essere nominata si evince, di fatto, dalla circostanza che la medesima non provvede ad effettuare il riconoscimento del minore con le modalità previste dalla legge. Considerato che la norma non prevede una dichiarazione espressa di detta volontà di non essere nominata da parte della puerpera, è irrilevante che questa sia riferita da terzi in qualunque forma.

Qualora si verifichi l'ipotesi che la puerpera non intenda essere nominata, le sue generalità non devono essere riportate in nessun atto dello stato civile, né estratto, né certificato e l'attestazione di nascita, conservata agli atti, non è accessibile da parte di nessuno.

Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – *Codice in materia di protezione dei dati personali*, il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi del diritto di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. 396/2000,



possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento. Inoltre, a mente dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni, l'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata.

Al fine di evitare la formazione di atti di nascita non rispondenti alla effettiva volontà dei genitori del minore, i quali talvolta non provvedono agli adempimenti previsti dalla legge per scarsa conoscenza della stessa oppure, per quanto riguarda la madre, a causa della situazione di difficoltà fisica contingente, si riterrebbe opportuno che gli stessi venissero sensibilizzati a rendere tempestivamente le necessarie dichiarazioni alla struttura sanitaria presso la quale l'evento si è verificato.

5.3. Cittadini italiani nati e residenti all'estero. Iscrizione all'AIRE previa trascrizione dell'atto di nascita

Per l'iscrizione dei cittadini italiani all'AIRE è necessaria la preventiva trascrizione dei loro atti di nascita formati all'estero nei registri dello stato civile. Tali atti devono essere trasmessi al comune, debitamente tradotti e legalizzati, dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio, che provvederà a farne richiesta o alle autorità locali o direttamente ai cittadini interessati. Ove l'autorità diplomatica o consolare non sia in grado di ottenere le copie degli atti formati all'estero, può rilasciare, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, la certificazione sostitutiva della documentazione non potuta acquisire, prevista dall'art. 20 del D.P.R. 396/2000, che verrà trascritta presso i comuni italiani.

A norma dell'art. 33 della legge 218/1995, lo *status* di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio stesso al momento della nascita, legge cui è demandato di regolare i presupposti del relativo accertamento. Ciò comporta che tale *status*, per il cittadino italiano che nasce all'estero in un paese di cui abbia anche la cittadinanza, dipende dagli atti e provvedimenti accertativi dello



Stato di nascita, la cui validità deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della *lex loci* (legge del luogo di formazione dell'atto), purché il diritto straniero li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che li caratterizzano nell'ordinamento italiano. Ciò, anche con riguardo alla circostanza che la formazione dell'atto possa essere avvenuta in modo tardivo (come peraltro ammesso anche nel nostro ordinamento dall'art. 31 del D.P.R. 396/2000) e la relativa dichiarazione sia stata rilasciata da un terzo.

5.4. Sentenze di disconoscimento e riconoscimento della filiazione (L. 218/1995)

La sentenza di disconoscimento della paternità non implica alcuna pronuncia sul rapporto di filiazione materna; d'altronde, per il nostro ordinamento, a differenza di altri, non vige il principio che l'aver una donna partorito un figlio ne determina la maternità, soprattutto con riguardo agli effetti giuridici che scaturirebbero da tale rapporto. Occorre, invece, per la giuridica costituzione di quest'ultimo, che esso formi oggetto di riconoscimento formale e solenne da parte della madre (art. 250 del codice civile) o di accertamento giudiziale (art. 269 del codice civile). Il solo atto di nascita, quindi, non può avere valore di titolo di stato della filiazione naturale nei confronti della madre.

Nel caso in cui la sentenza, o, più genericamente, il provvedimento di disconoscimento della paternità o di dichiarazione della paternità o maternità naturale siano stati pronunciati all'estero, da un'autorità giudiziaria straniera, occorrerà che la sentenza o il provvedimento siano stati riconosciuti in Italia dalla competente autorità, ai sensi degli artt. 64 e seguenti della legge 31 maggio 1995, n. 218, perché essi abbiano efficacia in questo ordinamento. Di tali sentenze o provvedimenti nel D.P.R. 396/2000 non si fa menzione fra quelli che debbono essere trascritti od annotati, ma, come è palese, sussiste la imprescindibile necessità giuridica che essi siano trascritti e poi annotati nell'atto di nascita del soggetto interessato.



Ma ciò avviene *solo* quando il disconoscimento sia pronunciato nei confronti di un cittadino italiano o quando da quella sentenza o provvedimento, per essere la filiazione naturale dichiarata nei riguardi di un cittadino o cittadina italiani, scaturisca l'acquisto da parte del nato di tale cittadinanza, *iure sanguinis* (art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91). Sarà allora necessario che sia acquisito dal competente ufficiale dello stato civile l'atto di nascita dell'interessato, e trascritto, e che in esso si faccia annotazione della sentenza o provvedimento da cui è derivato l'acquisto della cittadinanza.

Di più: è ulteriormente richiesto che sia emessa dal sindaco competente la dovuta attestazione dell'acquisto della cittadinanza, ai sensi dell'art. 16, comma 8, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, e che di essa si faccia trascrizione nei registri di cittadinanza ed annotazione nell'atto di nascita (*ibidem* e art. 24, lett. "b", nonché art. 49, lett. "i", del D.P.R. 396/2000).

5.5. Legittimazione per sentenza

Nel caso di un cittadino minorenni riconosciuto dal padre, di cui aveva assunto il cognome, e successivamente legittimato dalla sola madre per provvedimento del giudice, assumendone conseguentemente il cognome, l'ufficiale dello stato civile deve provvedere all'annotazione nell'atto di nascita del cambiamento del cognome avvenuto per effetto della sentenza legittimante.

Capitolo VI - Filiazione legittima e riconoscimento di filiazione naturale

Gli status di figlio riguardano la discendenza di un nato dai suoi genitori: questi possono essere uniti fra loro in matrimonio valido agli effetti civili (figlio



legittimo), o non esserlo (figlio naturale); in questo secondo caso il figlio può essere riconosciuto da uno o da entrambi i genitori (figlio naturale riconosciuto) o non esserlo (figlio naturale non riconosciuto, ossia figlio di genitori non conosciuti). Questi status possono dar luogo ad azioni di reclamo o di contestazione, quando, da parte del figlio, si intenda mutare, attraverso un procedimento giudiziario, lo stato attuale con un altro; in taluni casi l'azione, nei confronti del figlio, può essere proposta dal genitore. In altri casi ancora il mutamento è consentito per atto negoziale, non del figlio ma di uno o di entrambi i genitori. Non attiene propriamente all'ipotesi della filiazione l'adozione legittimante di un minore, mancando in questo caso la discendenza fisiologica dell'adottato dai genitori adottivi. Il mutamento della qualità di figlio naturale in quella di figlio legittimo può anche avvenire per l'intervenuto matrimonio dei genitori, o per provvedimento del giudice (legittimazione). Sino a che la normativa vigente in Italia non sia mutata, è sicuramente da escludere, perché in violazione dei principi fondamentali che reggono la materia, che una persona sia indicata negli atti dello stato civile come figlio naturale di un genitore che *non abbia*, con le solenni modalità tassativamente stabilite dall'art. 254 e con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 250, secondo, terzo e quinto comma del codice civile, espresso la sua chiara e manifesta volontà di riconoscimento.

6.1. Filiazione legittima

Ai sensi degli articoli 231 e seguenti del codice civile, è legittimo il figlio concepito durante il matrimonio e nato durante la sua vigenza, salve le eccezioni di cui al secondo comma dell'art. 232.

L'art. 231 del codice civile stabilisce, per l'aspetto della paternità del nato, il principio fondamentale secondo cui: "il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio". Tuttavia la presunzione di paternità non opera quando nell'atto di nascita il figlio venga dichiarato come naturale (v. punto 6.2).



E' da notare che la norma non dice: "si considera", ma pone come una realtà giuridica di cui si deve prendere atto, con l'uso del verbo "è", la qualità di padre di chi sia marito della donna che ha concepito e poi partorito il figlio. Si deve dir subito, però, che non si tratta di un principio assoluto, inoppugnabile e incontrovertibile, ma in verità di una presunzione, neppure *iuris et de iure*, ma solo *iuris tantum*, che vale fino a che, in sede giudiziaria, sia dimostrata la insussistenza della paternità.

Della maternità ovviamente il codice non dice, stante che essa deriva dallo stesso fatto fisiologico del concepimento e del susseguente parto da parte della moglie, avvenuti durante il matrimonio e risultanti dai registri dello stato civile, senza necessità di altre dichiarazioni o manifestazioni di volontà.

La qualità di padre e di madre legittimi risente comunque delle vicende del matrimonio, specie se questo sia stato dichiarato nullo, ma il legislatore sovviene per la tutela della buona fede dei coniugi stabilendo che in questo caso il matrimonio produce gli effetti del matrimonio valido sino al momento della sentenza di nullità, nei confronti degli stessi coniugi e dei figli (c.d. matrimonio putativo: artt. 128 e seguenti del codice civile).

Per il *favor legitimitatis* che ha guidato il legislatore in questa materia, analogamente al *favor matrimonii* che lo ha ispirato in quella matrimoniale, perché si possa ritenere che il concepimento sia avvenuto durante il matrimonio, in certi particolari casi il codice estende la efficacia della presunzione di cui s'è detto, ponendone alcune altre, legate alla fisiologia femminile in relazione al parto.

Si presume, così, concepito durante il matrimonio il figlio che sia nato decorso il termine di centottanta giorni (circa sei mesi, considerando come normale una gestazione di nove) dalla celebrazione del matrimonio.



Pure si presume concepito durante il matrimonio il figlio che sia nato quando non siano ancora decorsi trecento giorni (circa dieci mesi) - cioè che sia nato quando ancora non sia spirato il trecentesimo giorno - dalla data dell'annullamento, dello scioglimento, della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè dalla data di pubblicazione delle relative sentenze, quando siano poi passate in cosa giudicata.

Correlativamente, la presunzione non opera quando siano ormai decorsi trecento giorni dalla data della sentenza di separazione giudiziale dei coniugi, o dalla omologazione della separazione consensuale, o dalla data in cui i coniugi, comparsi dinanzi al giudice, furono da lui autorizzati a vivere separati durante il corso di uno di tutti i giudizi sopra indicati (art. 232).

Ancora per il detto *favor legitimitatis*, il figlio nato prima che siano decorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato (non: si presume) legittimo, cioè assume e mantiene la qualità di legittimo, nonostante la insussistenza dei requisiti di legge, se uno dei coniugi o il figlio stesso non propongano con esito positivo l'azione di disconoscimento della paternità. Per la perdita della qualità di figlio legittimo, in questo caso, occorre dunque che si verifichi la condizione positiva e risolutiva della proposizione dell'azione di disconoscimento che, stante le premesse, non potrà non avere esito vittorioso (art. 233).

Per il correlativo caso, pure nell'ambito del *favor legitimitatis*, della nascita del figlio dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento, dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ciascuno dei coniugi ed i loro eredi possono provare, nel corso di un giudizio appositamente instaurato, che egli è stato concepito durante il matrimonio (art. 234, primo comma).

Analogamente, ciascuno dei coniugi ed i loro eredi possono provare in



giudizio che il figlio è stato concepito durante la convivenza quando egli sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia della separazione giudiziale o dalla omologazione di quella consensuale o dalla data in cui i coniugi, comparsi dinanzi al giudice, furono da lui autorizzati a vivere separatamente, in uno dei giudizi sopra menzionati (art. 234, secondo comma).

Sono, altresì, da ricordare le azioni di reclamo dello stato di figlio legittimo (art. 234, u. co.), di contestazione dello stato di figlio legittimo (art. 248), di disconoscimento della paternità (art. 235).

6.2. Riconoscimento di filiazione naturale (art. 42 del D.P.R. 396/2000)

L'art. 254 del codice civile stabilisce che il riconoscimento di figlio naturale può essere effettuato o nell'atto di nascita, o, successivamente alla nascita, dinanzi all'ufficiale dello stato civile, o in un atto pubblico, o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. Non è richiesto l'uso di formule sacramentali, purché sia inequivocabile la volontà del riconoscimento.

La designazione di "figlio" da parte del testatore nel testamento olografo conferma la volontà dello stesso di riconoscere quale figlio naturale l'interessato. La domanda di legittimazione o la dichiarazione della volontà di legittimare importa riconoscimento, presupponendolo, per necessità logica, come antecedente.

La donna coniugata può riconoscere come figlio naturale anche un figlio nato in costanza di matrimonio, ma dall'unione con un uomo diverso dal marito. Con sentenza n. 11073 del 10 ottobre 1992, la Corte di Cassazione ha affermato che la procreazione da una donna coniugata non è un elemento sufficiente per la presunzione di paternità ex art. 231 del codice civile, ma è indispensabile che vi sia anche un atto di nascita che dichiari quel figlio come legittimo. Lo status di figlio legittimo si acquisisce con la formazione dell'atto di nascita nel quale viene dichiarato tale: se, viceversa, il minore viene



denunciato come naturale, quello diventa il suo status anche se la madre è coniugata. Il figlio dichiarato come tale da genitori uniti in matrimonio non può invece essere riconosciuto come naturale ed eventuali errori nella dichiarazione di nascita dovranno essere corretti con la procedura giudiziaria della rettificazione (art. 95 D.P.R. 396/2000). Solo in caso di contestazione, deve invece essere posta in essere un'azione di stato, come quella di reclamo della legittimità.

Non è ammissibile il riconoscimento del figlio naturale nascituro da parte del padre prima del riconoscimento da parte della madre e senza il consenso di questa, ai sensi dell'art. 258 del codice civile. Al riguardo, si specifica tuttavia che il consenso prestato dalla gestante al riconoscimento del nascituro da parte del padre si configura quale partecipazione al riconoscimento medesimo.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che l'abbia già effettuato. Così si esprime l'art. 250, comma 3, del codice civile.

Dal tenore della disposizione discende che il consenso deve sussistere al momento del riconoscimento e può essere contestuale al riconoscimento o precedente allo stesso. E' un elemento della fattispecie, senza il quale il procedimento non può essere nemmeno avviato. Ove mancasse, vi supplisce la decisione del tribunale per i minorenni ai sensi del combinato disposto dell'art. 250, comma 4 e dell'art. 45, primo comma del D.P.R. 396/2000.

Nell'interesse del minore, tuttavia, la prassi ha introdotto una specie di sanatoria al riconoscimento fatto senza il consenso dell'altro genitore, quando tale consenso intervenga, anziché antecedentemente o contestualmente, in momento successivo al riconoscimento stesso.

Inoltre, se successivamente ad una iniziale opposizione, il genitore che ha



riconosciuto per primo il figlio si è ricreduto ed è disposto ad esprimere il proprio consenso, si ritiene che l'atto di riconoscimento possa essere ricevuto, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che sia stata avviata la procedura presso il tribunale per i minorenni al fine di ottenere un provvedimento che tenga luogo del mancato consenso.

L'attribuzione del cognome nel caso di riconoscimento non contestuale del figlio da parte dei genitori deve avvenire secondo le indicazioni dell'art. 262 del codice civile. In particolare, se al momento del riconoscimento il figlio è minorenne, la decisione in merito al cognome tocca esclusivamente al tribunale per i minorenni al quale si rivolgeranno i genitori con specifica richiesta. Se, invece, al momento del riconoscimento il figlio sia già maggiorenne, è lui che decide in merito alle possibilità previste dal codice civile, con dichiarazione contestuale all'atto del riconoscimento (formula n. 109 del D.M. 5/4/2002) o con dichiarazione successiva resa all'ufficiale dello stato civile (formula n. 114-sexies del D.M. 5/4/2002).

Non compete all'ufficiale di stato civile entrare nel merito dello *status* del neonato ed esprimere valutazioni contrastanti con quanto risulta nella documentazione presentata. Così, nel caso di un cittadino italiano che si dichiari padre del bimbo nato all'estero e chieda di procedere al suo riconoscimento, in contrasto con una paternità indicata nelle certificazioni presentate, rilasciate dall'autorità straniera: se tale paternità sia reale o fittizia, pure in applicazione di normative straniere, non potrà essere deciso dall'ufficiale dello stato civile. Pertanto, l'ufficiale dello stato civile dovrà rifiutare di registrare la dichiarazione di riconoscimento, perché in contrasto con una paternità già risultante, lasciando all'interessato l'onere di impugnare tale rifiuto in tribunale, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 396/2000. Sarà l'autorità giudiziaria, decidendo sul ricorso dell'interessato, che valuterà la documentazione presentata, accertando eventualmente l'inefficacia per il nostro ordinamento della paternità indicata.



6.2.1. Straniero nato in Italia

In caso di un minore nato in Italia da genitori stranieri, di nazionalità diverse, l'ufficiale dello stato civile *non* è fra coloro chiamati a verificare il contenuto della legge straniera applicabile in base alla normativa italiana sul diritto internazionale privato di cui dalla legge 218/1995. Egli, pertanto, nel caso di persona nata in Italia, dovrà formare l'atto di nascita secondo le indicazioni date dal dichiarante (che fanno fede fino a prova contraria – ex art. 451, comma 2, del codice civile). In questa situazione, il nome (prenome e cognome) attribuito al nato al momento della formazione dell'atto di nascita sarà quello dato dal dichiarante o, in mancanza e per analogia, dall'ufficiale dello stato civile, seguendo le norme (di carattere procedurale) di cui all'art. 29, commi 4 e 5 del D.P.R. 396/2000. Anche con riguardo allo status del figlio (naturale o legittimo) l'ufficiale dello stato civile dovrà attenersi alle dichiarazioni degli istanti. Eventuali errori o difformità ai sensi della legge straniera applicabile, dovranno essere fatti valere, se relativi allo status, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Invece, relativamente al nome e al cognome del nato, se dopo la formazione dell'atto di nascita secondo le indicazioni del dichiarante questi risultassero non conformi all'ordinamento straniero di appartenenza, si potrà provvedere, ex art. 98, comma 1 del D.P.R. 396/2000, alla loro correzione sulla base di apposita attestazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui trattasi (circolare n. 66 del 29.11.2004).

Per il profilo della cittadinanza del nato stesso, se lo Stato di appartenenza dei genitori non ne ammette l'acquisto *jure sanguinis*, questi potranno presentare la documentata istanza di cui *supra*, paragrafo 4.3.

Sempre nel caso di bambino nato in Italia da genitori entrambi stranieri ed inizialmente riconosciuto dalla sola madre, successivamente riconosciuto



anche dal padre *nello Stato estero* di cui è cittadino, ai fini dell'annotazione di tale ultimo riconoscimento a margine dell'atto di nascita esistente in Italia, sarà sufficiente – visto il dettato dell'art. 35 della legge 218/1995 – che venga presentata apposita istanza da parte di uno dei genitori, con allegata documentazione rilasciata dal predetto Stato dalla quale risulti il riconoscimento già avvenuto ed il cognome spettante al minore a seguito di ciò. Diverso sarebbe il caso in cui il padre intendesse procedere a riconoscimento *di fronte ad ufficiale di stato civile italiano*, nel quale invece dovrebbe essere verificata l'insussistenza di situazioni di contrarietà all'ordine pubblico. Si precisa infatti che tutta la legge n. 218 del 1995 e, quindi, anche l'art. 35, hanno per presupposto alla loro applicazione che vi sia un elemento di *estraneità* nel rapporto di cui si tratta. Occorre, cioè, in tema di riconoscimento di filiazione naturale, che il figlio da riconoscere (o il genitore che intende riconoscerlo) sia di nazionalità diversa da quella italiana perché si possa dire che, *"le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita..."*. Se il figlio che il genitore italiano intende riconoscere è pur'esso di nazionalità italiana, la legge n. 218 manca di ogni ragione di applicazione ed il rapporto è semplicemente regolato dalle norme del codice civile (art. 250 e seguenti).

6.2.2. Riconoscimento, successivo alla nascita, del figlio straniero da parte di cittadino italiano

Il riconoscimento effettuato da un *cittadino italiano* presso un consolato straniero *in Italia* di un figlio naturale è nullo perché reso, *su territorio italiano* dinanzi ad una autorità appartenente a paese estero, anziché dinanzi alla competente autorità italiana, ai sensi dell'art. 254 del codice civile; quindi con violazione piena della sovranità della Repubblica italiana su quel territorio.

Diversa ipotesi (nella quale, invece, il riconoscimento è valido) è quella in



cui questo è stato effettuato da un italiano, in paese straniero, presso l'autorità locale.

Il riconoscimento da parte del padre, cittadino italiano, comporta l'acquisto automatico della cittadinanza italiana da parte del figlio minore originariamente straniero, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante *Nuove norme sulla cittadinanza*. Pertanto, il sindaco potrà emettere l'attestazione di cui all'art. 16, comma 8, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (*Regolamento di esecuzione* della citata L. 91/1992). Circa il cognome, è da richiamarsi la prescrizione di cui all'ultimo comma dell'art. 262 del codice civile, secondo cui nel caso di riconoscimento paterno successivo a quello materno la decisione spetta al tribunale per i minorenni. La trasmissione degli atti di nascita e di riconoscimento al tribunale è fatta dall'ufficiale di stato civile procedente, vertendosi in materia che assume rilevanza dal punto di vista dell'ordine pubblico. Nulla vieta che possa essere eseguita dai genitori stessi.

Il cittadino italiano può riconoscere come figlio naturale lo straniero maggiorenne, senza trasmettergli ovviamente la cittadinanza italiana. L'assenso del figlio, ai sensi dell'art. 250, secondo comma del codice civile, può essere contenuto nello stesso atto di riconoscimento o in un atto separato (formato dall'ufficiale dello stato civile, dall'autorità diplomatica o consolare, da un notaio). Se il figlio riconosciuto è nato all'estero, il suo atto di nascita deve essere trascritto in Italia e su di esso deve essere annotato il riconoscimento.

Se il riconoscimento del figlio originariamente straniero da parte di padre italiano avviene dopo il matrimonio dei genitori, il documento che deve essere presentato dagli interessati (non potendosi procedere all'acquisizione d'ufficio prevista dall'art. 42, comma 1 del D.P.R. 396/2000 perché tale atto non si trova presso la pubblica amministrazione italiana), è la copia integrale dell'atto di nascita del bambino nato all'estero debitamente tradotta e legalizzata ai sensi dell'art. 21, comma 3. Non occorre invece la copia degli atti di nascita



dei genitori allo scopo di verificare l'eventuale rapporto di parentela rilevante ai fini di stabilire la incestuosità della creatura, dal momento che i genitori hanno contratto successivamente matrimonio tra loro. Appare evidente che necessita il consenso della madre, da esprimersi precedentemente o contemporaneamente al riconoscimento paterno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 250, 3 comma, del codice civile e 45, primo comma del D.P.R. 396/2000. Ai sensi dell'art. 35 della legge n. 218/1995, infatti, la forma del riconoscimento e la capacità del genitore a rendere il riconoscimento stesso sono regolate dalla legge nazionale di colui che lo effettua: nel caso di specie, pertanto, dalla legge italiana. Per effetto del riconoscimento, si avrà l'automatica legittimazione del figlio nato originariamente fuori del matrimonio. Il figlio così legittimato per susseguente matrimonio acquisirà tutti i diritti dei figli legittimi dal giorno del riconoscimento, ai sensi dell'art. 283 del codice civile.

In ordine alla cittadinanza, verrà emessa attestazione del sindaco per l'acquisto *jure sanguinis* derivante dal riconoscimento paterno, ai sensi dell'art. 2 della legge 91/1992 e dell'art. 16, comma 8, del D.P.R. 572/1993.

6.2.3. Principi applicabili al riconoscimento effettuato all'estero

L'atto di nascita di un minore, nato all'estero fuori del matrimonio, deve essere trascritto, riportando l'indicazione dei genitori del bambino, senza alcuna precisazione, se assente dall'atto, in merito alla circostanza se vi sia stato o no riconoscimento e circa le eventuali modalità di questo.

Che il bambino porti il cognome della madre, secondo la legislazione del paese in cui è nato, può non contrastare con l'ordine pubblico italiano, tanto è vero che anche il nostro ordinamento ammette che il figlio porti il cognome della madre quando sia stato riconosciuto solo da costei.

Quanto al riconoscimento del figlio, l'art. 258 del codice civile dispone che



il relativo atto proveniente da uno dei genitori non può contenere elementi che si riferiscano all'altro genitore che non ha prestato il suo consenso, per atto pubblico, ad essere nominato nell'atto medesimo, ma non sanziona di nullità l'atto, semplicemente stabilendo che le relative indicazioni "sono senza effetto". Tale atto di riconoscimento, se manifestato fuori della dichiarazione di nascita, deve essere dunque annotato (non trascritto: artt. 28, comma 2, e 49, lett. "k", del D.P.R. 396/2000) nell'atto di nascita, una volta che questo sia stato trascritto, *omettendo allo stato la parte relativa alla nominatio dell'altro genitore*. Il riconoscimento da parte di questo, successivo a quello del primo genitore, é pienamente ammissibile, se effettuato previo consenso del genitore che ha riconosciuto per primo (art. 250 del codice civile). Anch'esso deve essere annotato nell'atto di nascita.

Ove l'atto di riconoscimento *viziato* fosse contenuto, invece, nella dichiarazione di nascita, questa dovrebbe comunque essere trascritta, costituendo principio giuricamente inderogabile che dai registri dello stato civile debba risultare la nascita (all'estero) di un cittadino o di una persona in Italia, ma, anche qui, dalla trascrizione dovrebbe essere espunta ogni indicazione dell'altro genitore. Si avrebbe dunque – ove ne ricorrano i presupposti – un caso di trascrizione anomala, *parziale oltre che per riassunto*, di un atto di nascita formato all'estero, sul quale deve essere annotato il rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile, in sede separata ed autonoma (art. 7 del D.P.R. 396/2000), alla richiesta di trascrizione della parte di esso che contrasta con l'ordine pubblico italiano. L'annotazione non deve evidentemente contenere alcuna specificazione degli elementi di cui si rifiuta la trascrizione.

Dovrebbe, invece, essere rifiutata la trascrizione di un atto di nascita formato all'estero, nella sua interezza, quando in questo del figlio risultasse la sola maternità (italiana), indicata in violazione dell'art. 258 del codice civile, non potendosi ritenere, in assenza di un formale atto di riconoscimento, che il



nato sia cittadino italiano.

L'ufficiale dello stato civile che ricevesse indebitamente i dati relativi all'altro genitore sarebbe sanzionato a norma del terzo comma del citato art. 258. Egli dovrà pertanto rifiutare l'adempimento motivando le ragioni del rifiuto, che potrà essere reclamato dall'interessato ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 396/2000.

Tuttavia, nel caso in cui l'atto di nascita formato in uno Stato in cui non è contemplato il riconoscimento materno contenga l'annotazione del riconoscimento paterno effettuato con il consenso della madre, tale consenso può produrre nell'ordinamento italiano gli effetti propri di un riconoscimento formalmente effettuato.

L'art. 35 della legge 31 maggio 1995, n. 218 stabilisce che le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale dello stesso al momento della nascita, o, se più favorevole, dalla legge nazionale di chi intende effettuare il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene, e che la capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale. E' pur vero che, nel caso in cui la legge dello Stato estero in cui si è verificato l'evento non richieda il previo consenso del genitore che abbia riconosciuto per primo il nato, questa è sicuramente più favorevole al riconoscimento di quella italiana. Ma l'art. 16 della stessa legge n. 218 esclude l'applicazione della legge straniera quando "i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico" e l'art. 18 del D.P.R. 396/2000 esclude la trascrivibilità quando l'atto da trascrivere sia contrario all'ordine pubblico. Ora, è principio unanimemente accolto da dottrina e giurisprudenza che l'art. 250, comma 3 del codice civile (laddove sancisce che "il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento") è norma imperativa e cogente ed è posta a tutela dell'ordine pubblico (si ricordi, fra



l'altro, che il genitore che per primo ha riconosciuto il nato è l'unico a conoscere con certezza se il riconoscimento dell'altro genitore sia veritiero).

Il consenso ad essere nominato, espresso da uno dei genitori in un atto pubblico (art. 29, secondo comma, del D.P.R. 396/2000) successivamente al riconoscimento effettuato dall'altro, che l'abbia nominato nello stesso atto di riconoscimento, sanerebbe tuttavia la fattispecie: in tal modo, infatti, l'atto di nascita, formato all'estero, recante il riconoscimento di uno solo dei genitori con la menzione dell'altro, verrebbe a sanarsi per effetto del consenso da quest'ultimo reso a posteriori. Il figlio verrà così considerato dichiarato alla nascita da entrambi i genitori contestualmente, posto che nel relativo atto questi sono riportati entrambi.

Ovviamente, il consenso espresso successivamente al primo riconoscimento implica la volontà di riconoscimento anche da parte dell'altro genitore.

Capitolo VII – Adozione

L'art. 41, secondo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218, rinvia alle disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione solo quando si tratti di adottati minori di età, lasciando ferma l'applicabilità degli artt. 64, 65 e 66 in via generale a tutti i restanti casi di riconoscimento dei provvedimenti stranieri in detta materia.

L'art. 38 della legge citata n. 218 stabilisce che "i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune...". L'art. 39: "i rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti... sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti...". L'art. 40: "i giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché: a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani...".



Non v'è dubbio, pertanto, che il provvedimento di adozione pronunciato all'estero debba essere riconosciuto in Italia, dovendo qui svolgere i suoi effetti nell'ordinamento dello Stato, con il conseguente obbligo della sua trascrizione nei registri dello stato civile italiani (art. 28, comma 2, lett. "g", del D.P.R. 396/2000), assieme all'atto di nascita dell'adottato ed agli altri atti dello stato civile che lo riguardano. Nell'atto di nascita si dovranno annotare il provvedimento di adozione ed il suo riconoscimento.

I provvedimenti finali che possono essere assunti dal tribunale per i minorenni in materia di adozione internazionale, sono, come è noto, quello di dichiarare l'efficacia nel nostro ordinamento di un provvedimento reso da un'autorità straniera equiparabile all'adozione di un minore cittadino di quello Stato da parte di cittadini italiani e di ordinarne la trascrizione, o quello di disporre direttamente l'adozione (art. 35 della legge 184/1983 e successive modifiche e integrazioni), entrambi con sentenza, o di rigetto delle relative istanze, pure con sentenza.

7.1. Trascrizione dei provvedimenti di adozione

La sentenza del tribunale italiano che pronuncia l'adozione deve essere trascritta nel comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ai sensi dell'art. 28, 2° comma, lett. "g" del D.P.R. 396/2000, e annotata nell'atto di nascita (art. 49, lett. "a"). Se il minore è nato all'estero e non risulta ancora trascritto l'atto di nascita in un comune italiano, la sentenza dovrà essere trascritta nel comune di residenza del medesimo.

L'adozione legittimante non può essere revocata (Corte Costituzionale, Sentenza n. 344 del 20 luglio 1992), perché, una volta pronunciata, il minore adottato acquista lo stato di figlio legittimo (artt. 35 e 27 della legge, come successivamente modificata) e sarebbe del tutto aberrante che un figlio



legittimo possa perdere, per qualsiasi ragione, il proprio stato. Della revoca di una tale adozione, ovviamente, la legge non parla: la revocabilità è prevista soltanto riguardo all'adozione in casi particolari (art. 51 della legge) e all'adozione di persone maggiorenni (artt. 305 e seguenti del codice civile).

Se il tribunale per i minorenni fosse di opinione contraria e l'ufficiale dello stato civile ricevesse un decreto di revoca dell'adozione, egli dovrà tuttavia trascriverlo (art. 28, secondo comma, lett. "g" del D.P.R. 396/2000) nei registri di nascita e annotarlo (art. 49, lett. "a") nell'atto di nascita.

Non vi sarà comunque perdita della cittadinanza italiana, perché questa è prevista dalla legge 91/1992 soltanto nei casi di cui agli artt. 11 e 12 ed in quelli, è da ritenere, di revoca del decreto di concessione o di dichiarazione di nullità dello stesso decreto. Trattasi di norme di stretta interpretazione perché riguardano lo *status* di una persona.

Il provvedimento del giudice con il quale si dispone l'adozione di una persona straniera maggiorenne da parte di un cittadino italiano vale a costituire un rapporto che ha efficacia sostanziale ad ogni fine consentito dalla legge, in questo ordinamento: conseguentemente tale provvedimento deve essere trascritto nei registri di nascita (art. 28, comma 2 lett. "g" del D.P.R. 396/2000) ed annotato nell'atto di nascita (art. 49, lett. "a") che, a sua volta, deve essere trascritto (art. 28, comma 2, lett. "b"). Resta fermo il punto che fra gli effetti della pronuncia di adozione non vi è quello dell'acquisto della cittadinanza italiana. E' pure da ritenere che l'art. 299 del codice civile non possa applicarsi all'adottato sin tanto che questi non abbia acquistato la cittadinanza italiana a norma della legge n. 91/1992 (artt. 5 e 9, comma 1, lett. "e" e "f"), fatta salva ogni eventuale diversa statuizione del giudice nella sentenza.

Nel caso di adozione di un cittadino italiano maggiore di età pronunciata all'estero, si deve applicare il primo comma dell'art. 41 della legge n.



218/1995. Il passaggio in giudicato del provvedimento, se questo fu di natura giurisdizionale è attestato dal consolato italiano competente, sulla base, evidentemente, delle disposizioni vigenti nello Stato in cui esso fu pronunciato. Mancando l'assenso dei genitori dell'adottando, ritenuto "necessario" dall'art. 297 del codice civile, occorre che esso sia prestato (dinanzi all'autorità consolare o all'ufficiale dello stato civile) prima che il provvedimento di adozione sia trascritto. Il cognome dell'adottato, una volta trascritto il provvedimento, dovrà essere attribuito a norma dell'art. 299 del codice civile.

Se si tratta di un minore straniero, il provvedimento di adozione pronunciato all'estero non può essere trascritto senza il preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente tribunale per i minorenni, ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 35 della legge 184/1983.

Infatti, anche se le sentenze straniere devono essere oggetto di riconoscimento diretto ai sensi della legge 218/1995, l'art. 41, comma 2, di quest'ultima legge stabilisce che "restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione di minori", facendo pertanto prevalere i requisiti di cui alla legge 184/1983 in quanto legge speciale, alla quale si deve fare riferimento per le adozioni dei minori.

Se l'adottato è, nel frattempo, divenuto maggiorenne, il tribunale per i minorenni non ha più alcuna competenza in merito, né vale la riserva dell'art. 41, comma 2 citato, in quanto il minore non è più tale. Pertanto, sarà l'ufficiale di stato civile che dovrà valutare se sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento straniero, ai sensi degli artt. 64, 65 e 66 della stessa legge 218/1995 e, in caso di riscontro positivo, procedere alla trascrizione dello stesso ed ai successivi adempimenti.

In materia di acquisto automatico della cittadinanza italiana a favore di minori stranieri, la Circolare del Ministro dell'interno K. 60.1 del 5 gennaio 2007 ha preso in esame la situazione del procedimento di adozione instaurato



nei confronti di uno straniero minorenni che si conclude quando ormai l'interessato ha raggiunto la maggiore età. “Anche se la sentenza di adozione è una pronuncia costitutiva non retroattiva, essa riguarda – si legge nella cennata circolare – un soggetto di cui viene disposta l'adozione sulla base della situazione esistente al momento della domanda, ossia quella di adottato minorenni”. Pertanto, “la sentenza di adozione di un minore straniero, anche se produce i suoi effetti nei confronti di un soggetto divenuto nel corso del giudizio maggiorenne, deve essere considerata sentenza di adozione di minorenni, con la conseguente riconducibilità alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 91/92, relative all'acquisto automatico della cittadinanza italiana da parte del minore straniero adottato”. Diversamente, gli “verrebbe negato un beneficio legato alla sua minore età, per circostanze a lui non imputabili”.

In caso di adozione legittimante di minore straniero perfezionata all'estero (artt. 34 e 35 legge 184/83), l'acquisto automatico della cittadinanza italiana decorre dal giorno successivo alla data del provvedimento straniero, ossia alla data della pubblicazione o deposito in cancelleria. La definitività (passaggio in giudicato) del provvedimento straniero, sopravvenuta alla inutile decorrenza dei termini per l'impugnazione, non altera il principio che la data della sentenza è quella della sua pubblicazione.

Nei casi di adozione legittimante, al minore adottato spetterà il cognome paterno, anche nel caso di padre straniero, indipendentemente dal fatto che la cittadinanza italiana sia derivata al figlio dalla madre. Qualora il cognome indicato nell'atto di nascita non corrispondesse a quello spettante al neo cittadino secondo la normativa italiana, si dovrà operare la correzione ai sensi dell'art. 98, comma 2 del D.P.R. 396/2000, annotandola nell'atto medesimo.

Quando vi sia un provvedimento del tribunale per i minorenni, che dichiari adottato un minore straniero o dichiari efficace in Italia un'adozione straniera e



che pronunci anche sul prenome dato al minore, l'ufficiale dello stato civile non potrà che dare seguito al detto provvedimento, emesso in sede giurisdizionale, e trascriverlo ed annotarlo sull'atto di nascita, così come è scritto. Se, invece, il tribunale per i minorenni nulla dica circa il prenome del minore, questi conserverà il suo proprio, anche se straniero: spetterà eventualmente ai genitori adottivi chiedere il cambiamento, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 396/2000, tanto più opportuno quando il prenome riveli, così come spesso accade, l'origine straniera del minore e possa indurre sospetto sul rapporto di filiazione adottiva.

Nel caso di adozione di una persona maggiorenne straniera, residente all'estero, da parte di coniugi italiani, a seguito di un provvedimento della competente autorità del paese d'origine dell'adottato, l'art. 41 della legge 31 maggio 1995, n. 218, rinvia, per il riconoscimento in Italia di tale provvedimento, agli artt. 64, 65 e 66 della legge medesima. Questi articoli, come è noto, ammettono il riconoscimento e, così, la trascrizione dell'atto (sentenza e ogni altro tipo di provvedimento amministrativo o giudiziario che produca effetti nell'ordinamento dello Stato straniero), "senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento", quando sussistano i requisiti elencati in detti articoli. L'autorità cui è demandato l'esame circa la sussistenza dei requisiti, nei casi di cui trattasi, è l'ufficiale dello stato civile cui è richiesta la trascrizione. In caso di contestazione si dovrà ricorrere ai rimedi di cui all'art. 67 della legge.

Nella ipotesi di riconoscimento di sentenza straniera di adozione legittimante di persona maggiorenne, trattandosi di istituto sconosciuto al nostro ordinamento ed in contrasto con le norme che disciplinano la legittimazione (i cui effetti possono verificarsi solamente per l'adozione di persona minorenni), il riconoscimento di detta sentenza non può avvenire ai sensi degli artt. 64 e seguenti della legge 218/95 e potrà eventualmente essere richiesto dall'interessato alla competente corte di appello (art. 67 della



citata legge).

7.2. Trascrizione dell'atto di nascita dell'adottato

La trascrizione dell'atto di nascita del minore straniero adottato deve essere effettuata riportando fedelmente le generalità e i dati contenuti nell'atto formato dall'ufficiale dello stato civile del paese di origine, in applicazione di quanto disposto dall'Autorità giudiziaria del paese in questione nella sentenza di adozione.

Al riguardo, è infatti opportuno sottolineare che in molti paesi, al fine di sancire l'assoluta equiparazione del figlio adottato a quello nato per via naturale e di evitare che possano essere fornite informazioni sull'identità dei genitori biologici o che consentano a questi ultimi di rintracciare il figlio, la legge nazionale prevede che la sentenza di adozione disponga anche la sostituzione dell'atto di nascita originario (il quale, da quel momento, rimane a disposizione della sola Autorità giudiziaria e non riveste più alcun valore giuridico) con un nuovo atto contenente le nuove generalità del minore indicate nella sentenza medesima, nonché le generalità dei genitori adottivi in luogo di quelli naturali.

Il nuovo atto di nascita, formato dalle autorità straniere in conformità alle proprie disposizioni, diventa, pertanto, l'unico atto di nascita trascrivibile, salva diversa disposizione del tribunale per i minorenni. In effetti, l'originario atto di nascita dell'adottato viene trasmesso al tribunale per i minorenni italiano al solo fine di garantire la identità fra il nato e l'adottato. L'ufficiale dello stato civile italiano, pertanto, dovrà trascrivere l'atto pervenuto verificandone la conformità a quanto disposto con la sentenza di adozione.

Nell'ipotesi in cui i dati riportati nell'atto siano palesemente falsi o in contrasto con quelli indicati nella sentenza straniera di adozione, e tale contrasto non sia stato rilevato dal tribunale per i minorenni nel provvedimento con cui è stata dichiarata l'efficacia in Italia del provvedimento straniero, l'atto



in questione non potrà essere trascritto, ma dovrà farsi luogo alla procedura giudiziale per la formazione dell'atto di nascita dall'adottato ai sensi degli artt. 95 e 100 del D.P.R. 396/2000.

A norma dell'art. 28, comma 2 dello stesso decreto, i provvedimenti in materia di adozione debbono essere trascritti nei registri delle nascite, e, a norma degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 8, dovranno pure essere trascritti nell'archivio informatico del Comune di residenza una volta costituito. È d'obbligo altresì la menzione dei principi generali enunciati nella Circolare n. 27 del 26 novembre 2002.

In caso di adozione legittimante l'ufficiale dello stato civile non potrà mai rilasciare la copia integrale dell'atto di nascita dell'interessato, salva l'ipotesi in cui la richiesta provenga da altro ufficiale dello stato civile per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali (art. 28, comma 3 della legge 184/1983). Le eccezioni previste nei commi 3, 4 e 5 del citato art. 28 contemplano un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Il comma 7, che nega l'accesso alle informazioni alla madre e (va aggiunto) al padre che non abbiano riconosciuto il figlio alla nascita, è stato così sostituito dall'art. 177, comma 2, del D.lgt. 30 giugno 2003, n. 196.

7.3. Adozione in casi particolari

Al minore adottato in casi particolari (straniero o italiano) si applica, quanto al cognome, l'art. 299 del codice civile, salvo diversa statuizione del tribunale.

7.4. Annotazione dell'adozione nell'atto di nascita

L'evento dell'adozione, sia nel caso di adozione in casi particolari, sia in quello di adozione di persone maggiorenni, modifica lo *status* della persona, per cui la relativa annotazione nell'atto di nascita non si limita a modificare o



integrare il testo dell'atto (art. 106 del D.P.R. 396/2000), ma determina un mutamento nella sostanza di esso, in relazione alla condizione del suo intestatario nell'ambito dello stato civile. Di tale annotazione, quindi, deve farsi menzione nella compilazione dell'estratto per riassunto. L'adozione legittimante, invece, deve essere tenuta segreta, sino a che ciò sia possibile, ai sensi dell'art. 28 della legge sull'adozione.

Capitolo VIII - Cognome e nome

Al cittadino italiano, figlio legittimo o naturale riconosciuto dal padre (quando, in questo caso, ricorrano le particolari ipotesi di cui all'art. 262 del codice civile) deve essere attribuito l'intero cognome di questi, anche se composto da più elementi ed anche se il padre è straniero e la cittadinanza deriva al minore dalla madre, come indicato con la circolare n. 27 del 21 maggio 2004.

Nel caso di adozione con effetti legittimanti, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome (art. 27, legge 184/1983). L'acquisto dello stato di figlio legittimo comporta quindi l'assunzione del cognome del padre.

Anche nel caso di legittimazione successiva al riconoscimento, il figlio assume solamente il cognome del padre, come previsto dall'art. 33, primo comma del D.P.R. 396/2000.

Il tribunale per i minorenni, nel rendere efficace il provvedimento di adozione pronunciato all'estero, dispone che gli effetti dell'adozione si producono interamente anche per l'ordinamento italiano: di conseguenza, nel caso di adozione legittimante, l'adottato assume e trasmette il cognome dell'adottante. Se il tribunale per i minorenni non detta alcuna disposizione in merito al nome dell'interessato, con particolare riferimento al patronimico, si dovrà attivare la procedura di cambiamento del nome con istanza rivolta alla



competente prefettura, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 396/2000, come indicato nella circolare Miacel n. 9 dell'11 luglio 2001.

Qualora venga presentato un provvedimento giurisdizionale emesso in uno Stato estero, divenuto definitivo, con cui viene deciso il cambiamento di cognome o nome di un cittadino italiano, lo stesso potrà essere riconosciuto efficace, a norma degli artt. 64 e seguenti della legge 31 maggio 1995, n. 218 e, pertanto trascritto, annotato e comunicato in anagrafe per i necessari aggiornamenti.

In caso di trascrizione o di rilascio di un estratto per copia integrale tutto ciò che è riportato nell'atto di nascita – a meno che non sia stata presentata la dichiarazione di cui all'art. 36 del citato D.P.R. 396/2000 (che però riguarda solo il nome dei nati prima del 30 marzo 2001) – deve essere indicato. Per quanto attiene in particolare al nome, una circolare a suo tempo emanata dal Ministero della giustizia disponeva che nei documenti e nelle certificazioni fosse indicato solo il primo nome di quelli a suo tempo attribuiti. La circolare n. 2/2001 del Ministero dell'interno, sempre riguardo al nome e con riferimento al predetto art. 36, conferma che, ove non sia stata presentata la dichiarazione dallo stesso articolo prevista, l'indicazione del nome nei certificati, negli estratti e nei documenti deve rimanere quella cristallizzata nel tempo.

8.1. Attribuzione del nome (artt. 34 e 35 del D.P.R. 396/2000)

L'art. 34, secondo comma, del D.P.R. 396/2000 stabilisce che i nomi stranieri imposti a bambini cittadini italiani devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, ammettendo l'estensione ad alcune lettere (J, K, X, Y, W) e l'utilizzo, ove possibile, dei segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome.

Ove il nome attribuito all'estero ad un nato cittadino italiano sia composto da più di tre elementi, in contrasto con la prescrizione dell'art. 35 del D.P.R. 396/2000, l'ufficiale di stato civile, dopo la trascrizione, farà segnalazione al



procuratore della Repubblica affinché valuti se promuovere la rettificazione presso il competente tribunale.

Nell'ipotesi di trascrizione di un atto di nascita formato all'estero dal quale risulta attribuito al figlio, cittadino italiano, lo stesso nome del padre vivente in violazione dell'art. 34, comma 1 del D.P.R. 396/2000, l'atto di nascita deve essere trascritto così come ricevuto, e di tale circostanza deve essere informato successivamente il procuratore della Repubblica per l'eventuale rettifica.

L'ufficiale di stato civile è tenuto a formalizzare l'atto di nascita, così come richiesto, anche nel caso in cui il dichiarante insista nella attribuzione di un nome che sia in contrasto con il disposto di cui all'art. 34, commi 1 e 2, o dell'art. 35 del D.P.R. 396/2000, salvo poi provvedere ad informare dell'accaduto il procuratore della Repubblica ai fini dell'eventuale promovimento del giudizio di rettificazione dando di ciò notizia al dichiarante.

Si fa l'ipotesi che il tribunale, pur accogliendo l'istanza di rettificazione proposta dal pubblico ministero, ai sensi del quarto comma dell'art. 34 del D.P.R. 396/2000, *non dica* nel suo provvedimento quale altro nome debba essere imposto al nato. Si ritiene che l'ufficiale dello stato civile, in questo caso, debba convocare il dichiarante ed invitarlo ad attribuire al nato un nome diverso da quello originariamente dato. Ove il dichiarante ometta di presentarsi o si rifiuti di dare il nuovo nome od insista nel pretendere di dare il nome ritenuto illegittimo, sarà lo stesso ufficiale dello stato civile a provvedere ad imporre il nome, in analogia a quanto disposto dall'art. 29, commi 4 e 5 del D.P.R. 396/2000.

In aderenza alla prassi consolidata relativa al nome "Maria", si ritiene che questo possa essere attribuito anche a soggetti di sesso maschile purché sia preceduto da un primo elemento onomastico inequivocabilmente maschile (ad esempio: Francesco Maria). Analogamente si può ammettere, con riferimento



al nome maschile "Andrea", che questo possa essere attribuito anche a soggetti di sesso femminile, purché esso sia preceduto da un primo elemento onomastico inequivocabilmente femminile (ad esempio: Francesca Andrea) (Circ. n. 27 del 1° giugno 2007).

Per quanto concerne il nuovo nome da assumere a seguito della pronuncia di rettificazione di attribuzione di sesso, qualora tale cambiamento non sia stato statuito nella sentenza (come di prassi avviene), né da parte dell'interessato sia stata avanzata una esplicita richiesta di rettificazione del nome in concomitanza dell'istanza presentata di rettifica del sesso, l'ufficiale dello stato civile potrà disporre il cambiamento del nome originario mutandolo, ove possibile, con quello corrispondente al sesso acquisito. Diversamente, resta fermo che l'interessato potrà attivare la procedura di cambiamento del nome ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 396/2000, qualora desideri portarne un altro.

8.2. Indicazioni sul nome (art. 36 del D.P.R. 396/2000)

L'art. 36 del D.P.R. 396/2000 trova applicazione solamente nel caso di persone nate prima del 30 marzo 2001, data di entrata in vigore dello stesso D.P.R. 396/2000: pertanto, nel caso di persona nata dopo la suddetta data, non potrà essere utilizzata la procedura prevista nell'art. 36, ma potrà essere rivolta istanza di cambiamento di nome al prefetto, ai sensi dell'art. 89 del d.P.R. 396/2000.

L'art. 36 del D.P.R. 396/2000 trova applicazione anche nel caso in cui siano trasmessi, all'ufficiale di stato civile, atti di nascita dall'estero per la trascrizione, formati prima dell'entrata in vigore del Regolamento. In tal senso dispone la Circolare n. 9 dell'11 luglio 2001, precisando che l'atto di nascita deve essere trascritto come pervenuto e, di seguito, l'ufficiale di stato civile che ha effettuato la trascrizione, su dichiarazione dell'interessato fatta a lui medesimo o al console, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 396/2000, provvederà



all'annotazione richiesta con la menzione del nome scelto.

Sempre in tema di applicazione dell'art. 36 del D.P.R. 396/2000, ove l'istante, per propria volontà, intenda valersi della facoltà in esso prevista, non può tuttavia, nella scelta, alterare l'ordine dei nomi come originariamente attribuiti. Tuttavia, qualora la scelta, anziché essere fondata su un atto di mera volontà dell'interessato, sia giustificata da un uso costante (da dimostrare documentalmente) che del nome, o dei nomi, sia stato fatto, si ritiene possibile che l'interessato alteri l'ordine originario, indicando, secondo tale uso, uno dei nomi a suo tempo attribuitigli, insieme o no ad uno od a più dei rimanenti. Si ricorda che l'art. 36 esclude che l'ufficiale dello stato civile possa procedere d'ufficio alla scelta, anche se gli risulti un uso costante di uno o di più dei nomi originariamente attribuiti, essendo necessaria una precisa indicazione da parte dell'interessato (Circ. n. 5 del 14 febbraio 2007).

8.2.1. Inapplicabilità dell'art. 36 nei casi in cui il prenome è un'abbreviazione (art. 89 e 95 del D.P.R. 396/2000)

La procedura di cui all'art. 36 del D.P.R. 396/2000 non è applicabile al caso in cui il prenome iscritto nell'atto di nascita è un'abbreviazione, come ad esempio, G. Battista. L'elemento G. potrebbe corrispondere infatti all'abbreviazione di più prenomi, quali ad esempio, Giorgio, Giulio, Gilberto, ecc., né è sufficiente che l'uso fattone successivamente alla nascita ne abbia fissato uno in particolare. Parimenti non può essere chiesta in tali casi l'applicazione della procedura relativa alla correzione di errore materiale di cui all'art. 98, poiché questo non è dimostrabile.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la soluzione possa consistere nella proposizione di un ricorso al tribunale al fine di ottenere la rettificazione dell'atto di nascita ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 396/2000, ovvero nella presentazione di un'istanza di cambiamento del prenome al prefetto competente, ai sensi dell'art. 89 del medesimo decreto.



8.3. Attribuzione del cognome

Al figlio legittimo spetta, allo stato attuale della normativa vigente in Italia, esclusivamente il cognome del padre: si tratta di un principio talmente insito nelle nostre tradizioni giuridiche, da non avere avuto neppure necessità di una esplicita formulazione legislativa.

Nel caso di filiazione naturale riconosciuta, le regole applicabili sono quelle stabilite nell'art. 262 del codice civile.

Altro principio, conseguente, è che il figlio muta cognome a seguito del mutamento del cognome del genitore dal quale il suo cognome è derivato (artt. 33, secondo comma, e 49, lett. "p", del D.P.R. 396/2000).

Se i genitori non sono conosciuti, il figlio porta il cognome attribuitogli, al momento della formazione dell'atto di nascita, dall'ufficiale dello stato civile (art. 29, quinto comma del D.P.R. 396/2000).

Nel caso di legittimazione per susseguente matrimonio, il figlio porta il cognome del padre; se per provvedimento del giudice, porta il cognome del genitore che lo ha legittimato, o quello del padre se la legittimazione è stata pronunciata nei confronti di entrambi i genitori (art. 33, primo comma del D.P.R. 396/2000).

Sono questi, tuttavia, principi che non hanno carattere di assolutezza, tanto è vero che, quando sussistono certe particolari situazioni legislativamente predeterminate o consistenti e valide motivazioni, d'ufficio o per volontà di parte, possono essere derogati: vedi, in proposito, gli artt. 33, primo e secondo comma, 95, terzo comma, 84 sgg. del D.P.R. 396/2000, gli artt. 27 e 55 della L. 4 maggio 1983, n. 184, l'art. 299 del codice civile, l'art. 24, primo comma, della L. 31 maggio 1995, n. 218 nonché la Circolare del Ministero dell'interno F/397-5226 del 15 maggio 2008.

Il cittadino italiano residente all'estero che sceglie di modificare il proprio cognome o nome, in applicazione della legge dello Stato estero di residenza, potrà vedersi riconosciuto tale cambiamento, solo in caso di cambiamento di generalità conseguente a provvedimento giurisdizionale, sempre che ricorrano



i requisiti previsti negli articoli 64 e seguenti della legge 218/1995. Il relativo cambiamento andrà trascritto e annotato nei registri di nascita.

La legittimazione per susseguente matrimonio, successiva all'attribuzione del cognome da parte del tribunale per i minorenni conseguente al riconoscimento paterno successivo a quello materno, opera ex lege e, pertanto, il cognome che deve essere attribuito al minore è esclusivamente quello del padre, come per qualsiasi altro figlio legittimo.

Non esiste alcuna norma che stabilisca, nella materia dello stato civile, una competenza diversa da quella dell'ufficiale di stato civile nell'attribuzione del cognome spettante al cittadino, secondo la legge italiana. Se mai, nella ipotesi di contestazione, sarà il giudice ordinario a provvedere con sentenza, o, nel caso di errore, quello ordinario in sede di rettificazione.

8.3.1. Alterazione del cognome familiare

Il cognome da assegnare al minore cittadino italiano è sempre quello paterno (o quello materno, nei casi disposti dalla legge) indipendentemente da eventuali alterazioni avvenute nel tempo nel passaggio da una generazione all'altra, comportanti variazioni del cognome rispetto a quello originario dell'avo.

Nei casi, invece, di soggetto nato all'estero, al quale viene riconosciuta la cittadinanza italiana in aggiunta a quella del paese di origine, resta fermo il cognome indicato nell'atto di nascita anche se alterato nel tempo rispetto a quello del padre o dell'avo, sempre che l'interessato non richieda di avvalersi del diritto all'assegnazione del cognome paterno, spettantegli secondo la legge italiana, eventualmente diverso da quello che risulta attribuitogli nel paese di origine (v. circolare n. 397/2008 al par. 8.5.)

8.3.2. Cognome del figlio naturale riconosciuto.



Ove il primo genitore a riconoscere il figlio sia stata la madre, egli continuerà a portare il cognome di costei sino a che sia stato dichiarato o riconosciuto anche figlio del padre naturale; se il figlio sia minore di età il tribunale per i minorenni deciderà se egli debba continuare a portare il solo cognome materno o se debba aggiungere o anteporre a questo quello del padre o sostituire l'uno con l'altro.

Poiché il minore porta già il cognome della madre, la sola persona interessata a proporre il ricorso per il cambiamento è il padre, in contraddittorio con la madre e con la partecipazione al giudizio, come pare, di un curatore speciale del minore. E' anche ammissibile che il ricorso sia presentato congiuntamente dal padre e dalla madre, d'accordo fra loro.

Non sarebbe invece sufficiente, per la precisa dizione dell'art. 262 del codice civile, una dichiarazione congiunta dei genitori resa all'ufficiale dello stato civile nel senso di determinare il cognome del minore ma va prodotta apposita istanza al tribunale per i minorenni.

L'ufficiale dello stato civile non é sicuramente legittimato a proporre istanze in proposito; neanche è tenuto ad informare il pubblico ministero, che non avrebbe, neppure lui, per le ragioni già dette, veste per proporre richieste di mutamento.

Il decreto del tribunale per i minorenni ex art. 262, u. co., del codice civile, con il quale si decide sull'assunzione del cognome del padre, da parte del minore riconosciuto, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, é un provvedimento di mutamento del cognome: come tale, anche se si è fuori dalla procedura ex artt. 84 sgg. del D.P.R. 396/2000, esso deve essere, oltreché annotato, trascritto.



8.3.3. Cognome del figlio riconosciuto quand'era ancora nascituro.

Il secondo comma dell'art. 1 del codice civile parla dei diritti che la legge riconosce a favore del concepito: fra questi non vi é il diritto al cognome, che, come noto, viene riconosciuto al nato al momento della dichiarazione di nascita, tenuto conto dello *status* di lui, in relazione alla cittadinanza ed alla filiazione.

Se, dunque, in tale momento il nato risulta essere cittadino italiano figlio naturale di genitori che lo hanno entrambi riconosciuto prima della nascita, ne deriva che, a norma dell'art. 262, primo comma, del codice civile, egli deve portare il cognome del padre, come se fosse stato riconosciuto contestualmente, in quel momento, dai genitori.

8.3.4. Cognome del cittadino straniero (art. 24 della legge 218/95)

Il cognome, rientrante tra i diritti della personalità, è regolato dalla legge dello Stato a cui appartiene il soggetto, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge 218/1995.

Di conseguenza, se la legge straniera preveda che la sposa, cittadina di un paese straniero, al momento del matrimonio celebrato in quel paese possa scegliere di aggiungere (o sostituire) al proprio il cognome del marito, nell'atto di matrimonio trascritto in Italia verrà indicata tale opzione e la moglie, anche in Italia e fino a quando resterà cittadina straniera, porterà il cognome di origine seguito da quello dello sposo (o solo quest'ultimo).

Pertanto, trascritto l'atto di matrimonio con le generalità da nubile, qualora risulti il cambiamento di cognome nell'atto, l'ufficiale di stato civile riconoscerà l'efficacia della variazione del cognome e la annoterà su di esso, adattando opportunamente la formula n. 187 del d.m. 5 aprile 2002. Qualsiasi ulteriore atto relativo alla straniera coniugata dovrà essere redatto con il nuovo



cognome che, sicuramente, risulterà anche nel passaporto rilasciato alla medesima dalle proprie autorità.

Per chi nasce in Italia da genitori stranieri, anche di nazionalità diverse, si veda *sopra*, par. 6.2.1.

8.4. Ripristino di cognomi.

Riguardo all'applicazione dell'art. 3 della legge 28 marzo 1991 n. 114 (*Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778*) e dell'analogo art. 11 della legge 11 dicembre 1999 n. 482 (*Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*), il dettato delle due norme è assolutamente inequivoco: nessuna estensione automatica degli effetti del provvedimento di ripristino è possibile se si tratti di persone maggiorenni e se manchi il loro esplicito consenso.

Più restrittiva, perché legata ad un'ipotesi diversa, ma ispirata allo stesso principio di carattere generale, è la norma di cui al terzo comma dell'art. 95 del D.P.R. 396/2000.

8.5. Correzione del cognome (art. 98, 2° comma del D.P.R. 396/2000) per i nati all'estero

L'art. 98, c. 2 del D.P.R. 396/2000 prevede che l'ufficiale di stato civile, nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell'art. 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante per la legge italiana, provvede, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, alla correzione dell'atto (mediante



annotazione di cui dà contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati), attribuendo al soggetto il cognome a lui spettante secondo la legge italiana e pertanto, allo stato attuale, quello paterno.

La norma è applicabile al soggetto in possesso della sola cittadinanza italiana che però, essendo nato all'estero, si sia visto attribuire un cognome diverso da quello spettante ai sensi della legge italiana, al pari del caso di chi acquisti la cittadinanza italiana con perdita di quella precedente.

Qualora invece al soggetto nato all'estero sia stato attribuito un cognome diverso, secondo la normativa del Paese di nascita, di cui pure è cittadino - vale a dire quando un soggetto ha doppia cittadinanza: italiana e del paese di nascita - (il caso più frequente è quello dei nati in paesi di tradizione spagnola o portoghese, che prevedono l'attribuzione sia del primo cognome paterno sia del primo cognome materno), va definitivamente superata (come sancito dalla circolare prot. F/397-5226 del 15 maggio 2008) l'interpretazione, a lungo mantenuta ferma, che imponeva all'ufficiale di stato civile di far prevalere la legge italiana e procedere pertanto d'ufficio alla correzione dell'atto di nascita, attribuendo al minore il solo cognome paterno.

La modifica, senza il consenso dell'interessato, del cognome originariamente attribuito in un diverso paese dell'Unione Europea si pone infatti in contrasto con l'ordinamento comunitario (Sentenza della Corte di Giustizia UE del 2 ottobre 2003, resa nel caso C-148/02 nei confronti del Belgio, relativa ad un soggetto in possesso della doppia cittadinanza spagnola e belga. In questa sentenza, la Corte di Giustizia UE, pur avendo ribadito che le norme che disciplinano il cognome rientrano nella competenza degli stati membri, ha statuito che l'ordinamento interno deve consentire all'interessato la possibilità di richiedere alle autorità amministrative competenti un provvedimento che permetta di conservare il cognome acquisito al momento della nascita).



Tenuto infatti anche conto del parere in tal senso ricevuto dal Consiglio di Stato in sede consultiva, gli ufficiali dello stato civile, nelle ipotesi di soggetti muniti di cittadinanza italiana e di cittadinanza di altro paese dell'Unione Europea, non potranno, senza il consenso dell'interessato, correggere ex art. 98 il cognome attribuito nell'altro paese di cittadinanza, secondo le norme ivi vigenti.

Tale principio è applicabile anche nel caso di minore cittadino italiano nato all'estero, con doppia cittadinanza, che venga successivamente legittimato attraverso il matrimonio dei genitori (si ricorda in proposito che con decisione C-353/2008 del 21 ottobre 2008 la Corte di Giustizia UE ha riaffermato il principio generale dell'intangibilità del cognome originario in quanto identificativo della persona).

Alle medesime conclusioni si deve pervenire, anche se per diverse motivazioni giuridiche, per i casi di cittadini italiani in possesso anche della cittadinanza di un paese extraeuropeo (ad esempio, di un paese sudamericano, dove pure vige l'uso, di tradizione spagnola e portoghese, di attribuire al minore sia il primo cognome paterno che quello materno).

Si deve infatti tener presente che il nome è incontrovertibilmente un diritto della personalità, specificamente tutelato anche a livello costituzionale (art. 2 e 22), oltre che dalla normativa ordinaria (art. 6 del codice civile).

Il principio del mantenimento del cognome originario si applica altresì al caso del minore, nato all'estero, al quale venga riconosciuta la cittadinanza italiana a seguito di concessione della medesima al genitore, purché il bambino conservi anche la cittadinanza di origine e fatta salva eventuale diversa volontà espressa da parte del genitore stesso.

Nel caso, invece, di cognome da attribuire al minore nato in Italia, anche se in possesso della cittadinanza italiana e di quella di un altro paese, resta fermo il principio fissato dal nostro ordinamento dell'attribuzione del cognome



paterno, trattandosi di cognome assegnato *ab origine* al nuovo nato.

Pertanto, nei casi sopra ricordati, l'ufficiale di stato civile procederà a trascrivere l'atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell'atto di nascita.

Si ricorda che nei casi in cui, come avviene in alcuni paesi esteri, il cognome del padre, assegnato al figlio alla nascita, viene declinato in relazione al sesso, il principio del mantenimento del cognome originario comporta che anche in Italia si mantenga tale declinazione (es.: *Popov* per i figli maschi e *Popova* per le figlie).

L'art. 19 della L. 218/95 non è di ostacolo alla interpretazione sopra ricordata. Infatti, tale norma, che prevede la prevalenza, in via generale, della normativa italiana nei casi di doppia nazionalità, nulla dice sulla necessità di modificare il cognome legittimamente attribuito all'estero al soggetto fornito di doppia cittadinanza.

Pertanto, in caso di soggetti nati all'estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l'ufficiale di stato civile procederà a trascrivere l'atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell'atto di nascita. Resta fermo che l'interessato, in qualità di cittadino italiano, al momento di tale trascrizione, potrà richiedere, con apposita istanza all'ufficiale dello stato civile, l'applicazione della normativa italiana e quindi l'acquisizione del solo cognome paterno (circolare prot. F/397-5226 del 15 maggio 2008).

I principi sopra enunciati riguardano peraltro il solo cognome attribuito alla nascita. Come è noto, in alcuni paesi la donna acquisisce il cognome del marito a seguito del matrimonio ma per l'ordinamento italiano il cognome da prendere a riferimento qualora avesse acquisita anche la cittadinanza italiana è solo quello attribuito al momento della nascita, per motivi di coerenza con il sistema complessivo ed in coerenza con i principi costituzionali in materia di



parità tra i sessi.

Poiché il nuovo indirizzo è da ritenersi applicabile anche a correzioni già effettuate in precedenza sulla base di diverse disposizioni ministeriali ormai superate, l'ufficiale di stato civile potrà procedere, su istanza di parte (mediante annotazione) a ulteriore correzione del cognome per trascrizioni pregresse, restituendolo nella forma originariamente attribuita alla nascita.

La necessità di una istanza deriva dal fatto che il cognome assegnato secondo l'interpretazione precedentemente in vigore potrebbe ormai, a distanza di anni, avere assunto un ruolo di identificazione del soggetto, per cui una modifica d'ufficio comporterebbe una violazione proprio di quei principi di "tutela dell'identità" ai quali si è ispirata la citata circolare prot. F/397-5226 del 15 maggio 2008 e la giurisprudenza da essa richiamata.

8.6. Procedimento per il cambiamento del cognome e del nome (art. 84 e seguenti del D.P.R. 396/2000)

A seguito dell'autorizzazione alla variazione del cognome paterno, i figli maggiorenni acquisiscono il nuovo cognome, a meno che non si avvalgano della possibilità – prevista dagli artt. 33, comma 2, e 49, lett. p) del D.P.R. 396/2000 – di scegliere, entro un anno dal giorno in cui vengono a conoscenza dell'intervenuta modifica, di mantenere il cognome portato precedentemente. In tal caso la scelta deve essere dichiarata dagli interessati all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita.

Il procedimento relativo al cambiamento del cognome o del nome di cui agli artt. 84 e segg. D.P.R. 396/2000 non si applica ai cittadini stranieri.

Il provvedimento emesso all'estero da autorità giurisdizionale, relativo ad un cambiamento di cognome o nome di un cittadino italiano, potrà essere riconosciuto efficace in Italia, qualora risultino soddisfatte le condizioni di cui agli artt. 64 e seguenti della legge 218/1995: l'ufficiale dello stato civile



procederà, pertanto, alla trascrizione nei registri di stato civile. Al contrario, qualora si tratti di un provvedimento avente carattere amministrativo, non potrà essere riconosciuto efficace in Italia e dovrà essere presentata nuova istanza alla competente autorità ai sensi degli artt. 84 e seguenti del D.P.R. 396/2000.

E' inammissibile la domanda di mutamento del cognome, ai sensi degli artt. 84 e segg. del D.P.R. 396/2000, con la quale si faccia valere un diritto alla cognomizzazione di un predicato nobiliare (XIV Disposizione finale della Costituzione); la cognizione di tale domanda, infatti, é di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria (Circ. n. 10 del 3 settembre 2008). Al riguardo, si rinvia anche alla recente decisione del Consiglio di Stato del 5 febbraio 2009 che ha statuito che l'azione volta ad acquisire come parte del cognome il predicato di un titolo nobiliare va proposta in via contenziosa ordinaria.

L'art. 4 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, prevede la sottoposizione alla imposta di bollo di tutti i provvedimenti dell'amministrazione dello Stato, così anche di quelli di accoglimento o di rigetto delle istanze di cambiamento o modificazione del prenome o del cognome (Circ. n. 20 del 29 maggio 2006).

Le istanze volte ad ottenere, in aggiunta a quello paterno, il cognome della madre, sono da considerare con particolare attenzione e (qualora opportunamente motivate e in assenza di elementi ostativi) in termini positivi, alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 61 del 16 febbraio 2006 (Circolare n. 21 del 30 maggio 2006).

La domanda di cambiamento del nome o del cognome relativa a minori, se presentata da uno solo dei genitori, deve essere accompagnata da dichiarazione di assenso dell'altro (contestuale o comunque acquisita nel corso dell'istruttoria), salvo che quest'ultimo sia stato dichiarato decaduto dalla



potestà genitoriale, o la domanda sia motivata da peculiari e comprovate circostanze familiari, tali da arrecare pregiudizio al minore.

Non è soggetto a prescrizione o decadenza il diritto acquisito dal cittadino a cambiare il proprio nome o cognome con l'emissione del relativo provvedimento prefettizio o ministeriale di accoglimento della sua richiesta, che resta inefficace fino all'adempimento – a sua cura – delle formalità previste all'art. 94 del D.P.R. 396/2000.

Gli errori materiali commessi, relativamente all'attribuzione del cognome spettante per legge, nella redazione dell'atto di nascita possono essere corretti dall'ufficiale di stato civile in base all'art. 98, comma 1 del D.P.R. 396/2000, senza esperire il procedimento di cambiamento di cognome (Circ. n. 15 del 21 marzo 2007)

Non va esperita la procedura di cambiamento del cognome da parte di colui che, dapprima riconosciuto dalla sola madre, è stato nella maggiore età riconosciuto anche dal padre (o ha avuta accertata in giudizio la paternità); egli può, senza alcuna limitazione temporale, dichiarare direttamente all'ufficiale di stato civile se intende, in relazione a ciò, mantenere il cognome materno, aggiungervi quello paterno o sostituire quest'ultimo a quello della madre (art. 262 del codice civile), ottenendo così le conseguenti annotazioni sui registri.

I componenti di una stessa famiglia possono, per identiche motivazioni, presentare un'unica domanda di cambiamento del cognome, che sarà definita con un solo provvedimento (Circolare n. 15 del 12 novembre 2008).

La facoltà di richiedere il cambiamento del nome (prenome, cognome o entrambi) del minore spetta anche all'affidatario – sia nel caso in cui l'affidamento sia stato disposto ai sensi degli artt. 2 e segg. legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato della legge 28 marzo 2001, n. 149, sia in quello in cui si tratti di affidamento preadottivo (artt. 2 e segg. della stessa legge) –



ove eserciti la potestà sul minore.

Per le istanze volte ad ottenere l'eliminazione del cognome originario, in quanto rivelante origine naturale, nelle ipotesi di adozione in casi particolari (art. 44 e seguenti della legge 184/1983) – in cui è applicato, nella materia, l'art. 299 del codice civile –, gli articoli 89 e seguenti del D.P.R. 396/2000 attribuiscono direttamente al Prefetto la competenza a provvedere. Infatti, l'esame di tali domande (per le quali l'art. 93 prevede l'esenzione da ogni tassa per la domanda e per tutta la documentazione connessa), se da una parte comporta, per l'organo decidente, una scrupolosa attenzione nella valutazione delle motivazioni addotte, dall'altra richiede anche che la decisione finale venga presa nei tempi più brevi, in considerazione della situazione di disagio nella quale può venirsi a trovare l'adottato, che, ove possibile, potrà tra l'altro essere sentito personalmente in proposito presso la prefettura (Circolare n. 44 del 28 settembre 2005).

8.7. “Patronimico”

Ove il tribunale per i minorenni, nel pronunciarsi definitivamente sull'adozione di un minore straniero, non abbia anche provveduto ad eliminare il patronimico, come sarebbe auspicabile, considerato che quest'ultimo non esiste nell'ordinamento italiano, lo stesso deve essere considerato come parte del nome e, potendo rivelare l'origine naturale dell'interessato, può essere eliminato con istanza rivolta al prefetto, ai sensi degli artt. 89 e segg. del D.P.R. 396/2000.

Capitolo IX - Matrimonio

Il cittadino italiano può contrarre matrimonio secondo le disposizioni dettate dall'ordinamento italiano. Oltre al matrimonio civile, è riconosciuta validità al matrimonio concordatario, al matrimonio celebrato secondo il rito di confessioni religiose con le quali l'Italia abbia stipulato apposite intese e al



matrimonio contratto ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 - *Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi*, nel caso appunto dei culti "acattolici" cosiddetti "ammessi", per i quali non siano state stipulate intese.

Il matrimonio di un cittadino italiano celebrato in Italia presso il consolato di uno Stato estero è privo di qualsiasi validità per il nostro ordinamento: non può essere trascritto nei registri di stato civile né può essere registrato in anagrafe. In tale caso, infatti, il matrimonio è nullo in quanto celebrato in violazione del principio della sovranità territoriale.

Nel caso di matrimonio tra straniera e cittadino italiano fratello del precedente marito della sposa, deve essere rilasciata preventiva autorizzazione dal tribunale, ai sensi dell'art. 87, commi primo, punto 5) e quarto del codice civile.

Nell'ipotesi in cui un matrimonio trascritto o iscritto venga impugnato, ai sensi degli artt. 117 e seguenti, dai soggetti legittimati in quanto contratto in violazione dei divieti previsti dal codice civile, per il principio del *favor matrimonii* lo stesso è pienamente valido e produce tutti gli effetti, fino a che non venga annullato dall'autorità giudiziaria. Fino a tale data, pertanto, dovranno essere effettuate nell'atto di matrimonio le annotazioni previste dalla legge ed i relativi aggiornamenti.

Si ritenne dalla commissione ministeriale a suo tempo incaricata di predisporre il nuovo formulario, di tener conto, oltre che degli impedimenti relativi al vincolo matrimoniale che sussistesse fra uno degli sposi ed un terzo, anche di quello relativo al vincolo che sussistesse *fra gli stessi sposi* a seguito di un precedente matrimonio contratto fra loro, e, ovviamente, non dissolto da divorzio o annullamento. Nella legge 27 maggio 1929, n. 847, l'art. 12, n. 2), precludeva la trascrizione del matrimonio celebrato secondo il rito canonico "*se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro in matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato*". La norma è stata ripresa



nel Protocollo Addizionale della Legge 25 marzo 1985, n. 121, al punto 4, lett. "a", n. 2) laddove si dice che costituisce un impedimento inderogabile della legge civile ai fini della trascrizione del matrimonio

canonico *"la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili"*.

9.1. Cittadini italiani che si sposano all'estero

Il cittadino italiano residente all'estero può essere unito in matrimonio dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana, oppure dinanzi all'autorità locale, secondo le leggi del luogo. Nel primo caso, si dovrà rivolgere al consolato italiano nella cui circoscrizione risiede. Il consolato italiano effettuerà le pubblicazioni al proprio albo e farà gli accertamenti necessari sulle dichiarazioni rese, acquisendo d'ufficio gli eventuali documenti occorrenti. Per il cittadino straniero occorrerà il nulla osta rilasciato dall'autorità competente del suo paese. Il consolato italiano che ha celebrato il matrimonio provvederà alla trasmissione dell'atto al comune italiano nella cui AIRE è iscritto il cittadino, per la trascrizione.

Se il matrimonio all'estero debba essere celebrato dinanzi all'autorità diplomatica o consolare, per le pubblicazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, tuttora in vigore. Il primo comma dell'art. 11, per il caso in cui uno o entrambi i nubendi siano residenti in Italia, fa richiamo all'art. 115 del codice civile, del quale però, va ricordato, è stato abrogato il secondo comma dall'art. 110, comma 3 del D.P.R. 396/2000. Per quanto riguarda il cittadino straniero, che intenda sposarsi dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, saranno gli interessati a dover chiedere all'autorità straniera il nulla osta di cui all'art. 116 del codice civile (art. 11, secondo comma, D.P.R. n. 200/1967).

Se le pubblicazioni sono richieste dallo Stato in cui dovrà essere celebrato



il matrimonio, esse dovranno essere effettuate a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune ove ha residenza il cittadino italiano. Lo sposo straniero, che non abbia la residenza in Italia, dovrà rendere tuttavia, personalmente o per procura, dinanzi allo stesso ufficiale, la dichiarazione di cui all'art. 51, primo comma, del D.P.R. 396/2000, e produrre i documenti necessari al fine di escludere la sussistenza di impedimenti al matrimonio, *secondo la legge italiana*. L'ufficiale dello stato civile, ai sensi del secondo comma della norma, dovrà verificare l'esattezza della dichiarazione degli sposi. Dell'esito delle pubblicazioni darà poi comunicazione all'ufficiale dello stato civile straniero.

Qualora si volesse contrarre matrimonio all'estero davanti all'autorità del luogo, la procedura matrimoniale è interamente sottoposta alla normativa di quello Stato, per cui sarà l'ufficiale dello stato civile dello Stato estero a indicare la documentazione e l'*iter* da seguire. Va tenuto presente che alcuni Stati non richiedono prelieve pubblicazioni, per cui sarà possibile procedere direttamente al matrimonio sulla scorta della sola documentazione che verrà richiesta all'occorrenza.

A seguito dell'abrogazione (art. 110, comma 3, del D.P.R. 396/2000) del secondo comma dell'art. 115 del codice civile, è venuto meno l'obbligo di effettuare le pubblicazioni per i matrimoni di un cittadino italiano da celebrare all'estero dinanzi all'autorità locale, salvo che quest'obbligo non sia previsto dalla legge del paese di celebrazione. Resta salvo l'obbligo di effettuare le pubblicazioni per il matrimonio contratto dinanzi all'autorità consolare italiana all'estero (Circolare n. 5 del 22 maggio 2008).

Nella ipotesi in cui uno o entrambi i coniugi siano cittadini italiani residenti all'estero e intendano contrarre matrimonio con rito religioso in un paese straniero che lo ammetta e gli annetta effetti civili, si ritiene che le pubblicazioni (ove richieste dallo Stato estero dove la celebrazione deve avvenire) debbano essere effettuate presso l'ufficio consolare (o gli uffici consolari) del luogo di residenza dei nubendi, o, nel caso in cui essi non



abbiano residenza in detto paese, presso l'ufficio consolare del luogo ove il matrimonio deve essere celebrato. Qualora uno degli sposi od entrambi abbiano residenza in Italia, la pubblicazione (ove prevista dalle normative locali) dovrà essere effettuata anche presso il comune di attuale residenza del o dei nubendi, alla stessa stregua di un matrimonio civile da celebrare all'estero.

Nel caso di matrimonio da celebrare all'estero di fronte all'autorità locale tra un cittadino italiano e un cittadino straniero, per il nubendo straniero non occorre il nulla osta di cui all'art. 116 del codice civile, che è infatti richiesto solo per il matrimonio che il cittadino straniero intende contrarre in Italia o dinanzi all'autorità italiana all'estero.

Nel caso di matrimonio da celebrarsi per delega, ai sensi dell'art. 109 del codice civile, davanti al console italiano quale ufficiale di stato civile (da considerarsi, quindi, alla stregua di un ufficiale di stato civile che opera in Italia) è necessaria l'esibizione da parte del nubendo straniero o del suo procuratore del "nulla osta" rilasciato dalle autorità dello Stato di appartenenza, ai sensi dell'art. 116 del codice civile. Il consolato dove dovrà essere celebrato il matrimonio deve essere dai nubendi indicato all'ufficiale di stato civile per la delega specifica. Il console richiesto valuterà la sua competenza per tale celebrazione.

9.1.1. Trascrizione dell'atto di matrimonio in Italia

Non potrà essere trascritto il matrimonio contratto all'estero se il relativo atto manchi dei requisiti essenziali del luogo di celebrazione e della data del matrimonio. Tale documento potrà, tuttavia, essere utilizzato dagli interessati per chiedere, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 396/2000, la formazione dell'atto di matrimonio al tribunale competente. Qualora tale istanza venga accolta, il tribunale emetterà un provvedimento che andrà trascritto nei registri di stato civile e costituirà l'atto di matrimonio dell'interessato.



Non è possibile trascrivere il matrimonio tra un italiano ed uno straniero celebrato all'estero quando uno od entrambi i nubendi avevano meno di sedici anni al momento della celebrazione, essendo quello dell'età minima un limite di ordine pubblico. Tuttavia, poiché l'azione di annullamento, anche nel diritto italiano, è improponibile dopo il decorso di un anno dal raggiungimento della maggiore età (art. 117, comma 2 del codice civile), si deve ritenere comunque trascrivibile il matrimonio quando la richiesta in tal senso venga effettuata dopo il decorso di tale periodo di tempo. Nel caso in cui l'età di uno o di entrambi gli sposi al momento della celebrazione sia invece ricompresa tra i sedici ed i diciotto anni, è possibile trascrivere il matrimonio se sono rispettate le condizioni di cui alla legge del paese di appartenenza del minore straniero. Resta salva, anche in questo caso, la possibilità di trascrivere comunque il matrimonio trascorso un anno dal raggiungimento della maggiore età.

Ai sensi dell'art. 28 della legge 218/1995, il matrimonio contratto in uno Stato estero dal cittadino italiano è valido e trascrivibile in Italia se sono state rispettate le forme stabilite dalla legislazione matrimoniale di quello Stato. A nulla rileva in contrario che tale legislazione preveda, *in astratto*, istituti – come la poligamia o il ripudio – contrari per il nostro paese all'ordine pubblico (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, Sent. 2 marzo 1999, n. 1739).

Non è invece trascrivibile il matrimonio, contratto all'estero dal cittadino italiano, che sia, *in concreto*, in contrasto con l'ordine pubblico, come quando, ad esempio, si tratti di un matrimonio poligamico (di persona già in precedenza sposata con altra) o successivo ad altro matrimonio sciolto per ripudio unilaterale.

Riguardo agli atti di matrimonio celebrati all'estero secondo il rito islamico (con effetti civili nel paese di celebrazione) o comunque secondo una legge straniera che ammetta la poligamia, si ribadisce che questi sono trascrivibili a condizione che di volta in volta l'ufficiale dello stato civile verifichi



l'insussistenza per l'ordinamento italiano di impedimenti inderogabili alla celebrazione del matrimonio. In particolare, considerato che l'istituto del matrimonio islamico ammette la poligamia, con la circolare MIACEL n. 2/2001 del 26 marzo 2001 è stato precisato che ai fini degli effetti civili "è trascrivibile soltanto il primo matrimonio celebrato secondo il rito islamico tra un cittadino italiano e un cittadino di religione islamica".

*Chiunque, essendo legato da precedente matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro pur avente effetti civili, commette il reato di bigamia, previsto dall'art. 556 del codice penale. Dal momento che il reato si fonda sulla circostanza dell'esistenza di due matrimoni, ne risulta che, dal punto di vista del diritto civile, il secondo matrimonio non poteva essere celebrato per mancanza di un elemento essenziale, cioè la *libertà di stato* (art. 86 del codice civile). Se però il matrimonio è stato contratto all'estero da cittadino italiano quando gli sposi od uno di essi risultavano legati a terze persone da precedente matrimonio regolarmente trascritto, e la sentenza di scioglimento del vincolo, pronunciata all'estero, non risultava ancora deliberata in Italia o qui riconosciuta ai sensi dell'art. 64 e seguenti della legge 218/1995, tale secondo matrimonio mantiene interinalmente la sua validità riguardo all'ordinamento dello Stato, sin tanto che non sia passata in giudicato la sentenza che ne abbia pronunciato, con effetto *ex tunc*, la nullità per violazione dell'art. 86 del codice civile. La circolare del Ministero di grazia e giustizia del 20 ottobre 1982, n. 1/50/F.G./13(82)1934, da ritenersi ancora valida ed attuale, che così ha disposto, precisa che l'ufficiale dello stato civile, ove abbia trascritto il secondo matrimonio "ha l'obbligo di riferire quanto gli risulta al competente ufficio del pubblico ministero perché questo, ove sussistano le condizioni di legge, inizi l'azione penale per il reato di bigamia e promuova il giudizio civile per la pronuncia di nullità del secondo matrimonio" (con conseguente rettificazione quanto agli atti di stato civile trascritti).*

Non sono trascrivibili atti di matrimonio che non registrino l'espressa



dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie manifestata di fronte all'autorità competente; pertanto, non possono essere trascritti atti come la cosiddetta “*omologazione di matrimonio*” prevista in taluni ordinamenti, che consiste nella dichiarazione resa (ed omologata da un'autorità giurisdizionale del paese straniero), anziché dagli sposi, da testimoni di una celebrazione avvenuta in forma “familiare” o “privata”.

Nemmeno è trascrivibile l'atto (cosiddetta “*ripresa coniugale*”, conosciuta da talaltri ordinamenti), successivo ad un precedente matrimonio tra gli stessi coniugi sciolto con “*divorzio revocabile*” (vds. paragrafo 11.1.), che registra la loro volontà di “riprendere la vita coniugale”, trattandosi in entrambi i casi di istituti sconosciuti all'ordinamento italiano.

Allo stato attuale della normativa, è contraria all'ordine pubblico e va rifiutata la richiesta di trascrizione presentata dal cittadino italiano di un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero. In caso di richiesta di trascrizione mediante utilizzo dei modelli di cui alla Convenzione di Vienna firmata l'8 settembre 1976, relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti dello stato civile, l'ufficiale dello stato civile, al momento della trascrizione, dovrà porre cura nel verificare che i due sposi siano di sesso diverso (in quanto i predetti modelli non riportano l'indicazione del sesso di questi), richiedendo, in caso di dubbio, agli interessati o al competente consolato idonea documentazione relativa alla loro identità (Circ. n. 55 del 18 ottobre 2007).

In mancanza di una legge in materia, non è neanche possibile trascrivere in Italia gli atti stranieri relativi alla esistenza o allo scioglimento di una convivenza registrata.

9.2. Cittadini stranieri che si sposano in Italia. Nulla osta al matrimonio, documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (art. 116 del codice civile) e pubblicazioni



Il nulla osta previsto dall'art. 116 del codice civile (che può essere rilasciato dall'autorità consolare straniera in Italia - o dall'autorità consolare di quel paese presente in un paese terzo, qualora in Italia questo non abbia rappresentanza diplomatica - ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del paese di provenienza) deve essere obbligatoriamente presentato dallo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia in alternativa al certificato di capacità matrimoniale previsto dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 (se lo Stato di appartenenza è uno di quelli che vi hanno aderito). Tale documentazione è assolutamente indispensabile e si può prescindere solo in presenza di una specifica normativa che preveda documenti alternativi (come, ad esempio, per gli Stati Uniti d'America, la legge n. 1195 del 13/10/1965 e, per l'Australia, la legge n. 233 del 27/09/2002). Mancando il nulla osta, l'ufficiale dello stato civile dovrà, ai sensi dell'art. 98 del codice civile, rifiutare le pubblicazioni, rilasciando un certificato con le motivazioni del rifiuto: i nubendi potranno impugnare il rifiuto in tribunale. Qualora il tribunale adito autorizzi la pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato civile dovrà provvedere in conformità.

La Corte Costituzionale con ordinanza 30 gennaio 2003 (G.U. n. 5 del 5 febbraio 2003) ha respinto, come infondata, la questione di incostituzionalità totale o parziale dell'art. 116 del codice civile posta dal tribunale di Roma argomentando, tra l'altro, sul fatto che il nulla osta, del tutto legittimo costituzionalmente, "non limita ma facilita l'esercizio della libertà matrimoniale".

Nel caso di matrimonio di cittadino straniero in Italia, le eventuali condizioni apposte alla dichiarazione che nulla osta al matrimonio rilasciata dalle competenti autorità estere ai sensi dell'art. 116, comma 1, del codice civile, non potranno essere considerate ostative al matrimonio se contrarie all'ordine pubblico. Vanno sempre considerate tali, ad esempio, le condizioni relative alla appartenenza ad una fede religiosa o la richiesta di un certificato di conversione ad una fede, perché contrarie ai principi di uguaglianza e libertà



di culto dell'ordinamento italiano. Pertanto l'ufficiale dello stato civile, nei casi sopra menzionati, deve procedere alle pubblicazioni di matrimonio senza tener conto delle condizioni apposte al nulla osta (Circ. n. 46 dell'11 settembre 2007).

Questo dunque, più in generale, il quadro sinottico sulle modalità di applicazione dell'art. 116 del codice civile:

- il nullaosta, per una ragione qualsiasi, non viene né prodotto, né inviato, né acquisito: il matrimonio non può essere celebrato;
- il nullaosta viene acquisito, ma è negativo perché secondo la legge straniera sussistono validi impedimenti: ugualmente il matrimonio non può essere celebrato;
- il nullaosta è negativo, ma per ragioni, indicate nel documento, che contrastano con l'ordine pubblico italiano; oppure, il nullaosta è positivo, ma è assoggettato a condizioni, anch'esse menzionate, che contrastano con l'ordine pubblico italiano: le pubblicazioni si possono fare e l'ufficiale di stato civile non tiene conto della negazione o delle condizioni;
- il nullaosta è positivo e nulla vieta di procedere alle pubblicazioni.

Per il rilascio del nulla osta a contrarre matrimonio in Italia, ai sensi dell'art. 116 del codice civile, relativo a cittadino polacco, è competente il capo dell'ufficio dello stato civile del luogo di sua residenza in Polonia. Solo quando il cittadino polacco non abbia e non abbia avuto la residenza in Polonia, o tale luogo non sia individuabile, o quando egli abbia lasciato la Polonia prima del compimento del sedicesimo anno di età e risieda stabilmente all'estero, competente al rilascio del nulla osta è l'autorità consolare del luogo di sua attuale residenza (Circ. n. 31 dell'11 luglio 2005).

Il nulla osta al matrimonio rilasciato per il nubendo straniero dalle proprie autorità non può dirsi sufficiente ai fini dell'effettuazione delle pubblicazioni e



della celebrazione del matrimonio se l'interessato non possiede anche il requisito dell'età previsto dall'art. 84 del codice civile. Mentre nel caso di minore di anni sedici non vi è alcun dubbio sulla assoluta impossibilità di celebrare il matrimonio, in quanto sarebbe ipotesi in contrasto con l'ordine pubblico, nel caso di chi abbia età compresa tra sedici e diciotto anni occorre, oltre al nullaosta, l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni, ai sensi del citato art. 84 del codice civile.

Allo straniero che abbia acquisito la condizione di "rifugiato" ai sensi della Convenzione di Ginevra dell'8 luglio 1951, ratificata dall'Italia con legge 28 luglio 1954, n. 722, si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza riguardo allo *status* personale come espressamente stabilito dall'art. 19, comma 1 della L. 218/1995. Nell'ipotesi in cui lo straniero "rifugiato", domiciliato o residente nel territorio italiano, intenda contrarre matrimonio in Italia, si ritiene che la situazione di rifugiato, la quale deve essere certificata dall'Alto Commissariato per i rifugiati dell'ONU, fa venir meno l'obbligo della presentazione del nulla osta prescritto dall'art. 116 del codice civile. In tal caso l'ufficiale dello stato civile deve verificare, secondo la legge italiana, l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti e delle dichiarazioni rese dagli sposi.

Il nulla osta di cui all'art. 116 codice civile deve contenere i dati anagrafici dello straniero, mentre non è strettamente necessaria l'indicazione delle generalità dell'altro nubendo, in quanto non richiesta esplicitamente dalla norma.

In merito alla validità temporale del nulla osta di cui all'art. 116 del codice civile, considerato che l'art. 41, comma 1 del D.P.R. 445/2000 prevede che, qualora non sia disposto diversamente, le certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, e che l'art. 99, comma 2, del codice civile stabilisce che qualora il matrimonio non venga celebrato entro 180 giorni la pubblicazione si considera come non avvenuta, si ritiene che un nulla osta



rilasciato da oltre 6 mesi non possa essere accettato ai fini della pubblicazione.

Può supplire al nulla osta la certificazione rilasciata dall'autorità straniera competente, attestante che l'interessato non è coniugato, ma deve essere integrata dal riferimento all'inesistenza di altri impedimenti alla celebrazione del matrimonio civile ai sensi delle leggi vigenti nel paese di appartenenza.

All'ufficiale dello stato civile italiano che deve procedere alla pubblicazione compete accertare l'assenza degli impedimenti previsti dagli artt. 84 e seguenti del codice civile.

Qualora l'ufficiale dello stato civile accerti la presenza di impedimenti al matrimonio, deve rifiutare le richieste pubblicazioni, rilasciando certificato con le motivazioni del rifiuto che gli interessati potranno impugnare in tribunale.

La legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". all'articolo 1, comma 15, ha integrato l'articolo 116 del codice civile richiedendo allo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica la presentazione all'ufficiale dello stato civile anche di un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

Pertanto, dall'entrata in vigore della legge, il matrimonio dello straniero (extracomunitario) è subordinato alla condizione che lo stesso sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Tale condizione deve sussistere all'atto della pubblicazione e al momento della celebrazione del matrimonio. In assenza della suddetta condizione l'ufficiale dello stato civile non può compiere gli atti richiesti (vds. Circolare n. 19 del 7 agosto 2009).

I documenti che attestano la regolarità del soggiorno sono: permesso di soggiorno; permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione.

Per i soggiorni di breve durata degli extracomunitari, disciplinati dalla legge 28 maggio 2007, n.68 non è richiesto il permesso di soggiorno qualora



la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi. In tali ipotesi la regolarità del soggiorno del nubendo può essere attestata dall'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero, dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive.

Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dovrà esibire:

- a) il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico per l'immigrazione;
- b) la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata allo Sportello unico per l'immigrazione;
- c) la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare dovrà esibire:

- a) il visto d'ingresso;
- b) la copia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico dell'immigrazione;
- c) la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno dovrà esibire:

- a) la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
- b) il permesso da rinnovare, al fine di verificare che la presentazione dell'istanza sia avvenuta nei termini di legge.



L'art. 89 del codice civile, dispone, per la donna, il divieto temporaneo di nuove nozze se non sono trascorsi trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, fatte salve le situazioni esplicitamente indicate dalle disposizioni contenute nello stesso articolo. A tale divieto è soggetto anche il cittadino straniero che intende sposarsi in Italia (art. 116 codice civile, comma 2). Si ritiene che l'ufficiale dello stato civile possa procedere ad effettuare le richieste pubblicazioni qualora dal dispositivo della sentenza straniera risulti espressamente che la pronuncia di divorzio si fonda anche sulla separazione dei coniugi da data anteriore ai trecento giorni (art. 89 del codice civile). Il divieto temporaneo di nuove nozze non opera quando lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili siano stati pronunciati per mancata consumazione del matrimonio o a seguito di separazione giudiziale o separazione consensuale omologata, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi. Se la sentenza di divorzio sia stata emessa a seguito di separazione giudiziale o separazione consensuale il matrimonio può essere celebrato (quando siano decorsi 300 giorni dall'autorizzazione del giudice ai coniugi a vivere separati) senza attendere i 300 giorni dalla data del deposito in cancelleria della sentenza medesima, in quanto si presume a tale data la esclusione dello stato di gravidanza. L'autorizzazione del tribunale, invece, si richiede per la vedova e per la divorziata per motivi diversi da quelli riportati nell'art. 3, n. 2, lettere *b*) ed *f* della legge 1° dicembre 1970, n. 898), e sempre che sia escluso lo stato di gravidanza o che risulti da sentenza passata in giudicato che il marito non abbia convissuto con la moglie nei 300 giorni precedenti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

9.3. Matrimonio per procura

Va ritenuto che le regole dettate dall'art. 111 del codice civile abbiano



natura procedurale e valgono, per il tramite della valutazione del tribunale, a salvaguardare il matrimonio da celebrare dalla possibile esistenza di impedimenti; di più, il matrimonio per procura è ipotesi eccezionale, sicché i motivi per autorizzarlo debbono essere “*gravi*”. Tuttavia, *una volta che il matrimonio sia stato celebrato*, pur in assenza delle formalità procedurali di cui all’art. 111, salvo di quella, ovviamente, della esistenza e della validità della procura, tornerebbe a valere il principio della *validità interinale* del matrimonio, fondato, a sua volta, su quello del *favor matrimonii*, sino a quando, in presenza di impedimenti dirimenti relativi al coniugio, non sia stata proposta da chiunque vi sia interessato o dal pubblico ministero, ed accolta dal tribunale, l’azione di annullamento del matrimonio.

9.4. Pubblicazioni di matrimonio

La necessità che sia indicata, nelle pubblicazioni del matrimonio, l’identità della persona con la quale ci s’intende coniugare, sta nell’escludere la sussistenza d’impedimenti, sia secondo la legge nazionale dello sposo straniero, sia secondo la legge italiana; tali impedimenti possono riguardare uno solo degli sposi (ad es.: minorità, interdizione), ma anche entrambi, l’uno in relazione all’altro (ad es.: parentela), o in relazione con terzi (ad es.: bigamia). Solo se le pubblicazioni contengano la esplicita menzione di entrambi gli sposi, sarà soddisfatta la necessità anzidetta.

Occorre ricordare che l’art. 110 del D.P.R. 396/2000 ha abrogato l’art. 97 del codice civile che conteneva l’elenco dei documenti obbligatori per le pubblicazioni: quelli ancora indispensabili sono richiamati dalle specifiche disposizioni che li prevedono (ad esempio, il nulla osta di cui all’art. 116 codice civile, o il documento che rimuove un impedimento, come richiesto dall’art. 52 del D.P.R. 396/2000). Di conseguenza, la mancanza della copia integrale dell’atto di nascita non può costituire ostacolo alle pubblicazioni né indurre l’ufficiale di stato civile al rifiuto, che sarebbe sicuramente illegittimo, non



rapresentando impedimento al matrimonio la mancanza di un documento non più indicato come obbligatorio. Questo non esime naturalmente l'ufficiale di stato civile dagli accertamenti e dalle verifiche relative alla capacità matrimoniale dei nubendi ed alla insussistenza degli impedimenti, che gli stessi nubendi hanno già dichiarato in occasione della formazione del processo verbale di cui all'art. 51, comma 1: dovrà farlo con i documenti che gli interessati sono obbligati a presentare e con quelli che lo stesso ufficiale di stato civile sarà tenuto ad acquisire, anche con riferimento alle risultanze degli atti anagrafici ed al contenuto del fascicolo elettorale.

Il fatto che sia in corso la pubblicazione di matrimonio non può certamente costituire ostacolo al trasferimento di residenza né, tanto meno, divenire motivo per rifiutare il cambiamento di residenza. In ogni caso, nell'atto di matrimonio dovrà essere indicato il comune di residenza degli sposi al momento della celebrazione ed allo stesso comune dovrà essere trasmesso l'atto per la trascrizione, mentre le indicazioni relative alle pubblicazioni effettuate dovranno riportare il comune dove la pubblicazione è effettivamente avvenuta.

Nelle pubblicazioni di matrimonio e nel relativo atto devono essere riportati i prenomi con i quali gli interessati sono sempre stati identificati (generalmente solo il primo). Sia le pubblicazioni che l'atto di matrimonio, infatti, riportano gli estremi dell'atto di nascita e non è pertanto necessario riportare tutti i nomi attribuiti alla nascita.

Nel caso di matrimonio da celebrarsi davanti al ministro di culto, l'ufficiale dello stato civile può rifiutare le pubblicazioni solamente qualora rilevi la sussistenza di un impedimento al matrimonio. L'aspetto relativo all'incompatibilità di cui all'art. 6 del D.P.R. 396/2000 attiene solamente all'ufficiale dello stato civile celebrante e non al ministro di culto.

La richiesta di pubblicazioni di matrimonio deve essere avanzata all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza degli sposi o di uno di



essi. Con la circolare n. 9 dell'11 luglio 2001 è stato infatti chiarito che le pubblicazioni devono essere eseguite per entrambi i nubendi, indipendentemente dalla loro nazionalità e con riguardo al loro luogo di residenza (artt. 93, comma 1; 94, comma 1; 96; 98 e 116, comma 3, del codice civile) e che le stesse devono essere effettuate nei comuni italiani nei quali i nubendi risiedono.

9.4.1. Pubblicazioni relative a cittadini italiani residenti all'estero

Ai sensi dell'art. 11, primo comma, del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, tuttora in vigore, le pubblicazioni, per il cittadino che intenda contrarre matrimonio avanti l'autorità diplomatica o consolare, sono effettuate presso l'ufficio consolare in cui la celebrazione deve aver luogo ed eventualmente presso quello nella cui circoscrizione sia residente. L'art. 53, comma 2, del D.P.R. 396/2000, nell'ipotesi in cui il matrimonio si debba celebrare all'estero ed uno degli sposi, cittadino italiano, sia residente in Italia, stabilisce che "se... la richiesta di pubblicazione viene fatta alla competente autorità diplomatica o consolare, quest'ultima la trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza *attuale* in Italia di uno degli sposi".

In caso di matrimonio avvenuto all'estero, l'eventuale mancanza delle pubblicazioni non inficia in alcun modo la validità dell'atto di matrimonio.

Non spetta a chi chiede le pubblicazioni di dimostrare la effettiva libertà di stato dei nubendi, ma solo di dichiararla formalmente, riservando la norma all'ufficiale dello stato civile di effettuare gli opportuni accertamenti probatori. Sarà cura, però, di detto ufficiale di ammonire solennemente l'interessato che le dichiarazioni rese a norma dell'art. 51, comma 1 del D.P.R. 396/2000, debbono essere veritiere e che la loro veridicità sarà da lui accertata ai sensi del secondo comma dello stesso articolo. A tale fine, se dai registri del comune non risulta che l'istante sia stato unito in matrimonio all'estero e abbia poi divorziato, le notizie che l'ufficiale dello stato civile abbia raccolto informalmente al riguardo, per telefono o dall'interessato o da altre persone,



fuori da una iscrizione, trascrizione od annotazione, non sono sufficienti ad accertare l'eventuale mancanza del requisito dello "stato libero" dichiarato. Egli dovrà quindi procedere alla formale acquisizione, per il tramite dell'autorità consolare competente, dell'atto di matrimonio e del successivo divorzio di cui si è avuta informale notizia, debitamente tradotti e legalizzati, al fine di verificarne la compatibilità con i principi dell'ordinamento italiano e provvedere alle trascrizioni e annotazioni previste dalla legge. Una volta provveduto a tutti gli accertamenti necessari, quindi, potranno essere effettuate le pubblicazioni e poi, in assenza di opposizioni o altri atti impeditivi, si procederà alla celebrazione del matrimonio.

Nel caso di cittadino italiano, iscritto nell'AIRE di un comune italiano, che intende contrarre matrimonio concordatario, le pubblicazioni devono essere richieste al console italiano competente per territorio. Lo stesso console deve provvedere all'acquisizione della documentazione necessaria e a pubblicazioni terminate deve rilasciare il certificato di cui all'art. 7 della legge n. 847 del 27 maggio 1929 in cui si dichiara che non risulta l'esistenza di impedimenti al conferimento degli effetti civili al matrimonio canonico. Tale documento deve essere consegnato dai nubendi alle autorità religiose preposte alla celebrazione del matrimonio.

9.5. Matrimonio civile

Ai sensi dell'art. 106 del codice civile, il matrimonio viene celebrato pubblicamente nella casa comunale dal sindaco o da un suo delegato.

Il relativo atto viene immediatamente redatto e sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dall'ufficiale celebrante.

Nell'ipotesi in cui il sindaco si sia recato successivamente in un luogo privato ripetendo la celebrazione a scopo puramente simbolico, tale celebrazione non ha alcun valore giuridico né peraltro dà luogo ad alcuna ipotesi di illecito.



Quando il matrimonio ai sensi dell'art. 109 del codice civile, viene celebrato in un comune diverso da quello in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazione (art. 106) il comma 2 del citato art. 109 non esclude che l'invio per la trascrizione venga fatto, oltre che al comune delegante (quindi al comune di residenza di uno degli sposi), anche al comune di residenza dell'altro sposo: tale indirizzo trova conferma nell'art. 63, comma 2 lettera "b" del D.P.R. 396/2000 che non fa alcuna distinzione tra gli atti che debbono essere trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi.

L'ufficiale di stato civile che riceve l'atto di matrimonio celebrato in altro comune, procederà alla trascrizione integrale dell'atto (citato art. 63, comma 3) in Parte II Serie C degli atti di matrimonio.

L'art. 204 del codice della navigazione precisa che il comandante di una nave marittima può procedere alla celebrazione del matrimonio solo nel caso e con le forme di cui all'art. 101 del codice civile (matrimonio in imminente pericolo di vita). Analogamente dispone l'art. 834 dello stesso codice per il comandante dell'aeromobile.

Il numero dei testimoni che partecipano alla celebrazione del matrimonio civile è indicato nell'art. 107 del c.c. che precisa: "Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni...". Non si ritiene, dunque, che i testimoni possono essere più di due. Tale tesi trova, altresì, conferma nel fatto che il legislatore, ove occorrono quattro testimoni, lo ha espressamente indicato (art. 110 del codice civile).

9.5.1. Luogo di celebrazione del matrimonio civile

L'art. 106 del codice civile prescrive che "il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale".

Per "casa comunale" deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella



disponibilità dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività. La destinazione alla celebrazione di matrimoni deve essere disposta con provvedimento amministrativo (del sindaco, nell'ipotesi di locale compreso nella casa comunale, e quindi facente parte della struttura, o con delibera della giunta, se trattasi di ufficio separato da istituire) nel quale viene disposto lo svolgimento di quel servizio con carattere di continuità ed esclusività.

La celebrazione del matrimonio civile può avvenire anche nei giardini della casa comunale, purché essi ne costituiscano, con carattere di continuità, una pertinenza funzionale, in aderenza a quanto disposto dagli artt. 817-819 del codice civile. L'art. 3, comma 1, del D.P.R. 396/2000 prevede inoltre, come detto, che i comuni possano disporre, anche per singole funzioni comunali, l'istituzione di uno o più uffici separati dello stato civile. In tal caso, con un provvedimento *ad hoc*, è possibile celebrare matrimoni anche in una sede distaccata del comune e nelle relative pertinenze funzionali (ivi inclusi i giardini). (Circ. n. 29 del 7 giugno 2007).

Non si uniforma a detta prescrizione, invece, la fattispecie per la quale il luogo di celebrazione del matrimonio si identifica in una motonave che, seppure momentaneamente ancorata nel porto, è un bene mobile registrato, destinato, ai sensi dell'art. 136 del codice della navigazione, ad altri usi e servizi mobili, anche di carattere privatistico. Pertanto, la celebrazione di un matrimonio su di una motonave si ritiene possibile solo nei casi previsti dall'art. 101 del codice civile, come da richiamo effettuato dall'art. 204 del codice della navigazione.

9.6. Matrimonio concordatario

Nella trascrizione del matrimonio concordatario si dovranno indicare i comuni di residenza attuale degli sposi ed ai suddetti comuni dovrà essere trasmesso l'atto per la trascrizione. Di conseguenza, potrà avvenire che il comune di residenza degli sposi, indicato nell'atto di matrimonio trascritto in



parte II serie A, non coincida con il comune che ha rilasciato il certificato di eseguite pubblicazioni: tale ipotesi è perfettamente legittima e corretta nel caso di cambio di residenza avvenuto tra la pubblicazione e la celebrazione.

L'art. 8, n. 1, della legge 25 marzo 1985, n. 121, prevede che, decorsi cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio religioso, la richiesta di trascrizione nei registri dello stato civile non possa più essere presentata dal parroco, ma esclusivamente dagli sposi che intendano conferire gli effetti civili al detto matrimonio, o anche da uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro (comma 6 del citato art. 8, n. 1). Qualora uno dei coniugi sia deceduto, poiché non è possibile conoscere quale sarebbe stata l'attuale volontà del defunto, la trascrizione del matrimonio non può essere effettuata. La norma non prevede alcuna possibilità di prendere in considerazione la richiesta del parroco - non più competente dopo i cinque giorni dalla celebrazione - né eventuali dichiarazioni di terzi, né può essere considerata sufficiente la dichiarazione del coniuge superstite. Si ricorda, in proposito, la circolare del Ministero di grazia e giustizia del 26 febbraio 1986 n. 1/54/F.G./86)256 che, rispetto al caso in esame, ritiene possibile la trascrizione *post mortem* solamente se "richiesta da entrambi prima del decesso". Di conseguenza, qualora l'ufficiale di stato civile effettuasse la trascrizione, in contrasto con la normativa richiamata, sarebbe pienamente responsabile nei confronti dei terzi del danno patrimoniale derivato, specialmente a seguito di successione ereditaria.

Nel caso in cui un matrimonio concordatario sia stato annullato con sentenza ecclesiastica non ancora delibata e, successivamente, uno degli sposi abbia contratto un secondo matrimonio canonico con altra persona prima che la sentenza di cessazione degli effetti civili del primo matrimonio, pronunciata dal giudice italiano, sia annotata nei registri dello stato civile, tale secondo matrimonio non può essere trascritto neppure dopo che l'interessato abbia riacquisito lo stato libero. Infatti, benché l'art. 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121 ammetta la trascrizione tardiva del matrimonio canonico nei



registri dello stato civile italiano, è tuttavia necessario, fra l'altro, che “entrambi (gli sposi) abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta della trascrizione...” poiché il matrimonio prende data, in ogni caso, dalla sua celebrazione (art. 5 legge 27 maggio 1929, n. 847; art. 8, n. 1, comma 5, legge 25 marzo 1985, n. 121). Qualora si provvedesse alla trascrizione, quindi, per un certo periodo, il matrimonio celebrato per secondo coesisterebbe con gli effetti civili prodotti dal primo, il che, ovviamente, non è consentito.

Come stabilito dall'art. 8, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (con riferimento all'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847), le sentenze pronunciate dall'autorità ecclesiastica in tema di nullità del matrimonio concordatario sono efficaci nella Repubblica italiana solo se siano state deliberate dalla competente corte d'appello e dichiarate tali con sentenza; questa dev'essere trascritta per riassunto (art. 63, comma 2, lett. 'h', del D.P.R. 396/2000) ed annotata (art. 69, lett. 'd') nell'atto di matrimonio. Nella materia in oggetto gli artt. 64 sgg. della legge 31 maggio 1995, n. 218, restano inapplicabili, stante il disposto dell'art. 2 della stessa legge, secondo cui *"le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia"*. Né è consentito dubitare che i patti fra la Repubblica italiana e la Santa Sede costituiscano una convenzione internazionale.

Nel caso di una richiesta di “annullamento” della trascrizione *post mortem* di un atto di matrimonio canonico, effettuata ai sensi dell'art. 8, n. 1) ultimo comma, della legge 25 marzo 1985, n. 121, si fa presente che quando s'intenda ottenere “la cancellazione di un atto indebitamente registrato” negli archivi dello stato civile, da parte di un interessato o del pubblico ministero, la legge prescrive che si faccia ricorso alla procedura di cui agli artt. 95 e 96 del D.P.R. 396/2000, rimettendo la competenza a decidere esclusivamente all'autorità giudiziaria.



Può essere effettuata la trascrizione tardiva sia del matrimonio celebrato come “concordatario”, sia pure con la irregolarità della omissione delle pubblicazioni civili, sia del matrimonio “canonico” (matrimonio c.d. “segreto” o “di coscienza”), caratterizzato da una funzione meramente religiosa ed al quale gli sposi, almeno in origine, non intendevano conferire effetti civili, purché siano strettamente osservate le istruzioni impartite dal Ministero di grazia e giustizia con circolare n. 1/54/FG/1(186)256 in data 26 febbraio 1986 (di cui in questa sede si conferma sostanzialmente la validità), inerenti l'applicazione dell'art. 8, n. 1 dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121. In merito, è raccomandabile la più scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel punto n. XIII del suddetto documento d'indirizzo, relative, proprio, alla materia della trascrizione tardiva del matrimonio concordatario contratto senza pubblicazioni civili. Va, peraltro, precisato che – a seguito dell'introduzione del principio di carattere generale (ad opera del nuovo ordinamento dello stato civile) per cui i testimoni sono stati aboliti in tutti gli atti dello stato civile (con l'eccezione della ipotesi di celebrazione del matrimonio) – non debbono essere più considerate quelle parti del punto XIII della su indicata circolare che fanno espresso riferimento alla presenza di testimoni per la ricezione della richiesta di trascrizione tardiva da parte degli sposi. Una volta effettuata la trascrizione, quando, ovviamente, ne ricorrono le condizioni, l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto a tale adempimento dovrà dare direttamente avviso del trascritto matrimonio ai comuni di nascita degli sposi, al fine di permettere le relative annotazioni sugli atti di nascita di questi ultimi (art. 68, comma 3, del D.P.R. 396/2000).

Per quanto concerne gli effetti di detta trascrizione, questa consente che il matrimonio produca gli effetti civili dal giorno della sua celebrazione. A seguito, quindi, della trascrizione tardiva i figli nati precedentemente a questa assumono la qualità di figli legittimi e non di legittimati per susseguente matrimonio; è chiaro che la retroattività degli effetti civili trova naturalmente un



limite nella natura di determinati rapporti giuridici e fa salvi i diritti che nel frattempo (tra il momento della celebrazione del matrimonio e quello della richiesta di trascrizione) siano stati acquisiti legittimamente dai terzi. Nel caso in cui i figli siano stati denunciati come legittimi nei rispettivi atti di nascita, considerati gli effetti sananti della trascrizione tardiva sulla qualificazione del rapporto di filiazione, si ritiene, anche alla luce di quanto precede, che nessun particolare adempimento gravi sull'ufficiale dello stato civile, salvo quello di informare il competente procuratore della Repubblica per gli eventuali interventi che questi decidesse di dover promuovere.

9.6.1. Richiesta delle pubblicazioni: parroco competente (art. 6 della legge 27 maggio 1929, n. 847)

L'art. 6 della legge 847/1929 prevede al comma 1 che in caso di matrimonio concordatario le pubblicazioni di matrimonio devono essere eseguite secondo le norme del codice civile e del D.P.R. 396/2000. Pertanto, a norma dell'art. 94 del codice civile la pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune in cui almeno uno degli sposi ha la residenza e la stessa deve essere effettuata nei comuni di residenza di entrambi gli sposi. Il secondo comma dello stesso art. 6 della legge n. 847/1929 prescrive che la richiesta delle pubblicazioni deve essere fatta anche dal parroco davanti al quale il matrimonio sarà celebrato. L'ufficiale dello stato civile è da ritenersi non legittimato a sindacare la competenza o meno di un parroco. Ciò che rileva per l'ufficiale dello stato civile è assicurarsi che sia effettuata la pubblicazione per gli sposi residenti nel suo comune, nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli art. 93 e 94 del codice civile e dall'art. 53 del D.P.R. 396/2000 e che la stessa venga richiesta anche dal parroco davanti al quale il matrimonio verrà celebrato a norma dell'art. 6 citato, indipendentemente dal comune in cui è situata la parrocchia del parroco che procede all'istruttoria.

9.7. Trascrizione di matrimoni religiosi celebrati secondo il rito di culti



diversi dal cattolico

L'atto di matrimonio celebrato secondo il rito di culti religiosi per i quali esistano intese con lo Stato italiano deve essere redatto dal ministro di culto immediatamente dopo la celebrazione e subito trasmesso in originale all'ufficiale dello stato civile (in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla celebrazione). È dottrina comune che anche per l'invio degli atti di matrimonio fa fede il timbro postale. Qualora l'atto in questione sia stato trasmesso oltre i termini suddetti, l'ufficiale dello stato civile dovrà respingere, con motivato rifiuto scritto, la richiesta di trascrizione non essendo possibile ricorrere ad alcuna norma di legge o regolamento che consenta la trascrizione tardiva. Avverso il rifiuto gli interessati potranno comunque ricorrere alla procedura prevista dall'art. 95 del D.P.R. 396/2000.

Ai sensi degli artt. 7 e segg. della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e delle norme attuative di cui al Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289, il matrimonio celebrato in Italia davanti a un ministro di un culto diverso dalla religione cattolica e con il quale l'Italia non ha stipulato intese produce effetti civili a condizione che la nomina di tale ministro di culto sia stata approvata con decreto dal Ministro dell'Interno e che l'ufficiale dello stato civile, previo adempimento delle formalità previste, abbia rilasciato l'autorizzazione scritta alla celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile, entro ventiquattro ore dalla ricezione dell'atto di matrimonio, deve provvedere a curarne la trascrizione nei registri dello stato civile

Salvo quanto previsto dalle intese intervenute tra lo Stato italiano ed alcune confessioni religiose, il ministro di culto acattolico può celebrare matrimoni solo nell'ambito territoriale individuato nel decreto di approvazione della nomina emesso dal Ministro dell'interno, ai sensi degli artt. 3, 7 e segg. della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e degli artt. 25 e segg. del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289. Tale limite territoriale vale anche nella ipotesi in cui il



ministro di culto, autorizzato a celebrare un matrimonio dall'ufficiale dello stato civile, deleghi altro ministro per l'adempimento. Ove il matrimonio sia stato celebrato fuori della competenza territoriale del ministro di culto, l'atto di matrimonio non può essere trascritto nei registri dello stato civile (Circ. n. 6 del 16 febbraio 2007).

Il limite territoriale di competenza non riguarda i matrimoni celebrati dai ministri di culto Valdesi, delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, delle Assemblee di Dio in Italia, delle Comunità Ebraiche italiane, dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI), della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), in quanto tra l'Italia e tali confessioni è stata stipulata, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Costituzione, un'intesa che riguarda anche la materia matrimoniale. La caratteristica comune alle sei intese è data dal fatto che, una volta effettuate le pubblicazioni a norma dell'art. 94 del codice civile, la celebrazione potrà avvenire in qualsiasi comune indicato in precedenza dagli sposi. Inoltre, le nomine dei ministri dei culti suddetti non sono soggette ad approvazione del Ministro dell'Interno.

9.8. Regime patrimoniale tra coniugi

L'ufficiale di stato civile è tenuto a riportare negli estratti di matrimonio le annotazioni inerenti la scelta del regime patrimoniale o la stipula di convenzioni matrimoniali, secondo le formule previste dal d.m. 5 aprile 2002.

La scelta del regime patrimoniale effettuata all'estero, dovrà essere riconosciuta efficace in Italia ed annotata a margine dell'atto di matrimonio: a tal fine, l'ufficiale di stato civile verificherà che le convenzioni matrimoniali siano state formate da chi, secondo la legge del luogo, svolge funzioni analoghe a quelle notarili tanto da assumere veste analoga a quella di un atto pubblico. Secondo l'ordinamento italiano è indispensabile che tali convenzioni siano stipulate per atto pubblico e presentino le stesse caratteristiche e gli stessi effetti, nei confronti dell'autorità locale dello Stato estero, che avrebbero se fossero state stipulate in Italia. Alle suddette condizioni, potranno essere



annotate a margine dell'atto di matrimonio utilizzando la formula n. 184, del formulario approvato con d.m. 5 aprile 2002.

La scelta del regime patrimoniale, effettuata successivamente alla trascrizione del matrimonio, non può essere annotata sull'atto di matrimonio concernente cittadini stranieri residenti in Italia, già trascritto ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 396/2000.

Si ritiene che si debba procedere alla richiesta annotazione di convenzioni matrimoniali, ai sensi dell'art. 162 del codice civile, anche se la registrazione dell'atto pubblico al riguardo formato dal notaio non sia stata ancora effettuata, ma l'atto sia stato inviato all'ufficio del registro per tale adempimento.

Stante la funzione pubblicistica dei registri di stato civile, possono essere annotate a margine dell'atto di matrimonio le sentenze che pronunciano la separazione dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale (lett. "d", art. 69 del D.P.R. 396/2000) pur se pronunciate in data antecedente l'entrata in vigore del nuovo regolamento dello stato civile. Analogamente, si ritiene possibile l'annotazione della dichiarazione di fallimento di uno dei coniugi, utilizzando una formula adattabile al caso, in quanto tale dichiarazione è espressamente indicata dal legislatore tra le cause di scioglimento della comunione dei beni (art. 191 c.c.).

La cessazione della comunione dei beni è opponibile ai terzi dalla data della relativa annotazione nei registri di stato civile.

Per il caso di mancata annotazione su di un atto di matrimonio trascritto in un certo comune (dove è residente uno degli sposi) dell'avvenuta scelta del regime della separazione dei beni, che invece risulta regolarmente apposta sul medesimo atto di matrimonio registrato in altro comune, giova innanzitutto premettere che l'annotazione della scelta operata dagli sposi di seguire il regime della separazione dei beni è prescritta dall'art. 162, comma 4, del codice civile, a fine di pubblicità: tale scelta, infatti, non potrà essere opposta



ai terzi se non compare annotata nell'atto di matrimonio. Inoltre l'omissione dell'annotazione può ingenerare gravi responsabilità in capo all'ufficiale dello stato civile proprio per la conseguente inopponibilità ai terzi della scelta operata dai coniugi: quindi diventa essenziale sanare l'omissione presso tutti i comuni nei quali l'atto di matrimonio sia stato o debba essere iscritto o trascritto. Ciò detto, nel caso in cui l'omessa indicazione della scelta operata dagli sposi in ordine al loro regime patrimoniale possa essere assimilata ad un errore commesso nella stesura della trascrizione, si ritiene ammissibile la correzione mediante un'apposita annotazione che renda conto dell'integrazione operata dall'ufficiale dello stato civile. È possibile, infatti, ricorrere all'istituto della correzione in ogni ipotesi di errore od omissione la cui rimozione, non conducendo ad un mutamento dello *status* della persona cui l'atto si riferisce e non incidendo sul contenuto sostanziale dell'atto, ripristini la giusta corrispondenza tra atto e realtà. Ovviamente gli effetti sananti dell'annotazione "*de qua*" decorreranno dalla data della sua apposizione.

In merito alla regolamentazione del regime patrimoniale fra i coniugi, si ritiene che ai matrimoni celebrati all'estero, *dinanzi all'autorità italiana*, fra cittadini italiani o fra un cittadino ed un non cittadino, si debba applicare la legge italiana: quindi anche gli artt. 159 e 162 del codice civile. Se, invece, il matrimonio si celebra *dinanzi all'autorità locale*, in un paese in cui vale una disposizione di legge contraria a quella stabilita dall'art. 159 del codice civile, l'assenza di una dichiarazione degli sposi in ordine al loro regime patrimoniale, *in quel paese* varrà a costituire fra essi la separazione dei beni, mentre in Italia, una volta trascritto il relativo atto, varrà a costituire la comunione dei beni, non sembrando applicabile a cittadini italiani, in Italia, una legge straniera. Se gli sposi, nell'atto di matrimonio, abbiano espresso una volontà negoziale conformemente ad una legge straniera, essa, per poter essere opposta ai terzi in buona fede, deve essere da questi conosciuta od essere conoscibile (art. 30, terzo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218, e art. 162 del codice civile). A tal fine, su istanza di parte, è possibile annotare la



comunicazione dell'autorità diplomatica o consolare Italiana relativa al regime patrimoniale dei coniugi nel paese di celebrazione.

Capitolo X – Riconciliazione

Le dichiarazioni di riconciliazione dei coniugi di cui all'art. 157 del codice civile devono essere iscritte nei registri di matrimonio ai sensi dell'art. 63, comma 1, lett. g) del D.P.R. 396/2000, nella Serie C della Parte II, come precisato con la circolare ministeriale n. 9 dell'11 luglio 2001. La circolare n. 2 del 26 marzo 2001 ha altresì individuato, quali soggetti competenti a ricevere tali dichiarazioni, l'ufficiale di stato civile del comune ove il matrimonio fu celebrato o quello del comune di residenza (presso i cui registri l'art. 12, comma 8, del D.P.R. 396/2000 prevede la trascrizione dell'atto). Le dichiarazioni possono essere ricevute anche dall'autorità diplomatica o consolare, nella veste di ufficiale dello stato civile, del luogo ove all'estero i coniugi risiedono, e vanno poi trascritte e annotate in Italia.

Le dichiarazioni iscritte devono essere annotate nell'atto di matrimonio come previsto dall'art. 69, lett. f), del D.P.R. 396/2000. Si ritiene inoltre che debbano essere annotate nell'atto di matrimonio anche le dichiarazioni con le quali i coniugi manifestano la loro volontà di riconciliarsi rese davanti al notaio, utilizzando, adattandola al caso, la formula n. 175-ter del d.m. 5 aprile 2002. Sicuramente debbono essere ricevute dal notaio le convenzioni patrimoniali intervenute fra i coniugi a seguito della loro riconciliazione, ed annotate dall'ufficiale dello stato civile nell'atto di matrimonio a norma dell'art. 162 del codice civile.

Capitolo XI - Divorzio

11.1. Riconoscimento in Italia di una pronuncia straniera di divorzio.



Principi generali

La sentenza di divorzio pronunciata all'estero può essere riconosciuta e trascritta in Italia, ai sensi dell'art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove risultino sussistenti i requisiti prescritti dalla norma citata e purché sia previamente dichiarato estinto il giudizio eventualmente pendente in Italia relativo al medesimo oggetto (lett. f) del citato art. 64.

Nel caso di divorzio "consensuale" emesso all'estero da autorità non giurisdizionali, in conformità alle leggi vigenti in quel paese, è possibile procedere alla sua trascrizione solo quando ne sia stata verificata la conformità ai principi di cui all'art. 64 della legge 218/95 (vedi nota del Ministero di grazia e giustizia del 19 ottobre 1998 prot. n. 54 – FG – 18 relativa al divorzio notarile cubano), e ciò in analogia a quello che accade per le sentenze straniere di divorzio.

In particolare l'ufficiale di stato civile dovrà procedere a verificare che il provvedimento (accertatene la non contrarietà all'ordine pubblico ed il rispetto dei diritti di difesa) comporti l'irreversibile dissoluzione del vincolo matrimoniale.

Ove l'ufficiale di stato civile non ritenga sussistenti i requisiti prescritti da tale articolo per la trascrizione di una sentenza o provvedimento di divorzio pronunciati all'estero, deve rifiutare l'adempimento, ai sensi e nei modi stabiliti dall'art. 7 del D.P.R. 396/2000. Chi vi abbia interesse, a norma dell'art. 67 della legge 218/1995, può chiedere alla corte d'appello del luogo dove la sentenza dovrebbe essere trascritta l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento. L'art. 67, quale norma speciale, deroga al disposto dell'art. 95, comma 1, del D.P.R. 396/2000.

I provvedimenti di divorzio pronunciati all'estero, relativi a cittadini italiani, una volta riconosciuti efficaci in Italia dall'ufficiale di stato civile, a norma dell'art. 64 debbono essere trascritti per riassunto (art. 63, comma 2, lett. g), e



art. 12, comma 10, del D.P.R. 396/2000) ed annotati nei registri dello stato civile, ma gli adempimenti relativi all'esame dell'atto finalizzati all'accertamento della sussistenza dei requisiti per la riconoscibilità in Italia degli stessi e la formazione del relativo riassunto sono di esclusiva competenza di detto ufficiale, per cui è indispensabile che l'atto gli pervenga nella sua integralità e debitamente tradotto ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 396/2000.

La morte di uno dei coniugi, come causa autonoma dello scioglimento del matrimonio, è un evento che opera di per sé, automaticamente, dal giorno del decesso: la sentenza di divorzio, che non sia ancora passata in giudicato e che perciò allo stato non può produrre effetti, a maggior ragione non può produrne quando già il matrimonio si sia sciolto per una causa diversa dalla sentenza (pronunciata sì, ma non ancora divenuta definitiva).

E' stato più volte affermato dalla corte di cassazione che, costituendo per l'ordinamento italiano principio fondamentale e irrinunciabile al fine dello scioglimento del matrimonio l'irreversibile dissoluzione del vincolo, non può essere rifiutata la trascrizione della sentenza straniera di divorzio che abbia fondato la sua motivazione sull'accertamento che l'intesa fra i coniugi è irrimediabilmente compromessa, a prescindere dal tempo di durata della loro separazione personale, di fatto o giudiziale. E' infatti ammissibile il riconoscimento e la trascrizione in Italia di una sentenza straniera di divorzio anche quando l'ordinamento straniero non richiedesse, quale presupposto, un preventivo periodo di separazione, purché la sentenza accerti l'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi (da ultimo, Cass. 16978/2006).

Il certificato di divorzio emesso all'estero non sostituisce la sentenza, ma certifica che questa è divenuta definitiva e indica la data dalla quale dispiega i suoi effetti. Pertanto, se deve provvedersi al riconoscimento del divorzio pronunciato all'estero di un cittadino italiano, dovrà essere acquisita, oltre al certificato in questione, anche la sentenza, al fine di verificare se sono rispettate le condizioni di cui all'art. 64 della legge 218/1995.



La trascrizione della sentenza di divorzio pronunciata da un'autorità straniera deve essere richiesta al comune che ha provveduto alla trascrizione dell'atto di matrimonio. Qualora il cittadino interessato risieda stabilmente all'estero, tale sentenza, unitamente all'atto di matrimonio, se non già trascritto in alcun comune, dovrà essere trasmessa per la trascrizione al comune di iscrizione AIRE (art. 17 D.P.R. 396/2000).

In mancanza di una legge in materia non è possibile trascrivere in Italia gli atti stranieri relativi alla esistenza o allo scioglimento di una convivenza registrata.

Il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico (principi fondamentali e principi inderogabili caratterizzanti la struttura dell'ordinamento sociale e giuridico del nostro paese) deve essere verificato facendo riferimento non alla data della sentenza da trascrivere ma al momento del riconoscimento in Italia della stessa.

Dall'entrata in vigore in Italia della legge sul divorzio il principio dell'indissolubilità del matrimonio non costituisce evidentemente un principio di ordine pubblico ostativo al riconoscimento della sentenza straniera. Pertanto è possibile il riconoscimento di una sentenza di divorzio pronunciata all'estero prima dell'entrata in vigore della legge 1 dicembre 1970, n. 898.

La sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata in Italia presuppone, come generalmente accade, una precedente sentenza di separazione o una omologazione di separazione consensuale. E' anche ipotizzabile, però, che lo scioglimento sia avvenuto per altra causa prevista dalla legge. E' sufficiente leggere la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili per rendersi conto dei presupposti che hanno dato luogo allo scioglimento medesimo. Nell'eventualità che ricorra una precedente sentenza di separazione, ne andrà chiesta copia alla parte o alla cancelleria ai fini dell'annotazione sull'atto di



matrimonio. Tuttavia, nelle more, senza indugio, va annotata, e non trascritta, la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d) del D.P.R. 396/2000.

In generale, un divorzio “revocabile” sentenziato all'estero e relativo ad un cittadino italiano è da ritenersi non riconoscibile per contrarietà all'ordine pubblico (al pari di un'eventuale, successiva “ripresa coniugale” da parte degli stessi coniugi: vds. *supra*, paragrafo 9.1.2.). Nel caso di richiesta di trascrizione dell'atto di matrimonio del neocittadino italiano contenente la dizione di “divorziato in base a divorzio revocabile”, non ha alcuna rilevanza il fatto che gli eventi siano avvenuti quando il cittadino era ancora straniero, ma rileva il fatto che l'evento registrato produca effetti in contrasto con l'ordine pubblico italiano, il che non consente che il relativo atto trovi accesso nel nostro ordinamento.

11.2. Riconoscimento in Italia di una pronuncia straniera di divorzio: paesi dell'Unione Europea

Per i paesi dell'Unione Europea, le sentenze di divorzio debbono essere riconosciute efficaci in Italia, non ai sensi dell'art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218 ma in forza del regolamento CE n. 2201/2003 (che ha abrogato il regolamento n. 1347/2000). Le sentenze suddette, a norma dell'art. 22 del regolamento citato, non vengono riconosciute efficaci solo se manifestamente contrarie all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto, se pronunciate in contumacia ed il convenuto contumace non risulta essere stato messo in condizioni di presentare la propria difesa, se vi è contrasto con altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto, se vi è contrasto con altra riguardante le medesime parti, resa precedentemente in un altro Stato membro.

In applicazione del Regolamento CE 2201/2003, ai fini del riconoscimento dell'efficacia di sentenza di divorzio emessa in uno degli Stati dell'Unione Europea e per la trascrizione, l'ufficiale di stato civile riceverà – con l'istanza



dell'interessato redatta ai sensi dell'art. 37 del Reg. Ce – un certificato redatto sull'apposito modello, di cui all'allegato I al Reg. come previsto dall'art. 39 contenente tutti i dati rilevanti della sentenza (Stato, tribunale, giudice, oggetto della decisione, generalità delle parti, decorrenza degli effetti giuridici, dispositivo, ed altre eventuali notizie) e accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato stesso, che esclude la sussistenza delle incompatibilità di cui alle lettere c) e d) dell'art. 22. L'ufficiale dello stato civile dovrà verificare se al punto 5.4 del certificato, la decisione non risulti presa in contumacia e se, in generale, non risultino elementi o dubbi di manifesta contrarietà all'ordine pubblico, e procedere alla trascrizione, riconoscendo l'efficacia della decisione anche per l'ordinamento italiano. Se, al contrario, risulti al punto indicato che trattasi di decisione contumaciale o emergano dubbi o aspetti manifestamente contrari all'ordine pubblico, l'ufficiale di stato civile chiederà, in forza dell'art. 38 secondo comma del Reg. CE, copia della sentenza e della ulteriore certificazione relativa alla notifica o all'accettazione della sentenza (art. 37, secondo comma), il tutto debitamente tradotto a cura della parte richiedente, e in base a tale documentazione presentata, deciderà se possa esservi riconoscimento o se debba opporre un rifiuto all'istanza di trascrizione.

Il Regolamento CE 2201/2003 si applica alla trascrizione delle sentenze di divorzio e di separazione il cui procedimento sia iniziato dopo il 1° marzo 2005, nonché a quelli in corso a tale data, purché iniziati dopo il 10 marzo 2001, data di entrata in vigore del precedente Regolamento CE 1347/2000.

Le sentenze in esito a procedimenti precedentemente iniziati, ai quali non è possibile applicare il Regolamento CE 2201/2003, sono regolate da eventuali convenzioni internazionali, bilaterali o plurilaterali, o, in mancanza, dalla disciplina comune di cui agli artt. 64 e segg. della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Circolari n. 24 del 23 giugno 2006 e n. 56 del 22 ottobre 2007).

La trascrizione delle sentenze di separazione personale o divorzio alle



quali si applica il Regolamento CE 2201/2003, non necessita della produzione della relativa sentenza, essendo sufficiente la produzione, a cura della parte interessata, del certificato di cui all'art. 39 del Regolamento, senza che occorra produrre una traduzione in lingua italiana di tale certificato ovvero una legalizzazione del medesimo.

In caso di richiesta di trascrizione di una sentenza comunitaria di separazione o divorzio emessa nella contumacia di una parte, l'istante deve allegare la documentazione di cui all'art. 37, comma 2, del Regolamento CE 2201/2003 ovvero l'originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equipollente è stato notificato o comunicato al contumace ovvero un documento comprovante che questi ha inequivocabilmente accettato la decisione. La predetta documentazione non necessita di legalizzazione.

Non è possibile trascrivere in Italia un divorzio avvenuto sulla base della mera dichiarazione consensuale di volontà delle parti: in particolare, non è trascrivibile in Italia il divorzio olandese intervenuto per il tramite di una trasformazione, per mera volontà delle parti, del vincolo matrimoniale in convivenza registrata, con successivo scioglimento di questa con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile (Circ. n. 40 del 18 luglio 2007).

A seguito dell'ingresso nell'Unione Europea della Bulgaria e della Romania, a far tempo dal 1° gennaio 2007, si applicano anche relativamente a tali paesi le disposizioni riguardanti la documentazione necessaria ai fini della trascrizione in Italia delle sentenze di separazione personale o di divorzio pronunciate in un altro Stato dell'Unione (comprese quelle sull'esonero dalla legalizzazione) (Circ. n. 25 del 24 maggio 2007, con riferimento alle Circolari n. 22 del 7 maggio 2007 e n. 24 del 23 maggio 2006).

11.3. Riconoscimento in Italia di una pronuncia straniera di divorzio: paesi extracomunitari



La trascrizione del divorzio di un cittadino italiano resa da un tribunale estero di paese non appartenente all'Unione Europea richiede l'esame della sentenza di divorzio da parte dell'ufficiale di stato civile ai fini della verifica dei presupposti di cui agli artt. 64 e segg. della legge 218/1995. Risulta pertanto inammissibile la trascrizione del divorzio sulla base della sola annotazione di divorzio riportata sull'atto di matrimonio.

La sentenza di divorzio, che viene presentata in copia affinché venga riconosciuta efficace anche in Italia, deve essere in regola con le norme sulla traduzione e sulla legalizzazione: la richiesta di trascrizione può essere presentata dall'interessato o trasmessa dalla nostra autorità diplomatica o consolare all'estero.

Ove necessario, l'ufficiale di stato civile potrà chiedere notizie e indicazioni integrative all'interessato o attivare il consolato italiano all'estero al fine di avere le informazioni e le integrazioni che gli occorrono. Se tale accertamento dovesse dare esito negativo, non risultando completamente soddisfatte le condizioni richieste, l'ufficiale di stato civile dovrà rifiutare la trascrizione, invitando l'interessato a rivolgersi alla corte d'appello per la delibazione della sentenza straniera.

La circostanza che il giudice straniero, nel pronunciare la sentenza di divorzio fra i coniugi cittadini italiani, abbia ommesso di disporre in merito all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori, nati in costanza di matrimonio, non determina la intrascrivibilità della sentenza stessa, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 396/2000 e dell'art. 64, lett. g) della legge 31 maggio 1995, n. 218; essa, con il suo riconoscimento e la conseguente trascrizione, diverrà efficace nell'ordinamento italiano per quanto concerne la dissoluzione del vincolo. Infatti, l'omissione non interferisce in nulla sulla sostanza della pronuncia di divorzio. L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la sentenza ed effettuata la trascrizione, ha l'obbligo di darne comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni territorialmente



competente, affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti, essendo cessata la comunione familiare fra i genitori ed essendosi, per l'omissione anzidetta, reso inapplicabile l'art. 317, comma 2, in relazione all'art. 155 del codice civile. Resta fermo il principio, tuttavia, che la potestà comune dei genitori sui figli non cessa con la loro separazione o il loro divorzio, neppure quando i figli siano stati affidati ad uno di essi.

Non è ammissibile l'acquisizione, in luogo della sentenza straniera di divorzio, di una comunicazione dei suoi estremi, da annotare sull'atto di matrimonio iscritto o trascritto in Italia (o, comunque, la trasmissione della sentenza per estratto e senza traduzione), perché ciò contrasterebbe con quanto disposto dall'art. 63, comma 2, lett. g), e dall'art. 22 del D.P.R. 396/2000 e perché renderebbe impossibile all'ufficiale dello stato civile, competente al riconoscimento degli effetti prodotti dalle sentenze emesse dall'autorità straniera nell'ordinamento italiano con la conseguente loro trascrizione, verificare la sussistenza dei requisiti prescritti tassativamente dall'art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Il giudizio posto in essere per la separazione personale (consensuale o giudiziale) dei coniugi ha come proprio oggetto quello, ed esclusivamente quello, di ottenere dal giudice l'autorizzazione a vivere separati e la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché dell'affidamento dei figli. La relativa pronuncia di accoglimento è uno dei presupposti per l'eventuale proposizione della domanda di divorzio, ma non è detto che la domanda sia proposta; in ogni caso la pronuncia di separazione, di per sé, lascia sussistere il vincolo matrimoniale, tanto è vero che un secondo matrimonio di uno dei coniugi separati con una terza persona sarebbe sicuramente inammissibile. Conseguentemente, il riconoscimento di una sentenza di divorzio pronunciata all'estero è possibile e la sentenza stessa può essere trascritta, non sussistendo l'impedimento di cui alla lettera "f" dell'art. 64 legge 31 maggio 1995 n. 218, ancorché sia pendente in Italia un



giudizio di separazione fra gli stessi coniugi, avendo i due giudizi oggetti diversi. La sentenza straniera di divorzio dev'essere trascritta nei registri di matrimonio e annotata nell'atto di matrimonio. Pur non potendo avere la sentenza di separazione eventualmente pronunciata dal giudice italiano alcun effetto, una volta trascritta la sentenza di divorzio, sembra comunque opportuno che le parti rinuncino agli atti del giudizio di separazione in corso, al fine di evitare successivi fraintendimenti.

Il certificato di divorzio emesso dai tribunali australiani, pur evidenziando lo scioglimento del matrimonio, non é sufficiente di per sé al riconoscimento in Italia del divorzio ed alla conseguente trascrizione nei registri dello stato civile del certificato medesimo. E' pertanto necessario che l'istante provveda a presentare una documentazione idonea dalla quale emerga il rispetto delle condizioni di cui all'art. 64 della legge 218/1995, qualora queste non risultino già evidenti dal testo del certificato (Circ. n. 48 del 27 ottobre 2005).

11.3.1. Ripudio

Il procedimento indicato come “atto di ripudio” rappresenta una fattispecie contraria all'ordine pubblico e, in sostanza, in contrasto con la lettera g) dell'art. 64 della legge 218/1995. Infatti, il ripudio costituisce ipotesi nella quale il venir meno del vincolo coniugale viene deciso ed imposto unilateralmente dal marito e tale indicazione non può dirsi mitigata dal fatto che la donna possa, eventualmente, aver manifestato una qualche forma di assenso: è l'istituto in quanto tale che risulta in contrasto con il nostro ordinamento e con principi inderogabili di ordine pubblico. Allo stesso modo, non può essere riconosciuta efficace una sentenza, emessa dalla competente autorità giurisdizionale all'estero, che convalida un “atto di ripudio” precedentemente formato, non potendosi ammettere alcuna convalida di un istituto contrario all'ordine pubblico. Il relativo provvedimento non può quindi essere trascritto e annotato e alla relativa istanza si dovrà opporre rifiuto.

Peraltro, la questione può essere rimessa, da parte di chiunque vi abbia



interesse, alla valutazione della competente corte d'appello ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari alla trascrizione della sentenza in Italia, ai sensi dell'art. 67 della legge citata.

11.4. Riconoscimento in Italia di una pronuncia straniera di annullamento del matrimonio

Nel caso in cui una sentenza passata in giudicato abbia pronunciato all'estero l'annullamento di un matrimonio rilevando che lo stesso era stato celebrato da un ufficiale dello stato civile incompetente per territorio e che per tale vizio la legislazione locale prevede l'invalidità del vincolo, deve tenersi presente che, per il diritto italiano, l'incompetenza territoriale dell'ufficiale, lungi dall'essere motivo di nullità del matrimonio, è soltanto causa della irrogazione di una pena pecuniaria amministrativa (art. 137 del codice civile).

Il contrasto in tal caso tocca una normativa (vizi del matrimonio) che per l'Italia è di stretta interpretazione e di natura inderogabile, la cui applicazione non può essere estesa a cause ulteriori, addirittura di minore gravità, rispetto a quelle già contemplate dal diritto italiano. Deve quindi ritenersi che la sentenza straniera in questione produca effetti contrari all'ordine pubblico (lett. g) dell'art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218) e che, pertanto, non possa essere riconosciuta in Italia. Il conseguente rifiuto della trascrizione dovrà essere motivato per iscritto dall'ufficiale dello stato civile (art. 7 del D.P.R. 396/2000); contro il rifiuto potrà trovare applicazione l'art. 67 della legge citata, che ha natura speciale rispetto alla norma di cui all'art. 95, primo comma, del D.P.R. 396/2000.

11.5. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso

L'art. 3, punto 2, lett. "g" della legge 898/1970, come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, richiama la legge 14 aprile 1982, n. 164, stabilendo



che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, pronunciata ai sensi di detta legge, quando sia passata in giudicato, costituisce presupposto per la proposizione di una domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Poiché la sentenza emessa a norma della legge del 1982 determina già di per se stessa, *ipso jure*, il venir meno del vincolo matrimoniale (art. 4), il citato art. 3 della legge sul divorzio non può che essere interpretato nel senso che la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, ha carattere integrativo di quella originaria pronuncia, al fine di regolamentare, quando occorra, il regime di affidamento dei figli e il regime patrimoniale fra gli ex coniugi. Lo scioglimento del vincolo in ogni caso va fatto risalire alla data della pronuncia di rettificazione, quando sia passata in giudicato, con il conseguente riacquisto, da tale data, da parte di entrambi i coniugi, dello stato libero. A ragionare diversamente e ritenere, come una parte minoritaria della dottrina sostiene, che la legge del 1987 abbia abrogato (sia pure in parte) quella del 1982, facendo coincidere la data dello scioglimento con quella della sentenza di divorzio, si avrebbe la contraddizione che per un certo periodo di tempo (quello intercorrente tra la sentenza di rettificazione e quella di divorzio) continuerebbe a sussistere il coniugio fra persone dello stesso sesso. Pertanto deve ritenersi che, pur in mancanza di una sentenza di scioglimento del matrimonio, la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determini la obiettiva dissoluzione del vincolo, stante l'accertata giuridica impossibilità del suo permanere. Peraltro, la domanda di divorzio ai sensi della citata lett. "g" del punto 2 della legge 898/1970, non può essere proposta in assenza del necessario presupposto di una sentenza di rettificazione. La sentenza di rettificazione deve essere annotata nell'atto di nascita dell'interessato (art.49, lett."g", del D.P.R. 396/2000) ed, eventualmente, in quello di matrimonio (art.69, lett."d") ed in quello di nascita dell'altro coniuge; la sentenza di divorzio segue, al riguardo, la disciplina di cui all'art. 5, primo comma, della legge n. 898/1970, ed all'art. 49, lett. 'g', del D.P.R. 396/2000.



Capitolo XII – Morte

La dichiarazione di morte e la redazione dell'atto di morte sono disciplinate esclusivamente dal D.P.R. 396/2000 (artt. 72 e 73), mentre gli adempimenti successivi – sepoltura, trasporto della salma, cremazione – sono disciplinati dallo stesso decreto integrato con le disposizioni contenute nel D.P.R. 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria) nonché da eventuali leggi regionali.

La dichiarazione di morte è fatta non oltre le 24 ore dal decesso da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, o tramite avviso del direttore, nel caso di morte avvenuta in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio o istituto: nel primo caso l'atto è iscritto in Parte I, nel secondo caso l'atto è iscritto in Parte II, serie B, del registro degli atti di morte. In entrambi i casi non esiste un termine prima del quale non sia possibile ricevere la dichiarazione di morte, per cui l'ufficiale dello stato civile può redigere immediatamente l'atto di morte sulla base della scheda Istat oppure di un certificato del sanitario intervenuto in occasione del decesso. In quest'ultimo caso va comunque redatta anche la scheda Istat che ha finalità statistico-epidemiologica.

Il medico necroscopo interviene in un momento successivo – non prima di 15 ore dal decesso (art. 4 del D.P.R. 285/1990) – per rilasciare il certificato che accerta la morte, documento indispensabile per consentire all'ufficiale di stato civile di autorizzare la sepoltura (art. 74 comma 2 del D.P.R. 396/2000), ma non necessario per la formazione dell'atto di morte, che potrebbe essere già stato iscritto.

Ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 396/2000 il direttore dell'ospedale o della struttura sanitaria deve trasmettere l'avviso dell'avvenuta morte all'ufficiale



dello stato civile del comune dove questa è avvenuta e non a quello del comune in cui è stato accertato il decesso.

Nell'ipotesi in cui l'evento della morte si sia verificato in circostanze particolari e non sia possibile individuare esattamente il luogo della morte (rinvenimento di persona già cadavere o sopravvenuto decesso durante il trasporto presso la struttura ospedaliera), si ritiene che l'autorità sanitaria debba provvedere a trasmettere l'avviso di decesso all'ufficiale dello stato civile del comune sede dell'istituto ospedaliero in cui la morte è stata constatata.

Tale avviso, qualora non siano note tutte le indicazioni di cui all'art. 73 del Regolamento dello stato civile, deve riportare solamente la circostanza che il defunto è "giunto già cadavere" in ospedale o è stato "rinvenuto cadavere" e, conseguentemente, l'ufficiale dello stato civile che lo riceve deve formare l'atto di morte ed effettuare le annotazioni di rito e rilasciare le relative certificazioni riportando i dati così come indicati nella comunicazione del decesso trasmessa dalla struttura sanitaria, stante la necessità di registrare tempestivamente l'evento della morte anche non essendo noti alcuni degli elementi previsti dal citato art. 73 per la redazione dell'atto di morte.

È ovvio che l'atto di morte così formato potrà essere successivamente integrato per il tramite dell'ordinaria procedura di rettificazione (o di correzione di errore materiale, nei casi in cui questa sia possibile ai sensi della circolare F/397 – prot. 5999 del 4 giugno 2008) qualora vengano acquisiti e accertati ulteriori elementi di conoscenza riguardo anche al luogo ove è avvenuto il decesso nelle circostanze prospettate.

Il certificato necroscopico non deve contenere la causa di morte (art. 74 del D.P.R. 396/2000 e art. 4 del D.P.R. 285/1990) che deve, invece, essere riportata nella scheda ISTAT prevista e disciplinata dai commi 6 e 7 dell'art. 1 del D.P.R. 285/1990.



L'atto di morte di una persona, anche se questa non è mai stata iscritta nell'anagrafe, deve essere annotato anche sul suo atto di nascita trascritto nei registri comunali, a norma dell'art. 49 del D.P.R. 396/2000 e del principio per il quale deve esservi piena corrispondenza di contenuto fra l'atto originale e quello trascritto, a norma dell'art. 102, ultimo comma, dello stesso decreto.

Se il bambino è deceduto posteriormente alla nascita (pur se in prossimità di questa), devono comunque essere formati, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.P.R. 396/2000, due distinti atti di stato civile: quello di nascita e quello di morte. La competenza, in tale fattispecie, è riservata all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita (art. 30, comma 5 del D.P.R. 396/2000). Appare evidente che gli atti in questione verranno anche trascritti presso il comune di residenza dei genitori o, in caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, in quello di residenza della madre.

La legge 30 marzo 2001 n. 130 fa cenno alla possibilità di affidamento dell'urna contenente le ceneri, dopo la cremazione, ai familiari del defunto soltanto nella lett. "e" dell'art. 3. Questo articolo stabilisce i principi ai quali si dovrà adeguare il legislatore nazionale quando (e se) darà vita al regolamento per la modifica di quello di polizia mortuaria vigente, in materia di "cremazione e dispersione delle ceneri". La lettera "e" sopra citata ammette che, nel rispetto della volontà del defunto, l'urna contenente le ceneri del cadavere cremato sia affidata ai familiari, in alternativa alla tumulazione od all'interramento. Non vi si dice alcunché circa il materiale di cui l'urna deve essere fatta e la forma di essa, le modalità per la sua sigillatura, quelle per la indicazione dei dati anagrafici e di quali, quelle per la scelta del familiare affidatario. Alcune Regioni (dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato, che è stato citato nel D.P.R. 24 febbraio 2004) hanno disciplinato con proprie leggi l'affidamento dell'urna cineraria. In questa situazione, ad oggi è quindi possibile dar luogo a tale affidamento in forza della normativa regionale, laddove esistente, ovvero, in assenza di questa, solo in presenza di volontà del defunto espressa con certezza (vale a dire nella forma testamentaria o



dell' iscrizione a società cremazionista).

12.1. Morte violenta (artt. 76, 77, 78 del D.P.R. 396/2000)

Gli art. 76 e 77 del D.P.R. 396/2000 non prevedono la trasmissione all'ufficiale dello stato civile di copia del processo verbale redatto dal magistrato o dall'ufficiale di polizia giudiziaria, essendo solo richiesta la comunicazione delle "notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte" e, conseguentemente, all'autorizzazione alla tumulazione, inumazione, cremazione del cadavere, se già non disposta dalle autorità. Della comunicazione ricevuta si deve fare menzione nell'atto di morte (Circ. n. 30 del 7 giugno 2007).

Di conseguenza, le notizie necessarie possono essere contenute anche nell'autorizzazione al seppellimento, che è il documento necessario perché venga rilasciato dall'ufficiale di stato civile, dopo la formazione dell'atto di morte, il permesso di seppellimento.

Ove non sia possibile far integrare il contenuto della suddetta autorizzazione da parte della stessa autorità che lo ha rilasciato, in caso di carenza di qualche elemento, l'atto verrà formato sulla scorta delle notizie in esso riportate. Eventualmente, qualora si rendesse necessario, successivamente, integrare l'atto, si provvederà con la procedura dell'art. 95 del D.P.R. 396/2000 (salva sempre la possibilità di correzione di un eventuale errore meramente materiale ai sensi della circolare F/397 – prot. 5999 del 4 giugno 2008).

Capitolo XIII - Riconoscimento di provvedimenti stranieri

Si osserva preliminarmente che non può essere riconosciuta in Italia una sentenza straniera quando non risulti, da una certificazione della cancelleria



del giudice che l'ha pronunciata, che essa è passata in cosa giudicata.

13.1. Rinuncia all'esercizio della potestà genitoriale fatta all'estero: illegittimità

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la norma stabilisce che il provvedimento di un giudice straniero possa essere riconosciuto in Italia senza far ricorso ad un particolare procedimento solo quando: *(lett. "g") "le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico"*. E' palese la violazione dell'ordinamento italiano (di natura pubblicistica) sulla potestà genitoriale quando uno o entrambi i genitori *rinuncino* all'esercizio di tale potestà.

In merito al regolamento CE (1347/2000), questo é stato abrogato e sostituito dal regolamento CE n. 2201/2003, del 27/11/2003 (G.U. dell'Unione Europea L 338 del 23/12/2003). L'art. 23 del nuovo regolamento (che, peraltro, ricalca testualmente l'art. 15, n.2, lett.'a', del vecchio) stabilisce che le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute (lett."a") *"se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto"*.

13.2. Pronunce straniere per il cambiamento del nome di cittadini italiani

Per quanto riguarda le pronunce straniere per il cambiamento di prenome o cognome di cittadini italiani, il richiamo fatto da molti ufficiali dello stato civile all'art. 24 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è pienamente giustificato se si tratti di dare applicazione *in Italia* alle regole in esso contenute: quando, ad esempio, si debba attribuire il nome ad un bambino straniero nato in Italia. Non si deve dimenticare che la legge n. 218 è una legge italiana, che trova applicazione *in Italia* quando nei rapporti da essa regolati si inserisce un elemento di *estraneità* ; non anche può interferire nella legislazione straniera se questa é difforme da quella italiana e quando non vi siano fra i due Paesi



convenzioni speciali.

Gli artt. 64 sgg., *in situazioni del tutto diverse* da quelle ipotizzate dall'art. 24, regolano la “*efficacia di sentenze ed atti stranieri*”, pronunciati all'estero secondo la legislazione colà vigente, ai quali si intende dare esecuzione in Italia. Tali sentenze ed atti possono essere riconosciuti in Italia, se relativi a cittadini italiani, *purché* sussistano i requisiti prescritti dalla legge italiana e *purché, soprattutto*, non vi sia conflittualità con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

13.3. Sentenze ed atti stranieri in materia di invalidità del matrimonio.

La regola di cui all'art. 63, comma 2, lett.”g”, del D.P.R. 396/2000 (negli archivi di cui all'articolo 10, l'ufficiale dello stato civile trascrive “le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10”) ha carattere di specialità rispetto a quella di cui all'art. 17 (“Trasmissione di atti – L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta”) e deve, quindi, essere osservata prioritariamente.



13.4. Limiti dell'ufficiale di stato civile nell'applicare la L. 31 maggio 1995, n. 218

L'ufficiale dello stato civile *non* è fra coloro che sono chiamati dall'art. 19, secondo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ad *applicare* la legge di un paese straniero, o, nel caso, quella italiana.

Il detto ufficiale ha il solo compito di ricevere dichiarazioni, trascrivere od annotare atti, anche se formati all'estero, quando in qualche modo tocchino l'ordinamento italiano.

Deve (art. 7 del D.P.R. 396/2000) rifiutare, con motivazione scritta, un adempimento richiestogli se questo contrasti con quanto stabilito dalla legge italiana (ad es.: artt. 98, 112, 116; 250, terzo comma, 251, 253 del codice civile) ed anche negare efficacia nell'ordinamento italiano ad un provvedimento giudiziario straniero, e quindi non trascriverlo, ove non ricorrano i requisiti stabiliti dagli artt. 64 sgg. della legge 218/1995.

Per il resto, egli si limiterà a ricevere, trascrivere, annotare, atti, dichiarazioni, attestazioni da lui acquisiti o ricevuti od a lui prodotti, senza doversi o potersi porre l'interrogativo di quale legge sia applicabile nel caso di specie. Spetterà all'autorità competente, in sede giurisdizionale, ove sussista un contenzioso, decidere al riguardo, sulla base delle disposizioni della legge n. 218, e *solo se l'applicazione della legge straniera* coinvolga in qualche modo un cittadino italiano o sortisca effetti in questo ordinamento.

Sarà comunque da escludere l'applicazione dell'art. 95 del D.P.R. 396/2000, che non ha nulla a che vedere con la legge n. 218 e che può essere chiamato in causa (in sede di volontaria giurisdizione) solo quando ricorra una delle ipotesi in esso considerate.



13.5. Provvedimenti stranieri anomali

Vi sono casi in cui non tanto si può parlare di revocazione della sentenza, quanto di *inesistenza* della sentenza stessa e, quindi, di *inesistenza* di un giudicato formale o sostanziale. Si può fare l'esempio di una sentenza priva della sottoscrizione del giudice: ancorché siano decorsi i termini per l'impugnazione e il cancelliere abbia apposto in calce l'annotazione della definitività del pronunciato, l'intero procedimento si deve ritenere come mai concluso, se pure correttamente instaurato.

13.6. Accertamento dei requisiti per la riconoscibilità di sentenze straniere.

Per accertare la sussistenza dei requisiti di cui alle lett. "e" ed "f" dell'art. 64 della legge 218/1995, nella pratica si richiede all'interessato soltanto un'autocertificazione. Diversamente, fornire una prova *negativa* su quei due requisiti sarebbe per l'istante impossibile, salvo che si pretendesse da lui la produzione di una certificazione di tutti i tribunali della Repubblica sulla inesistenza di quegli impedimenti.

Capitolo XIV - Rilascio di estratti e certificati

Il rilascio degli estratti per riassunto degli atti di stato civile, previsto dall'art. 106 del D.P.R. 396/2000, è consentito per qualsiasi atto dello stato civile, senza alcuna differenza tra atti iscritti o trascritti. L'ufficiale di stato civile, alla richiesta, provvederà al rilascio secondo le risultanze dei propri registri. La richiesta fatta da terze persone va inoltrata per iscritto con indicazione dei motivi. La persona cui l'atto si riferisce, previa identificazione, potrà invece ottenere l'estratto su richiesta anche verbale.



In forza del R.D.L. 20 gennaio 1944 n. 25 (Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica), gli estratti o le copie degli atti dello stato civile ed i certificati anagrafici non possono riportare l'annotazione attestante l'appartenenza del cittadino alla "razza ebraica", salvo che per espressa disposizione dell'autorità giudiziaria o in seguito a specifica autorizzazione del procuratore della Repubblica su domanda dell'interessato, ovvero quando ne venga fatta richiesta da una pubblica amministrazione al fine di verificare situazioni pregresse che possano generare un diritto ad ottenere benefici a favore degli interessati. Va ricordato che il dato in questione è annoverato tra quelli "sensibili" dalle norme emanate a tutela della protezione dei dati personali.

Il rilascio dell'estratto dell'atto di matrimonio con l'annotazione del suo scioglimento o della cessazione dei relativi effetti civili è legittimo.

Il rilascio di estratti contenenti le generalità dei genitori è consentito esclusivamente su istanza dell'interessato o, nel caso di minore, su istanza dei genitori (art. 3 D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432).

L'ufficiale di stato civile è tenuto alla piena osservanza delle disposizioni della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, ratificata dall'Italia con legge 21 dicembre 1978 n. 870, per il rilascio di estratti plurilingue di atti dello stato civile da valere all'estero, in conformità ai moduli predisposti da detta Convenzione, con riguardo ai paesi che ad essa hanno aderito (Circ. n. 31 del 20 giugno 2007).

Negli estratti per riassunto devono essere riportate le indicazioni essenziali dell'atto. In particolare, per quanto attiene al nome, se l'atto di nascita è stato formato dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 396/2000, dovranno essere riportati tutti gli elementi che lo compongono, senza alcuna considerazione per eventuali segni di interpunzione; se invece l'atto di nascita è stato formato anteriormente all'entrata in vigore del predetto decreto, ove non sia stata



presentata alcuna dichiarazione ai sensi dell'art. 36, l'ufficiale dello stato civile non deve intervenire in alcun modo sulla situazione identificativa della persona cristallizzatasi nel tempo, in quanto l'articolo richiamato prevede un procedimento unicamente ad istanza di parte.

L'estratto per riassunto deve riportare anche tutte le annotazioni integrative, ovvero quelle che si aggiungono al contenuto dell'atto. Non vanno invece riportate le annotazioni modificative del contenuto dell'atto (come ad esempio il cambiamento di cognome), ma l'estratto deve essere rilasciato tenendo già conto delle modificazioni apportate.

Si ritiene che gli estratti per riassunto degli atti di nascita, relativi a persone nei cui confronti sia stato pronunciato un provvedimento, ancora in essere, di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno, debbono essere rilasciati con le predette annotazioni, se non revocate, ai fine di perseguire la preminente funzione di pubblicità dell'atto in questione. Tali annotazioni non dovranno invece essere riportate in detti estratti nel caso in cui il provvedimento sia stato successivamente revocato o sia stata chiusa l'amministrazione di sostegno.

E' da escludere che gli enti pubblici, che agiscono per presupposto in nome di un interesse pubblico, debbano motivare la richiesta di un estratto per copia integrale di atti, né è consentito all'ufficiale dello stato civile di valutare e sindacare l'operato di tali enti e di rifiutare il rilascio.

Ad esempio, il divieto di cui all'art. 3 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25, riguarda soltanto il rilascio di estratti dello stato civile a richiesta di privati; non anche da parte di pubbliche amministrazioni nell'ambito dello svolgimento dei loro compiti istituzionali, specie con riguardo all'interesse di coloro indicati nella intitolazione del Decreto. Di più va ricordato che l'art. 3 citato ammette il rilascio *"in seguito a specifica autorizzazione del procuratore del Re (ora: della Repubblica) su domanda dell'interessato"*. Il che sta a significare che quando



"le annotazioni di carattere razziale" servono a dimostrare situazioni pregresse che possono generare un diritto ad ottenere benefici a favore degli interessati, esse possono essere riprodotte negli estratti degli atti di stato civile.

Capitolo XV - Rettificazione e correzione degli atti di stato civile

15.1. Rettificazione (art. 95 del D.P.R. 396/2000)

L'art. 95 del D.P.R. 396/2000 non riguarda la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito, formato anteriormente al primo impianto dei registri dello stato civile presso i comuni italiani. Le relative richieste, pertanto, non possono essere accolte.

Nel caso in cui nell'atto di matrimonio celebrato all'estero e trascritto in Italia compaia l'annotazione relativa alla circostanza che il cittadino italiano ha cambiato cognome sulla base della legge del paese dove si è sposato, poiché per l'Italia egli mantiene il suo cognome originario (a meno che non ne ottenga il cambiamento ai sensi dell'art. 84 e segg. del D.P.R. 396/2000), tale atto deve essere rettificato con la procedura prevista dall'art. 95 dell'art. dello stesso decreto.

15.1.1. Cancellazione di un atto

Quando si voglia procedere alla "cancellazione di un atto indebitamente registrato" negli archivi dello stato civile, considerato che non può esserne effettuata la materiale cancellazione, la legge prescrive che si faccia ricorso a iniziativa dell'interessato o del pubblico ministero (eventualmente su segnalazione dello stesso ufficiale di stato civile) alla procedura di rettificazione di cui agli artt. 95 e 96 del D.P.R. 396/2000, rimettendo la competenza a decidere esclusivamente all'autorità giudiziaria. Il relativo decreto deve essere opportunamente annotato sui registri dello stato civile.



15.2. Correzione (art. 98, comma 1, del D.P.R. 396/2000)

L'art. 98 comma 1 del D.P.R. 396/2000 consente all'ufficiale dello stato civile di correggere gli errori materiali di scrittura commessi nella redazione di un atto formato in quel comune. È di tutta evidenza, pertanto, che l'ufficiale dello stato civile non può in alcun modo intervenire correggendo errori materiali riscontrati in atti formati in comuni diversi da quello suo proprio o in atti notarili. In tali casi non può quindi che essere fatto ricorso alla menzionata procedura di rettificazione, salva la possibilità che la correzione dell'errore rinvenuto sul documento venga effettuata da parte del soggetto che lo ha redatto.

Sussiste un errore materiale in tutti i casi invece in cui vi sia una discrepanza chiaramente percepibile tra l'atto registrato dall'ufficiale di stato civile e la documentazione di supporto a tale atto, discrepanza che sia rilevabile *ictu oculi*, e che sia correggibile da parte dell'ufficiale dello stato civile utilizzando gli elementi contenuti nell'atto stesso o nella documentazione di appoggio e senza che la correzione porti ad un cambiamento dei diritti di *status* derivanti dall'atto o da esso evidenziati.

Anche nel caso di errori di scritturazione in annotazioni, la procedura da seguire è quella dell'art. 98, primo comma citato. L'ufficiale di stato civile correggerà l'errore con annotazione marginale dalla quale dovrà risultare l'annotazione inesatta e la dicitura corretta. Subito dopo, dovrà darne comunicazione all'interessato, al prefetto o al procuratore della Repubblica e procedere a tutte le variazioni ed aggiornamenti conseguenti.

La procedura di correzione si applica anche agli atti formati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 396/2000 e non è limitata ai soli casi in cui l'errore sia stato causato da una svista dell'ufficiale dello stato civile, ma comprende anche le ipotesi in cui l'errore sia stato indotto da un errore materiale nella documentazione sulla base della quale l'atto è stato formato, purché tale errore sussista al momento della redazione dell'atto e purché la



correzione non vada ad incidere sui diritti di status come emergenti dall'atto (seppur errato).

Si riportano di seguito alcuni esempi che possono dar luogo a correzione ex art. 98, comma 1, precisando che non è possibile formulare una casistica esaustiva e che l'elencazione che segue è pertanto meramente esemplificativa:

- a) errori commessi in sede di redazione dell'atto di stato civile in ragione di una svista direttamente riconducibile ad un errore dell'ufficiale di stato civile (es. l'ufficiale scrive erroneamente il cognome dei genitori al momento di redigere l'atto di nascita di un minore);
- b) errore riconducibile ad una svista commessa da chi ha redatto un atto che deve poi essere trascritto (es. l'avviso di morte riporta in modo erroneo il nome o il cognome del defunto, il suo luogo o data di nascita o il luogo del decesso; l'attestazione di nascita riporta in modo errato il nome o cognome della puerpera o il luogo di nascita del bambino, l'atto di matrimonio redatto dal parroco riporta in modo erroneo il nome degli sposi, la loro data o luogo di nascita o il luogo di celebrazione del matrimonio);
- c) qualsiasi errore relativo alle generalità degli interessati rilevabile *ictu oculi* dai registri stessi dello stato civile (es. nome o cognome dello sposo riportato in modo errato nell'atto di matrimonio, verificabile dall'esame dell'atto di nascita dello sposo stesso).

Le correzioni apportate dall'ufficiale dello stato civile in caso di errore di scrittura commesso nel corso della redazione dell'atto (prima delle sottoscrizioni) non integrano i presupposti per la procedura di cui all'art. 98, comma 1 e tali correzioni vengono effettuare mediante la interlineazione della parola o delle parole da sostituire e, di seguito (o in calce all'atto, con richiamo numerico, prima delle sottoscrizioni stesse), mediante la scrittura di quelle dovute, preceduta dalla dizione "si legga, invece". In tale attività, all'ufficiale



dello stato civile è equiparato il console italiano all'estero, quando questi svolga le funzioni proprie di tale ufficiale, ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Gli errori contenuti in sentenze o in provvedimenti giudiziari possono essere corretti solo secondo le procedure stabilite dai codici processuali. Le rettificazioni di cui all'art. 95 del D.P.R. 396/2000 riguardano solo gli atti dello stato civile. Tanto meno, ovviamente, tali errori possono essere "corretti" a norma dell'art. 98. Neppure si può parlare di rettificazioni o di correzioni di atti notarili, se non nelle forme prescritte al riguardo.

A seguito della correzione, l'ufficiale dello stato civile dovrà provvedere a darne comunicazione al prefetto e al procuratore della Repubblica perché detta modifica venga riportata nei c.d. "secondi originali" conservati presso gli archivi di detti uffici, nonché agli interessati. Resta fermo che l'interessato, contro dette correzioni, può sempre proporre ricorso al tribunale competente (circolare F/397 – prot. 5999 del 4.6.2008)

15.3. Correzione (art. 98, comma 2, del D.P.R. 396/2000)

La correzione di cui al secondo comma dell'art. 98 del D.P.R. 396/2000, nei casi ivi tassativamente indicati, deve essere portata dall'ufficiale dello stato civile (solo con riguardo all'interessato cui l'atto di nascita si riferisce) anche, per estensione, sugli atti successivi che da quello derivano: l'atto di matrimonio, l'atto di riconoscimento di filiazione naturale, l'atto di morte e quant'altri. (circolare n. 14 del 21 marzo 2007 e vds. altresì, sull'argomento, il paragrafo 8.5).

Capitolo XVI - Trascrizioni

Poiché la trascrizione, come l'annotazione e la iscrizione (vds. gli artt. 450



e 451 del codice civile), ha una mera funzione di pubblicità (e solo in rari casi, come quello del matrimonio concordatario, una funzione costitutiva), con la forza probatoria indicata ai commi 1 e 2 della seconda norma citata, presuppone l'esser venuta in essere una situazione giuridicamente rilevante, produttrice di diritti o della cessazione o modificazione di diritti. E' ad essa che occorre aver riguardo essenzialmente, ed alla sua titolarità; e poi alla sua pubblicità ed agli effetti che ne scaturiscono. E' così che un atto dello stato civile presuppone la sussistenza di una situazione di diritto sostanziale (nascita, morte, matrimonio, ecc.) che viene iscritta o trascritta o annotata negli appositi registri od archivi, dandosi ad essa la dovuta pubblicità. Pertanto, l'interesse alla trascrizione (più ampiamente: o alla iscrizione o all'annotazione) fa capo a colui che dalla situazione venuta in essere (e da documentare presso l'ufficio dello stato civile) trae titolo per la sussistenza di diritti giuridicamente tutelati o per la modificazione o la cessazione di questi. A questo punto, *non può* permanere un diritto che contrasti con la situazione sostanziale riconosciuta come valida ed efficace dal sistema, così come necessariamente vien meno l'interesse *negativo* a che di tale sopravvenienza *non* sia data documentazione. Gli adempimenti richiesti dalla legge all'ufficiale dello stato civile sono di natura pubblicistica e *debbono* essere eseguiti: l'omissione é sanzionata e può costituire reato. Va ricordato, infine, che la trascrizione, oltre che da chiunque vi abbia interesse, può essere richiesta anche dalla pubblica autorità. Ove sorga contrasto circa la sussistenza di opposti diritti, l'autorità giudiziaria dovrà dirimere la controversia e decidere quale fra essi prevalga o se uno di essi é venuto meno.

Nei registri dello stato civile italiano i nomi personali e i nomi geografici che compaiono in un atto formato all'estero da trascrivere (sia pure per riassunto) debbono essere riportati nella lingua originale, non tradotti in italiano.

Quanto ai nomi geografici, se, diversamente, i nomi di località straniera



devono essere inseriti in un atto da formare in Italia, si ritiene che essi, dovendo essere estesi in lingua italiana, vadano scritti nella corrispondente forma italiana, *ove esista* ("Londra" per "London", "Parigi" per "Paris", "Colonia" per "Kôln", "Amburgo" per "Hamburg", e via dicendo). Qualora, invece, non esista la traduzione italiana di un nome di località straniera, dovrà essere iscritto nell'atto il detto nome nella sua forma originaria.

Gli atti dello stato civile formati all'estero dalle autorità locali e trasmessi in Italia dagli uffici diplomatici e consolari per la trascrizione, debbono essere accompagnati dalla loro traduzione integrale nella lingua italiana, anche quando la trascrizione dell'atto avviene poi per riassunto, non potendo demandarsi al traduttore il compito di operare una sintesi dell'atto (Circ. n. 31 del 7 giugno 2007).

Fatte salve le trascrizioni di cui all'art. 19 del D.P.R. 396/2000, gli atti formati all'estero devono essere trascritti nei registri dello stato civile solo se relativi a persone che sono in possesso della cittadinanza italiana. Gli atti degli ascendenti dei soggetti ai quali è stata riconosciuta la cittadinanza italiana, soprattutto se non più in vita, possono essere conservati quali allegati.

Quale che sia la formula usata dal legislatore, anche se gli effetti di una decisione giudiziaria si producono dal momento in cui vengono adempiute le debite formalità, come la trascrizione di una sentenza, essi decorrono retroattivamente dalla data della pronuncia. Tale data coincide con quella in cui la decisione, adottata in camera di consiglio, viene pubblicata con il deposito in cancelleria. La definitività della sentenza, sopravvenuta con la inutile decorrenza dei termini per l'impugnazione, non altera il principio che la data della sentenza è quella della sua pubblicazione.

Quando la trascrizione è ordinata dall'autorità giudiziaria con suo provvedimento, l'ufficiale dello stato civile è tenuto ad eseguirla, non essendogli consentito, per difetto assoluto di competenza, di sindacare la



legittimità dell'atto. Per quanto concerne il cognome dell'adottato maggiorenne e per le ipotesi di adozione in casi particolari (art. 44 e seguenti della legge 184/1983), provvede l'art. 299 del codice civile, richiamato dall'art. 55 della legge citata. Per l'art. 41, secondo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218, *restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori*. La competenza in materia di adozione di minori in casi particolari spetta al tribunale per i minorenni.

Non sono trascrivibili i documenti provenienti da una Curia vescovile o, in genere, dall'autorità ecclesiastica (salvo, ovviamente, l'atto di matrimonio, secondo il Concordato). Tali documenti possono solo essere presi in considerazione e discrezionalmente valutati in caso di distruzione o smarrimento dei registri dello stato civile, per la ricostituzione degli atti perduti (artt. 38 e 39 del vecchio Regolamento).

16.1. Trascrizione degli atti concernenti cittadini italiani formati all'estero

Data la natura pubblicistica della trascrizione, questa può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse o dalla pubblica autorità: ciò anche se l'atto fu formato all'estero dall'autorità locale o dall'autorità diplomatica o consolare (art. 12, comma 11, e art. 17 del D.P.R. 396/2000.). Nessuna norma prescrive che gli atti formati all'estero debbano essere trasmessi in Italia per la trascrizione solo per il tramite dell'autorità diplomatica o consolare, né l'art. 12, comma 11, limita l'ambito della sua applicazione all'ipotesi di cui al comma 8. Una diversa interpretazione sarebbe priva di qualsiasi giustificazione logica o giuridica e contraria ai principi dell'ordinamento. La richiesta di trascrizione di un atto dello stato civile può pertanto essere presentata direttamente dall'interessato oltre che provenire, se formato all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare italiana. In ogni caso l'atto che provenga dall'estero per la trascrizione dovrà essere tradotto e legalizzato.



La trascrizione di un atto può essere chiesta solo da chi vi abbia interesse; se lo *status* di una persona (ad esempio quello relativo alla sua cittadinanza, acquisito *iure sanguinis*) risulti *aliunde* (da estratti o certificazioni), non vi sarà la necessità di trascrivere gli atti di nascita dei nonni o dei bisnonni o degli àvi.

Se, però, non vi sia altro modo di dimostrare lo *status* di una persona, l'interessato potrà chiedere la trascrizione in Italia degli atti relativi.

L'obbligo di accompagnare gli atti ed i provvedimenti trasmessi dall'Autorità diplomatica o consolare agli ufficiali dello stato civile in Italia, competenti ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 396/2000 per la trascrizione, con una certificazione di cittadinanza italiana, non è previsto da alcuna disposizione normativa, limitandosi l'art. 9 del D.P.R. 7 gennaio 1967, n. 200 a riconoscere all'Autorità diplomatica o consolare la competenza a rilasciare certificati di cittadinanza italiana, a richiesta degli interessati o di uffici a ciò legittimati, ovviamente previo accertamento del possesso della cittadinanza medesima. Il semplice invio degli atti dello stato civile, per la loro trascrizione in Italia, presuppone che l'Autorità, visto il testo dell'art. 17 del D.P.R. 396/2000, si sia assicurata della sussistenza del requisito.

Gli atti formati all'estero inviati o presentati per la trascrizione in Italia possono essere lacunosi (ad esempio, i moduli plurilingue previsti da convenzioni internazionali). E' compito dell'ufficiale dello stato civile di eseguirne la trascrizione nel suo assetto attuale. Ove in momento successivo pervengano ulteriori elementi integrativi, ad opera della parte interessata o dell'autorità diplomatica o consolare, o dell'omologo straniero dell'ufficiale dello stato civile, all'uopo richiesto, si dovrà provvedere con la procedura della rettificazione (artt. 95 sgg. del D.P.R. 396/2000).

La trascrizione di un atto è vietata se questo è contrario all'ordine pubblico italiano (art. 18 del D.P.R. 396/2000): caso emblematico, allo stato attuale della normativa, è quello del matrimonio tra persone dello stesso sesso



contratto all'estero. Anche se la trascrizione fosse avvenuta (non avendo essa funzione costitutiva, ma solo pubblicitaria), lo *status* di una persona sarebbe, *secondo la legge italiana*, invalido, e resterebbe tale, anche se esso fosse stato posseduto da sempre, validamente *secondo una legge straniera*. Più in generale, si deve aver riguardo alla sostanza degli *status*, anche sulla base della documentazione ad essi relativa: l'ufficiale dello stato civile, se si avvede che un atto del suo ufficio, a lui richiesto, è illegittimo, non può compierlo e deve opporre un rifiuto, motivato per iscritto.

L'art. 17 del D.P.R. 396/2000 detta i criteri per l'individuazione del comune competente per la trascrizione di atti dello stato civile formati all'estero con un sistema che si può definire "a cascata", nel senso che l'utilizzazione del secondo criterio può avvenire solo se è da escludere il ricorso al primo, e così via. Evidentemente, però, all'interno di ciascun criterio possono verificarsi più fattispecie equiparabili. La gerarchia stabilita dalla norma deve essere interpretata come segue:

- 1) criterio della residenza: per i residenti in Italia, il comune nel quale l'interessato risiede o in cui dichiara di voler stabilire la propria residenza, e per i residenti all'estero, il comune di iscrizione all'AIRE;
- 2) in mancanza di iscrizione anagrafica (in questo caso è evidente peraltro che la situazione anagrafica dovrà poi essere regolarizzata): il comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita;
- 3) se l'interessato è nato e residente all'estero:
 - a) il comune di nascita o residenza della madre o del padre;
 - b) il comune di nascita o di residenza dell'avo materno o paterno (nel caso in cui né la madre né il padre siano nati in Italia o vi abbiano mai risieduto);
- 4) nell'impossibilità di utilizzare i criteri da 1. a 3.: il comune scelto



dall'interessato, su invito dell'autorità diplomatica o consolare.

La norma dispone altresì che gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, debbono essere inviati a entrambi i comuni.

Dalla suesposta classificazione dei criteri dettati dalla legge si evince chiaramente che, all'interno di ciascuno di essi, non esiste gerarchia, ma equiparazione. Evidentemente, infatti, il comune deve essere individuato anche in base al collegamento eventualmente già esistente con l'interessato, a seguito di trascrizioni di precedenti atti che lo riguardino direttamente o che riguardino i suoi ascendenti.

A seguito dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte di uno straniero, il suo atto di nascita deve essere trascritto presso il comune competente. Infatti, l'art. 17 del D.P.R. 396/2000 dispone la trascrizione degli atti dello stato civile formati all'estero relativi ad un cittadino italiano nel comune di residenza, anche al fine di consentire il successivo rilascio all'interessato dei relativi certificati. Il neocittadino, più in generale, può chiedere la trascrizione di tutti gli atti di stato civile che lo riguardino. Vanno, però, osservate le norme sulla traduzione (art. 22 del D.P.R. 396/2000) e sulla legalizzazione (art. 21). In particolare, per quanto attiene a quest'ultima formalità, è previsto che la legalizzazione sia effettuata dalla autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, se non sia disposto l'esonero. Tale concetto è anche contemplato dall'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

Gli atti che vanno trascritti sono quelli originali (o copie conformi) formati all'estero, e non certificazioni desunte dai documenti originali e formate da organi diversi da quelli che effettivamente hanno stilato l'atto di stato civile.

Oggetto di trascrizione nei registri di stato civile può essere l'atto di nascita formato all'estero nello Stato in cui l'evento si è verificato, non quello a propria volta trascritto in altro Stato diverso da quello di formazione.



Nell'impossibilità del richiedente, per circostanze oggettive, di fornirlo o comunque di acquisire la certificazione sostitutiva prevista dall'art. 20, occorrerà ricorrere alla procedura giudiziale di ricostituzione dell'atto distrutto o smarrito o di formazione dell'atto inesistente, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 396/2000.

La certificazione sostitutiva di cui all'art. 20 del D.P.R. 396/2000 sovviene solo in casi particolari, quando "l'autorità diplomatica o consolare non sia in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile formati all'estero, che devono essere trascritti in Italia", purchè detta autorità sia certa, per averne *aliunde* acquisita sicura notizia, degli eventi che attesta.

Nell'impossibilità del rilascio anche di tale certificazione sostitutiva e sempre nel caso in cui il cittadino nato all'estero non possieda alcuna documentazione che possa valere come atto di nascita da trascrivere nei registri di stato civile, non potranno accettarsi a tale scopo documenti equipollenti e l'interessato dovrà promuovere un provvedimento giurisdizionale di ricostituzione dell'atto smarrito o distrutto ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 396/2000. Anche la carta o altro documento di identità rilasciato all'estero al neocittadino italiano non possono ovviamente essere considerati equipollenti a un atto di nascita da trascrivere. Pertanto, qualora non sia possibile ottenere copia di quest'ultimo per la trascrizione e la nostra autorità diplomatica o consolare non abbia rilasciato la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 20 del D.P.R. 396/2000, l'interessato dovrà sempre chiedere la formazione dell'atto al Tribunale, ai sensi dell'art. 95 dello stesso decreto.

Sono riconoscibili e trascrivibili in Italia gli atti giudiziari pronunciati all'estero quando, fra l'altro, risultino rispettati il principio del contraddittorio e i diritti essenziali della difesa, ai sensi degli artt. 64, 65 e 66 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

La sentenza pronunciata dal tribunale straniero nei confronti di persona cittadina italiana per rettificarne il sesso e conseguentemente cambiarne il



nome, per avere efficacia in Italia, deve essere oggetto di riconoscimento. A tal fine dovrà stabilirsi se le procedure di rettificazione di sesso regolate dalle due legislazioni siano omogenee o contrastino tra loro e se, quindi, possa farsi luogo al riconoscimento della sentenza del giudice straniero.

Il provvedimento amministrativo straniero di cambiamento di cognome, non contenuto in una sentenza, non può essere trascritto in Italia, dove vigono disposizioni specifiche in merito alle forme di pubblicità e alle modalità di attribuzione del nome e cognome, che non possono presumersi adottate anche negli altri Paesi. Tale provvedimento può tuttavia costituire valida motivazione per la richiesta di cambiamento anche in Italia, ai sensi degli artt. 84 segg. del D.P.R. 396/2000.

16.1.1. Trascrizione di atti formati all'estero: nascita

Tra gli atti formati all'estero da trascrivere secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. 396/2000 vi è l'atto di nascita; su di esso si farà l'annotazione dell'avvenuto riconoscimento di filiazione naturale. Del relativo atto di riconoscimento (anche se reso all'estero dinanzi all'autorità locale) *non* si deve fare la trascrizione.

Successivamente a tale riconoscimento, il minore acquisterà anche la cittadinanza italiana e il suo atto di nascita potrà, quindi, essere trascritto.

L'atto di nascita del minore, nato all'estero al di fuori del matrimonio, deve essere trascritto riportando la indicazione dei genitori del bambino senza alcuna precisazione (se non presente nell'atto) in merito alla circostanza se vi sia stato o no riconoscimento e circa le eventuali modalità di questo.

Non possono essere trascritti due diversi atti di nascita relativi alla stessa persona; ove ciò sia accaduto, deve farsi ricorso alla procedura di rettificazione di cui all'art. 95 del D.P.R. 396/2000, per la cancellazione dell'atto indebitamente trascritto.



Secondo un criterio logico, si debbono trascrivere prima gli atti di nascita formati all'estero delle persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana, quindi i provvedimenti indicati nella lett. b) dell'art. 24 del D.P.R. 396/2000; questi, infine, dovranno essere annotati (art. 49, lett. i) negli atti di nascita già trascritti.

Il *favor filiationis* non può comportare il riconoscimento automatico di una sentenza straniera di dichiarazione giudiziale di paternità e la conseguente trascrizione di questa quando la documentazione prodotta all'ufficiale dello stato civile non evidenzia chiaramente la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 64 e segg. della legge 218/1995, indipendentemente dal rispetto delle norme applicabili nel paese straniero dove è stata emessa la sentenza. In tale ipotesi, l'interessato potrà adire la corte d'appello competente per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sentenza.

Il documento chiamato "*Affidavit*" non è un atto di nascita, ma solo una dichiarazione volta a sostituire un atto dello stato civile inesistente: di conseguenza esso non può essere trascritto nei registri di nascita. L'autorità diplomatica o consolare italiana neppure potrebbe rilasciare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 396/2000, poiché tale disposizione fa riferimento ad atti dello stato civile formati ed esistenti all'estero, di cui non si è in grado di ottenere copia. Pertanto, in mancanza dell'atto di nascita, si dovrà chiedere la sua formazione al competente Tribunale italiano, in osservanza degli artt. 95 e 100 del D.P.R. 396/2000.

16.1.2. Trascrizione di atti formati all'estero: matrimonio

Gli accertamenti previsti dalle norme in vigore ai fini della trascrizione degli atti di matrimonio celebrati in un paese straniero debbono essere effettuati, per il tramite della rappresentanza italiana competente per territorio, presso l'autorità del luogo ove l'evento si è verificato e che ha formato l'atto.



L'autorità diplomatica o consolare all'estero, prima di trasmettere un atto di matrimonio per la trascrizione, deve verificare che tale matrimonio, riguardo alla forma, sia valido anche secondo la legge dello Stato di celebrazione (art. 28 legge 31 maggio 1995, n. 218), oltre a provvedere agli adempimenti relativi alla traduzione e legalizzazione.

Spetta, invece, all'ufficiale dello stato civile richiesto della trascrizione verificare l'insussistenza di impedimenti al matrimonio e rifiutarla nella ipotesi di cui all'art. 18 del D.P.R. 396/2000.

La sentenza con la quale venga accertato che il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani è valido e deve essere trascritto va richiamata, senza trascriverla, in un'annotazione in calce all'atto di matrimonio una volta trascritto. Dovranno essere gli sposi stessi o un loro delegato a trasmettere la documentazione relativa al matrimonio, che verrà trascritto in forza della citata sentenza.

Il matrimonio trascritto è valido ed efficace, fino a quando non venga eventualmente impugnato e dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato. Si tratta del cosiddetto principio del *favor matrimonii* (su cui si fondano gli artt. 117 e seguenti del codice civile) che prevede che il matrimonio contratto in violazione di un impedimento resta valido fino a che non venga annullato dall'autorità giudiziaria, producendo tutti gli effetti del matrimonio valido.

Infatti, qualora il secondo matrimonio contratto all'estero da persona che successivamente risulti già coniugata sia stato trascritto, questo sarà valido ed efficace fino a quando non venga annullato in giudizio. Si tratta del già citato principio del *favor matrimonii*, che trova espressione nell'art. 117 e seguenti del codice civile, laddove si prevede che il matrimonio contratto in violazione dell'art. 86 dello stesso codice (cioè della libertà di stato degli sposi) può essere impugnato dai soggetti legittimati. Pertanto, sull'atto trascritto dovranno essere effettuate le annotazioni previste ed i relativi aggiornamenti.



Ovviamente, si dovrà fare segnalazione al procuratore della Repubblica ove ricorra bigamia.

Il matrimonio, contratto all'estero da cittadino italiano divorziato, con una cittadina straniera, deve essere trascritto. Dopo la trascrizione dovrà essere fatta segnalazione al competente ufficio del pubblico ministero (perché questi, ove sussistano le condizioni di legge, inizi l'azione penale per il reato di bigamia e promuova il giudizio civile per la pronuncia di nullità del secondo matrimonio, con conseguente rettificazione quanto agli atti di stato civile trascritti: cfr. supra, 9.1.1.), qualora il nuovo matrimonio sia stato celebrato prima che fosse pronunciata la sentenza di divorzio. Riguardo ai figli, non c'è dubbio che, a seguito della trascrizione del matrimonio, essi assumano lo *status* di figli legittimi.

Il matrimonio di un cittadino italiano maggiorenne con una cittadina straniera infrasedicenne, secondo il diritto italiano è nullo, anche se celebrato all'estero, nel Paese di cui la sposa è cittadina e che ammetta tale possibilità: non può quindi essere trascritto nei registri dello stato civile italiano (art. 18 del D.P.R. 396/2000).

Qualora la trascrizione della sentenza di annullamento del matrimonio emessa all'estero vada effettuata per riassunto, in tale riassunto devono essere comunque riportate tutte le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza.

16.2. Trascrizione degli atti di stato civile formati in Italia

L'atto di nascita già trascritto in altro comune può essere trascritto nel comune di residenza della madre in Parte II, Serie B.

Ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 396/2000, la competenza alla trascrizione (prevista dall'art. 28 c. 2 lett. f) ed all'annotazione del decreto di cambiamento di generalità appartiene all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza:



è a quest'ultimo che l'interessato deve presentare istanza ed è l'ufficio di stato civile di tale comune che deve procedere agli adempimenti in questione ed a quelli ulteriori previsti dalla norma. Qualora l'istanza venga presentata al comune di nascita, si ritiene che questo possa procedere comunque agli adempimenti e alle comunicazioni conseguenti.

La trascrizione dell'atto di matrimonio, celebrato ai sensi dell'art. 109 del codice civile, deve essere effettuata in entrambi i comuni di residenza degli sposi, come stabilito dall'art. 63, comma 2, lett. b) del D.P.R. 396/2000. Pertanto l'ufficiale dello stato civile delegato deve trasmettere copia autentica dell'atto di matrimonio non soltanto all'ufficiale delegante, ma anche all'ufficiale del comune di residenza dell'altro sposo, che dovrà trascriverla.

L'ufficiale di stato civile del comune di residenza degli sposi o di uno di essi, che riceve l'atto del matrimonio, celebrato in altro comune ai sensi dell'art. 109 c.c., procederà alla trascrizione dell'intero atto in Parte II Serie C degli atti di matrimonio.

In caso di trascrizione dell'atto di matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. a) del D.P.R. 396/2000, occorre distinguere tra trascrizione ritardata e trascrizione tardiva. La prima ipotesi si ha quando, pur essendo stato trasmesso l'atto di matrimonio dal parroco nei cinque giorni dalla celebrazione, l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione non ha provveduto alla trascrizione entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto. In tal caso il matrimonio ha comunque effetti civili dalla data della celebrazione. La seconda ipotesi si verifica quando il parroco non ha trasmesso l'atto di matrimonio entro i cinque giorni. In tale evenienza la trascrizione può essere effettuata su richiesta dei due contraenti o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione del matrimonio a quello della richiesta di trascrizione, senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.



Detta disposizione si applica anche nel caso di matrimonio cattolico celebrato all'estero senza le formalità del rito concordatario; in tale caso l'ufficiale dello stato civile dovrà provvedere, prima della trascrizione, ad accertare l'insussistenza di impedimenti non derogabili (ovvero quelli espressamente indicati nella Legge 25.3.1985, n. 121 - *Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*).

La trascrizione tardiva di matrimonio contratto secondo il rito canonico è possibile, nel caso di decesso di uno dei due contraenti, ove sia stata da entrambi richiesta prima del decesso. La sola mancata opposizione del coniuge defunto non è sufficiente, non potendosi conoscere se egli si sarebbe opposto alla trascrizione e l'opposizione sia stata resa impossibile dal sopravvenuto decesso.

16.2.1. Trascrizione di atti di matrimonio celebrati in Italia fra cittadini stranieri

L'art. 63, comma 2, lett. d) del D.P.R. 396/2000 prevede la possibilità di trascrivere nei registri relativi agli atti di matrimonio quelli celebrati in Italia presso i consolati stranieri fra cittadini stranieri quando tra l'Italia e lo Stato straniero è stata stipulata una convenzione consolare che permette al console di celebrare matrimoni nello Stato in cui ha sede il consolato straniero, o lo Stato straniero abbia aderito alla Convenzione dell'Aja del 12 giugno 1902, per regolare i conflitti di legge in materia di matrimonio.

Qualora il matrimonio celebrato non rientri in questi casi, per cui non sia stato possibile effettuare la trascrizione ai sensi del citato art. 63, comma 2, lett. d), e successivamente entrambi i coniugi (o anche uno di essi) acquisisca la cittadinanza italiana, si ritiene possibile poter procedere alla trascrizione dello stesso, previa verifica che non contrasti con principi e disposizioni inderogabili stabiliti dalla legislazione italiana, in quanto la trascrizione del



predetto atto in Italia diviene un atto dovuto anche ai sensi dell'art. 130 del codice civile, per dimostrare lo stato di coniugio, qualora gli interessati abbiano conservato il possesso di stato conforme all'atto di celebrazione del matrimonio da trascrivere.

A tal fine il matrimonio, se valido ed efficace nello Stato straniero di provenienza dei neo-cittadini, va trasmesso per la trascrizione in Italia, previa traduzione e legalizzazione, dalla nostra autorità diplomatica o consolare all'estero.

16.2.2. Trascrizione degli atti di morte

Ad integrazione delle disposizioni di cui al D.M. 27 febbraio 2001, si precisa che gli atti di morte formati dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della lettera b) comma 2 dell'art. 71 del D.P.R. 396/2000 devono essere trascritti dall'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del defunto nella Parte II Serie C dei registri di morte.

L'atto di morte di una persona nata in Italia ed iscritta negli archivi dello stato civile che ha perduto la cittadinanza italiana deve essere trascritto.

16.3. Trascrizione degli atti relativi a cittadini stranieri residenti in Italia (art. 19 del D.P.R. 396/2000)

La trascrizione degli atti concernenti cittadini stranieri è prevista dall'art. 19 del D.P.R. 396/2000 solo relativamente agli atti formati all'estero e su richiesta dell'interessato, stabilmente residente in Italia, ovvero per gli atti di matrimonio celebrati davanti all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorità appartiene. Il matrimonio celebrato in Italia da ministri di culto ha effetti civili ed è trascrivibile alle ordinarie condizioni.



Le trascrizioni effettuate in base all'art. 19 del D.P.R. 396/2000 sono meramente riproduttive di atti stranieri in quanto estranee all'ordinamento giuridico italiano. Di conseguenza, su tali trascrizioni non si possono effettuare ex novo annotazioni, né delle stesse è possibile rilasciare estratti e certificati ma, eventualmente, solamente copia integrale al diretto interessato (circolare n. 2 del 26 marzo 2001).

Può capitare che il cittadino straniero subisca un cambiamento di generalità, secondo l'ordinamento dello Stato di appartenenza. Nel rispetto delle indicazioni dell'art. 24 della legge 218/1995, le nuove generalità, opportunamente certificate dalla competente autorità straniera, dovranno essere riportate negli atti anagrafici mentre, per eventuali atti di stato civile *formati in Italia*, si effettuerà annotazione marginale, nella quale si dovrà far risultare il cambiamento intervenuto. A tal fine si utilizzerà una formula che presenti analogia con il caso concreto.

Non si potrà effettuare analoga annotazione, invece, sugli atti formati all'estero e trascritti ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 396/2000. L'ufficiale dello stato civile potrà, se richiesto dall'interessato, procedere a detta annotazione ex art. 19 solo dopo aver verificato che il suo contenuto sia già stato riportato (secondo le norme colà vigenti), nel paese estero di provenienza, sull'atto trascritto.

Capitolo XVII - Annotazioni

Le annotazioni da apporre sugli atti di stato civile sono quelle "disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria" come recita testualmente l'art. 102 del D.P.R. 396/2000: in presenza di una disposizione legislativa che prevede una determinata annotazione non compresa fra quelle elencate nell'art. 49, essa andrà ugualmente effettuata e, qualora non esista la formula corrispondente, se ne dovrà utilizzare una che presenti analogie, adattandola



opportunamente.

Riguardo alle annotazioni da effettuarsi a seguito dell'applicazione degli artt. 36 (indicazioni sul nome) e 89 (modificazioni del nome) del D.P.R. 396/2000, si ritiene che l'ufficiale di stato civile, oltre ad effettuarne l'annotazione sull'atto di nascita dell'interessato come previsto dalla norma, debba provvedere per coerenza ad annotare anche sul suo atto di matrimonio e sull'atto di nascita dei figli la scelta o il cambiamento del nome.

17.1. Rettificazione dell'attribuzione di sesso

La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere annotata nell'atto di nascita dell'interessato ai sensi dell'art. 49, lett. "s"), del D.P.R. 396/2000. Nel caso in cui questi sia coniugato, deve essere annotata anche nell'atto di matrimonio, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e in quello di nascita dell'altro coniuge. La sentenza in questione determina infatti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta passata in giudicato (art. 4, legge 14 aprile 1982, n. 164: vds. *supra*, 11.5.).

Le certificazioni, copie di atti e documenti, inerenti persone per le quali sia stata emessa sentenza di rettificazione di sesso devono riportare unicamente l'indicazione del nuovo sesso e nome, così come stabilito dall'art. 6 della citata legge.

17.2. Utilizzo di etichette prestampate ai fini dell'annotazione

E' da considerare conforme ai principi per la corretta tenuta dei registri dello stato civile l'annotazione effettuata mediante l'applicazione (in margine o in calce) sull'atto cartaceo (compreso in un volume rilegato o esteso su un foglio dattiloscritto) di una etichetta adesiva prestampata, purché: a) sia assicurata l'inamovibilità dell'etichetta mediante l'uso di collanti tecnicamente accertati come idonei allo scopo, tali che l'etichetta formi corpo unico con la



carta dell'atto; b) sia assicurata l'ufficialità dell'annotazione mediante l'impronta del sigillo dell'ufficio apposta di traverso sull'etichetta e sull'atto; c) siano apposte l'indicazione della data e la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile, pure di traverso sull'etichetta e sull'atto.

Capitolo XVIII - Amministrazione di sostegno: legge 9 gennaio 2004, n. 6

Per quanto concerne gli adempimenti di competenza dell'ufficiale dello stato civile va ritenuto che la formula relativa all'annotazione nell'atto di nascita dell'apertura della procedura possa essere così scritta:

"Con decreto del Giudice tutelare presso il tribunale di..., in data..., n..., è stata aperta l'amministrazione di sostegno in favore del controscritto, a tempo indeterminato (o: a tempo determinato con scadenza il...)".

Se la durata dell'amministrazione sia stata prorogata, del relativo decreto dovrà pure essere fatta annotazione.

Se e quando la procedura sarà stata chiusa, anche tale decreto dovrà essere annotato (nuovo art. 405, u. co., del codice civile).

Per l'effettuazione dell'annotazione è sufficiente che pervenga all'ufficiale dello stato civile, dal cancelliere del giudice che lo ha emesso, una comunicazione del provvedimento, purché essa contenga tutti i dati necessari alla sua individuazione.

Non occorre che nella comunicazione e, quindi, nell'annotazione, siano indicati il nome e, tanto meno, le generalità dell'amministratore e dell'amministratore provvisorio.

La legge in esame (nuovo art. 405, u. co., in fine, del codice civile) dice: "Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o



in quello eventuale di proroga." La formulazione della norma è tutt'altro che chiara. Se alla scadenza del termine il giudice non provvede per una proroga, o per un'ulteriore proroga, della procedura, questa deve essere chiusa dal giudice stesso e della chiusura si deve fare annotazione dall'ufficiale di stato civile. La cancellazione prevista dalla legge, certo, non è da operare materialmente, ma dovrebbe essere disposta dal giudice tutelare con apposito provvedimento, anch'esso da annotare, e porterebbe alla omissione delle annotazioni ablate negli estratti per riassunto dell'atto di nascita: non anche, ovviamente, negli estratti per copia integrale del medesimo.

Capitolo XIX - Interdizione e inabilitazione

Riguardo all'interpretazione degli artt. 421 e 423 del codice civile, è da ritenere che, dovendo essere annotati nell'atto di nascita dell'interessato i provvedimenti provvisori eventualmente emessi dal giudice istruttore nei giudizi di interdizione e di inabilitazione, le sentenze che dispongono al riguardo debbano essere, anche esse, annotate non appena siano state pubblicate, ai sensi dell'art. 421, con il loro deposito in cancelleria. E' chiaro che la sola pubblicazione non determina la definitività della sentenza, occorrendo, per ciò, che siano decorsi i termini per l'impugnazione o che questa sia stata rigettata: se ne trae che, a mente di detto articolo, gli effetti della sentenza si producono dal giorno della pubblicazione e non dal quello del suo passaggio in cosa giudicata e l'annotazione si deve fare senza indugio non appena la sentenza sia stata comunicata all'ufficiale dello stato civile, entro dieci giorni dal suo deposito (art. 423).

Il sistema è ideato a salvaguardia degli interessi del soggetto menomato nella sua capacità di agire, in modo che i mezzi disposti dal giudice, o in corso di giudizio o al termine di esso, dispieghino i loro effetti benefici immediatamente, non appena il provvedimento sia stato emesso, salvo che, in caso di riforma o di revoca di questo, essi siano poi caducati, a seconda dei



casi *ex nunc* o *ex tunc*. Anche dei provvedimenti successivi, provvisori o definitivi, dovrà essere fatta annotazione.